



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-81**

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DOCUMENTI ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE di GENOVA - Cod. CIG 9025092D83.**

Adottata il 15/12/2021  
Esecutiva dal 27/12/2021

15/12/2021	VARRUCCIU MASSIMILIANO
------------	------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-81**

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DOCUMENTI ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE di GENOVA - Cod. CIG 9025092D83.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con la legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emanate norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- l'art. 31, comma 3 della sopraccitata legge pone a carico dei Comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti l'obbligo di effettuare con cadenza almeno biennale le verifiche dei rendimenti di combustione degli impianti di riscaldamento ubicati sui propri territori;
- con il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, è stato approvato il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della sopraccitata legge 10/91;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia, conferma la possibilità che i controlli a carico dei Comuni possono venir effettuati dagli enti anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2015-151.0.0.-53 del 23 dicembre 2015, esecutiva dal 29 dicembre 2015, modificata dalla determinazione dirigenziale n. 2016-151.0.0.-1 del 08 gennaio 2016 e dalla determinazione dirigenziale 2016-151.4.0.-7 del 26 febbraio 2016 della Direzione Ambiente e Igiene è stata indetta, ai sensi dell'art. 83 del D. L.gs. 12 aprile 2006 n. 163, la gara a procedura aperta per il conferimento della concessione inerente il servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale;
- in base alle risultanze della gara predetta, il servizio in oggetto è stato aggiudicato, con successiva determinazione dirigenziale n. 2016-151.4.0.-31 in data 28 Ottobre 2016, esecutiva dal 14 novembre 2016, dell'allora Direzione Ambiente e Igiene alla Società Multiservice S.p.A.;
- in data 10 dicembre 2019 con determina dirigenziale n. 2019-151.0.0.-77 esecutiva dal 23 dicembre 2019 della Direzione Ambiente è stata sottoscritta, tra il Comune di Genova e la società

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Multiservice S.p.A., la convenzione per l'espletamento della concessione inerente al servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale della durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

- in data 12 gennaio 2021 con determina dirigenziale n. 2021-151.0.0.-1 esecutiva dal 12 gennaio 2021 della Direzione Ambiente è stata fatta la prosecuzione del rapporto contrattuale con la società Multiservice S.p.A. (C.B. 42407) per il tempo pari al periodo di sospensione delle attività avvenuto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara volta all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di cui in premessa e, comunque, non oltre il 13.07.2021;
- in data 15 luglio 2021 con determina dirigenziale n. 2021-151.0.0.-43 esecutiva dal 31 luglio 2021 della Direzione Ambiente è stata fatta la prosecuzione del rapporto contrattuale con la società Multiservice S.p.A. (C.B. 42407) per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara volta all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di cui in premessa e, comunque, non oltre il 12.12.2021 compreso;
- la procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>;
- l'offerta dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Si ritiene tale termine necessario in funzione della complessità della procedura e delle offerte da elaborare a cura dei concorrenti dovuta alle peculiarità dei servizi in oggetto e in funzione del fatto che la scadenza naturale (ai sensi della Legge 120/2020, conversione D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni") è nel periodo di fine anno con relative festività Natalizie e i concorrenti potrebbero avere difficoltà nel reperire garanzie e/o requisiti per poter partecipare.

Preso atto che:

- il quadro economico per l'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale è di importo complessivo pari ad **Euro 3.040.965,00** (iva esclusa) è così articolato:

<b>A) STIMA servizio controllo impianti Termici</b>		
Descrizione		
a.1	STIMA COSTI DEL PERSONALE (30 mesi)	1.871.000,00
a.2	SPESE (30 mesi)	1.119.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO A BASE D'ASTA</b>		<b>2.990.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Descrizione		
b.1	spese (eventuali) per commissioni giudicatrici	0,00
b.2	spese per pubblicità *	10.000,00
b.3	contributo a favore ANAC non soggetto a IVA	600,00
b.4	imprevisti	0,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

b.5	stima servizio (36 mesi)	2.990.000,00
b.6	accantonamento ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (quota 80%)	32.292,00
b.7	accantonamento ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (quota 20%)	8.073,00
<b>TOTALE SERVIZIO A + B</b>		<b>3.040.965,00</b>
*le spese dovranno essere corrisposte dall'aggiudicatario		

- da quanto sopra riportato si evince che l'importo stimato ai fini della continuazione dell'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale, è pari a **Euro 2.990.000,00** inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;
- ai sensi del Regolamento approvato con DGC-2019-147 del 23/05/2019 e successivamente modificato con delibera DGC-2020-120 del 03/06/2020, viene accantonato ed evidenziato sul suddetto quadro economico, in base all'ex art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 l'importo totale di **euro 40.365,00** così suddiviso:
  - 80% per quota pari ad **Euro 32.292,00** quale incentivo da ripartirsi nelle varie fasi di processo di lavoro e tra le diverse figure professionali coinvolti, sulla base dell'effettivo importo individuale e secondo quanto pianificato in base ad eventuali incarichi,
  - 20% per quota pari ad **Euro 8.073,00** quale fondo per l'innovazione, ossia possibilità di acquisti di strumentazioni (pc, tablet, software, ecc.), riqualificazione parco vetture e motocicli con miglior efficienza energetica, implementazione metodologie e strumentazioni elettroniche per controlli capacità di spesa, attivazione di tirocini formativi, convenzioni per dottorati di ricerca;
- di dover liquidare l'importo di **euro 600,00** quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite bollettino MAV reso disponibile dall'autorità stessa in apposita area riservata del "Servizio Riscossione Tributi" – Codice Fiscale 97584460584.

Dato atto che:

- in data 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 74 del 16 aprile 2013 ad oggetto "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- con D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, la Regione Liguria ha disciplinato la materia approvando le "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" prevedendo in particolare:
  - 1) la cadenza dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici e della trasmissione del relativo rapporto, differenziando la cadenza biennale o quadriennale sulla base della vetustà degli impianti termici di potenza inferiore a 35 Kw;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) gli importi dei contributi da versare all'atto della trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica fissando, in particolare, per gli impianti termici di potenza inferiore a 35 Kw, il contributo di 24 euro;
- 3) l'istituzione del catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi;

- in data 01 marzo 2018 è entrato in vigore Regolamento Regionale n.1 del 21 febbraio 2018, "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 - Norme in materia di energia";

- in data 14 ottobre 2019 il Regolamento Regionale n.1 del 2018 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22, Norme in materia di energia) è stato integrato con il Regolamento regionale n.5 del 2019 (Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1);

Ritenuto di:

- **Dover procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di un bando, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di aggiudicazione specificate nella documentazione parte integrante del presente provvedimento;**
- dover approvare i seguenti Documenti per Procedura Telematica (ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici):
  - disciplinare di gara;
  - capitolato speciale;
  - schema di contratto;
  - relazione e quadro economico ex art. 23 del [D. Lgs. n. 50/2016](#).
- stabilire che per la valutazione delle offerte, considerata la specificità e complessità della materia, debba essere individuata apposita commissione di gara nominata, con successiva Determinazione Dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

**Rilevato che l'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", vale a dire eventuali contatti rischiosi sul luogo di lavoro fra il personale e l'attività del committente, da un lato, e quelli dell'appaltatore, dall'altro, analisi propedeutica all'eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto della concessione di cui trattasi, alla data del presente provvedimento, non causino interferenze ai fini e ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal che deriva un costo per la sicurezza è pari a zero;**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto:

- della natura obbligatoria del servizio di verifica sulla corretta manutenzione ed esercizio degli impianti, servizio necessario a garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela della qualità dell'aria e il risparmio energetico, in conformità alla normativa vigente in materia;
- della necessità di garantire il corretto espletamento degli adempimenti di legge senza interruzione del servizio in argomento.

Visti:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 179;
- il decreto legislativo 165/2001, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge n.120 del 11/09/2020,
- il Decreto Legge n.76/2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni),
- le linee-guida ANAC attuative del [d.lgs. n. 50 del 2016](#);
- lo Statuto del Comune di Genova modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 marzo 2019, in vigore dal 26 aprile 2019
- il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.201 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024 che forniscono adeguata copertura finanziaria alla presente indizione di gara anche per l'esercizio finanziario 2024.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i., nonché all'art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa che devono intendersi integralmente riportate:

1 - di avviare Gara Europea a procedura aperta telematica, previa pubblicazione di un bando di gara (numero gara 8386158), alle condizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che contestualmente si approvano;

2 - di approvare il quadro economico riportato nelle premesse e di stabilire pertanto che l'importo complessivo **posto a base di gara è pari ad Euro 2.990.000,00 esclusi oneri fiscali**, e che l'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3 - di pubblicare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, stabiliti dal D. Lgs. 50/2016, il bando di gara, al fine di consentire la partecipazione ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti; di stabilire che scaduti i termini per la presentazione delle offerte si procederà alla nomina di una apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

4 - di rinviare a successivi provvedimenti l'aggiudicazione del servizio oggetto di gara al soggetto che risulterà vincitore della procedura di gara e l'impegno di spesa relativo;

5 - di prenotare l'impegno per la somma complessiva pari ad **Euro 3.647.800,00** (di cui imponibile Euro **2.990.000,00** ed IVA al 22% Euro **657.800,00**) per il periodo dal **01/07/2022 al 31/12/2024** Cod. **CIG 9025092D83** per la gara **affidamento del servizio di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale** di Genova la somma complessiva di **Euro 3.647.800,00** (di cui imponibile Euro **2.990.000,00** ed IVA al 22% Euro **657.800,00**), così suddiviso:

A) per il periodo **01-07-2022 – 31-12-2022** la somma di **Euro 729.560,00** (comprensivo di IVA al 22%) per disponibilità a Bilancio 2022 su Capitolo 30133 "controllo impianti termici" P.d.C. 1.3.2.99.999 Voc.di Spesa 629 prestazioni di servizi –C.d.C 2250-C.d.R 1102 (**Imp. 2022/1144**);

B) per il periodo **dal 1-1-2023 al 31-12-2023** la somma complessiva di Euro **1.459.120,00** (comprensivo di IVA al 22%) disponibile a **Bilancio 2023** come di seguito indicato:

- euro 1.000.000,00 su Capitolo 30133 "controllo impianti termici" Voc. Spesa 629 prestazioni di servizi. P.d.C 1.03.02.99.000 - C.d.C 2250-C.d.R 1102 (**Imp. 2023/257**);

-euro 459.120,00 sul capitolo 30131" informazione ed interventi in campo ambientale - servizi – finalizzati" Voc. Spesa 629 prestazioni di servizi. P.d.C 1.03.02.99.000 - C.d.C 2250-C.d.R 1102 (**Imp. 2023/258**);

C) per il periodo **dal 1-1-2024 al 31-12-2024** la somma complessiva di Euro **1.459.120,00** (comprensivo di IVA al 22%) disponibile a **Bilancio 2024** - stanziamenti di spesa approvati con DCC 108 del 22/12/2021 - come di seguito indicato:

- euro 1.000.000,00 su Capitolo 30133 "controllo impianti termici" Voc. Spesa 629 prestazioni di servizi. P.d.C 1.03.02.99.000 - C.d.C 2250-C.d.R 1102 (**Imp. 2024/63**) ;

-euro 459.120,00 sul capitolo 30131" informazione ed interventi in campo ambientale - servizi – finalizzati" Voc. Spesa 629 prestazioni di servizi. P.d.C 1.03.02.99.000 - C.d.C 2250-C.d.R 1102 (**Imp. 2024/64**);

6 - di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante l'impegno delle spese di pubblicità per un importo pari ad **Euro 10.000,00** al Capitolo 1830 "Spese Contrattuali e diverse" Pdc 1.3.2.16.1 del Bilancio 2021 "Servizi Amministrativi" v.c.e. 629 "Prestazioni di servizi" c.d.c 80 "Gare e Contratti" c.d.r. 1012;

7 - di impegnare l'importo di **Euro 600,00** per la corresponsione del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite bollettino MAV reso disponibile dall'Autorità in apposita area riservata del "Servizio Riscossione Tributi" – (Cod.Fiscale 97584460584) - Cod Benf 54181- per disponibilità finanziaria a Bilancio 2021 su Capitolo 30133 "controllo impianti termici" PdC 1 0 30 2 99 000 Voc.di Spesa 629 prestazioni di servizi -CdC 2250-CdR (IMP. 2021/16591);

8 - di accertare l'importo complessivo, calcolato in come da ex art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 di **Euro 40.365,00** come di seguito indicato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- **Euro 32.292,00** relativo all'incentivo inerente la quota del 80%, al Capitolo 50026 p.d.c. 143.5.99 "Gestione del Personale – Fondi Incentivanti Personali", P.d.C 3.5.99.2.1. del Bilancio 2021 (Acc.2021/2533) e contestualmente impegnare pari importo di euro **32.292,00** Capitolo 30133 "controllo impianti termici" P.d.C. 1.3.2.99.999 Voc.di Spesa 629 prestazioni di servizi – C.d.C 2250-C.d.R 1102 (Imp.2021/16594);

- **Euro 8.073,00** relativo all'incentivo all'innovazione la quota del 20%, al Capitolo 50070 p.d.c. 143.5.99 "Fondi innovazione", P.d.C 3.5.99.99.999 del Bilancio 2021 (Acc.2021/2534) e contestualmente impegnare pari importo di euro **8.073,00** 30133 "controllo impianti termici" P.d.C. 1.3.2.99.999 Voc.di Spesa 629 prestazioni di servizi –C.d.C 2250-C.d.R 1102 (Imp.2021/16596);

9 - di provvedere all'inoltro della presente provvedimento alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

10 - di inviare alla Stazione Unica Appaltante il presente atto per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;

11 - di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

12 - di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei Servizi, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell'incarico in argomento;

13 - di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili all'acquisto di servizi di cui al presente provvedimento;

14 - di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016 qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

15 - di stabilire che in caso di parità di punteggio totale, si procederà al sorteggio;

16 - di prendere atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000;

17 - di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle normative sulla Tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Ing. Massimiliano Varrucchi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-81

AD OGGETTO

APPROVAZIONE DISCIPLINARE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DOCUMENTI ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE di GENOVA - Cod. CIG 9025092D83.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE AMBIENTE

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI  
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  
TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

## INDICE

- Art. 1 – Obiettivi del servizio di controllo degli impianti termici
- Art. 2 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 3 – Importo a base di gara
- Art. 4 – Durata dell'affidamento
- Art. 5 – Tariffe delle ispezioni e contributi
- Art. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio
- Art. 7 – Attività ed oneri a carico del Comune di Genova
- Art. 8 – Predisposizione programma delle ispezioni
- Art. 9 – Obbligo di preavviso all' utente
- Art. 10 – Effettuazione delle ispezioni
- Art. 11 – Aggiornamento dell'archivio impianti
- Art. 12 – Strumentazione ed apparecchiature
- Art. 13 – Obbligo di assorbimento del personale
- Art. 14 – Personale addetto al servizio
- Art. 15 – Sicurezza - Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto
- Art. 16 – Responsabile di contratto
- Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 18 – Reperibilità
- Art. 19 – Variazione del servizio di controllo
- Art. 20 – Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
- Art. 21 – Responsabilità - Assicurazioni per danni a terzi
- Art. 22 - Presa d' atto delle circostanze e della natura del servizio
- Art. 23 – Esecuzione del servizio
- Art. 24 – Subappalto
- Art. 25 – Pagamenti
- Art. 26 – Revisione del corrispettivo contrattuale
- Art. 27 – Cauzione definitiva
- Art. 28 – Penali
- Art. 29 – Risoluzione del contratto
- Art. 30 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 31 – Continuità del servizio in caso di controversie
- Art. 32 – Controversie
- Art. 33 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
- Art. 34 - Sciopero del personale
- Art. 35 - Disposizioni varie

## **ART. 1 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Il Comune di Genova con l'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici si propone di proseguire nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 10/91, dal D.P.R. n. 412/93, dal D.P.R. 551/99, dal D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06, dal D.lgs 152/06, dal D.P.R. 74/2013 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, integrato dal Regolamento Regionale n. 5/2019.

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio comunale.

Il presente affidamento rientra nell'elenco di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici del Comune di Genova e le attività di verifica da compiere a partire dai verbali emessi in caso di assenza del responsabile alla visita ispettiva programmata e debitamente comunicata, ai sensi delle vigenti leggi e secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente capitolato.

Il servizio sarà svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. L'Appaltatore s'impegna ad osservare eventuali disposizioni successivamente emanate per la disciplina delle attività contrattuali, ad integrazione e/o modifica delle norme e regolamenti sopra citati.

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nella normativa vigente in materia, articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 192/05 (modificato dall'art. 2 comma 1 della L. 90/2013) e dall'allegato A del D. Lgs 192/05 (modificato dall'allegato A del Decreto del 22/11/2012) e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, integrato dal Regolamento Regionale n. 5/2019.

## **ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo complessivo a base di gara, ammonta a Euro 2.990.000,00 stimati ai soli fini dell'aggiudicazione, al netto dell'IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

L'importo contrattuale è da intendersi interamente a misura sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara di seguito indicati.

ispezioni impianti <100 kW	€ 77,00
ispezioni impianti =>100 kW < 350 kW	€ 180,00
ispezioni impianti => 350 kW	€ 205,00
rilievo temperatura	€ 60,00

Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

OPZIONE DI PROSECUZIONE per ulteriori 12 mesi € 1.196.000,00

Il numero presunto degli impianti presenti nel territorio del Comune di Genova è il seguente:

- Impianti con potenzialità minore o uguale a 35 kW ..... n. 138.000
- Impianto con potenzialità superiore a 35 kW ..... n. 5.359
- Impianto "a freddo" con potenzialità superiore a 12 kW ..... n. 2.592

In conformità di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale n.1 del 21/02/2018 e ss.mm., sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica e secondo le scadenze riportati nella tabella dell'allegato H del regolamento regionale n.1 del 21/02/2018 e ss.mm. (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 17 del citato Regolamento Regionale.

#### **ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La durata dell'affidamento del presente servizio è fissato in **due anni e sei mesi**, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione e presumibilmente dal 01/07/2022 al 31/12/2024.

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prosecuzione dell'affidamento del servizio sino ad un massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale fatta salva l'applicazione dell'art.106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (legge di stabilità).

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

#### **ART. 5 – TARIFFE DELLE ISPEZIONI E CONTRIBUTI**

Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite dall'allegato N del Regolamento Regionale n. 1/2018 integrato con il Regolamento Regionale n. 5/2019, in funzione del tipo di impianto e per fasce di potenza.

Gli importi dei contributi, a copertura dei costi di gestione del catasto, (c.d. "bollini") da corrispondere in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, sono stabiliti dall'art. 19 comma 2 Regolamento Regionale n. 1/2018 integrato con il Regolamento Regionale n. 5/2019, diversificati per fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto.

Gli importi non sono comprensivi di IVA.

#### **ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO**

L'affidatario è tenuto:

- a) a mettere a disposizione tecnici qualificati, in particolare:
- Almeno n. 6 ispettori che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 **del Regolamento del Comune di Genova per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici** approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i. Gli ispettori dovranno svolgere tutte le attività necessarie al controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nonché ai controlli tecnico documentali sui rapporti di controllo di efficienza energetica.
  - Un referente a cui affidare la responsabilità del servizio;
- b) all'effettuazione delle seguenti ispezioni sugli impianti con tecnici qualificati, secondo i criteri di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento Regionale n. 5/2019, per ogni anno (inteso composto di 12 mesi) di affidamento, alla verbalizzazione dei rilievi eseguiti e all'inserimento nel software gestionale AGIT o nel software gestionale che dovrà rispettare i requisiti indicati nell'allegato D e nel catasto regionale (CAITEL) suddivisi a seconda della fascia di potenza degli impianti:
- sugli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  - ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
  - ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla riga precedente, con anzianità inferiore a 15 anni;
  - ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
  - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
  - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
  - ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro-cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica;
  - numero di ispezioni come da allegato 2 – attività gestione assenti;
- c) all'effettuazione delle ispezioni aggiuntive a quelle previste al punto precedente, espressamente richiesti dalla stazione appaltante;
- d) ad inviare lettere raccomandate/PEC ai cittadini per la comunicazione relativa alla visita a domicilio per l'effettuazione dell'ispezione;
- e) ad aggiornare il catasto degli impianti termici;
- f) a censire il risultato delle ispezioni con formazione degli elenchi degli utenti che non hanno consentito il controllo del proprio impianto;
- g) all'effettuazione delle verifiche da compiere a partire dai verbali emessi in caso di assenza del responsabile alla visita ispettiva programmata e debitamente comunicata di cui al punto precedente che, in sintesi, riguardano:

- 1) l'esistenza del rapporto di efficienza energetica sul sistema informatico regionale a tal scopo utilizzato (CAITEL), con contestuale bonifica su CAITEL, ove necessario, dei dati risultanti dal software gestionale utilizzato dal comune (AGIT o altro) e reciproco riallineamento ("riconciliazione") del codice AGIT su CAITEL e del codice CAITEL su AGIT;
  - 2) la classificazione degli impianti, risultanti dalla verifica di cui al punto 1), mediante due elenchi da redigersi in base all'analisi delle indicazioni di compiuta giacenza del preavviso di ispezione, di ricezione della cartolina di ritorno in tempo utile, nonché in base ad eventuali note supplementari registrate da Multiservice S.p.A. (Ufficio Interfaccia) e riportate nel software gestionale utilizzato dal comune;
  - 3) la verifica – preventiva rispetto ad ulteriori comunicazioni – della residenza dei soggetti responsabili di impianti, che siano precedentemente risultati "assenti";
- h) all'effettuazione delle ispezioni sugli impianti la cui prima ispezione non è stata eseguita per assenza del responsabile con le modalità riportate sull'allegato 2 quale parte integrante del presente capitolato;
  - i) ad elaborare l'elenco dei soggetti inadempienti;
  - j) all'invio della lettera raccomandata di sollecito nei casi in cui non siano state risolte le inidoneità riscontrate nei tempi indicati;
  - k) a gestire le proroghe richieste dai responsabili degli impianti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
  - l) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi in tutti i condomini esistenti serviti da impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
  - m) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dell'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. per gli impianti termici civili obbligati;
  - n) all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 17 comma 3 del Regolamento Regionale n.1/2018 e s.m.i.;
  - o) ai controlli di accertamento delle seguenti tipologie di situazioni in materia di sicurezza ai sensi del D.M. 37/08;
    - le segnalazioni di presunte irregolarità che sono pervenute nel corso di ogni anno di durata del contratto 30 segnalazioni/anno;
    - le dichiarazioni di conformità relative a impianti termici che vengono depositate annualmente presso l'ufficio (45 verifiche/anno);
    - gli impianti che figurano nell'elenco che annualmente il distributore di gas invia al Comune ai sensi dell'art. 11.5 della Delibera n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (20 verifiche/anno);
  - p) allo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica per operatori del settore e informazione all'utenza nonché di supporto al personale dell'Ufficio Controllo Impianti Termici da svolgere presso la sede della Direzione Ambiente, in Genova – Via di Francia 1 secondo orari di presenza da concordare con il suddetto Ufficio in funzione delle esigenze operative del servizio;

- q) alla comunicazione di tutti gli elementi necessari all'aggiornamento del sito internet del Comune di Genova con le informazioni circa l'espletamento del servizio, l'effettuazione delle ispezioni, la modalità di consegna dei rapporti di controllo di efficienza energetica, eventuali FAQ e ogni altra informazione utile agli utenti e gli operatori del settore;
- r) a trasmettere al Comune di Genova, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata, su supporto informatico, delle attività svolte, come da allegato D;
- s) a costituire sul territorio del Comune di Genova una sede di lavoro dotata di uno sportello unico, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale al disbrigo delle pratiche, alla raccolta documentazione, al relativo aggiornamento informatico e alle relative informazioni attinenti al servizio;
- t) a istituire un numero Verde per le informazioni relative allo svolgimento del servizio affidato;
- u) ad assumere a tempo indeterminato il personale già alle dipendenze dell'attuale soggetto che svolge il servizio per conto del Comune di Genova, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa;
- v) a fornire i necessari materiali di consumo e ricambio per l'esecuzione del servizio;
- w) alla gestione a proprie spese delle controversie, con obbligo di riferire periodicamente agli uffici;
- x) ogni altro onere necessario al corretto espletamento del servizio;
- y) è compreso nel servizio la stipula di un contratto di manutenzione del software che preveda anche la possibilità di effettuare modifiche al software necessarie alla risoluzione di bugs, adeguamenti normativi, rispetto alle normative di privacy e sicurezza (AGID) e migliore funzionamento dello stesso. Le eventuali evolutive richieste dal Comune di Genova saranno concordate previa valutazione della miglior offerta;
- z) la società potrà offrire l'utilizzo di un software con caratteristiche funzionali equivalenti o migliorative al prodotto di proprietà dell'Ente (AGIT) che dovrà importare tutti i dati presenti su AGIT ed il Comune di Genova valuterà tale proposta;
  - aa) è compreso nel servizio la fornitura di un helpdesk applicativo agli utenti interni del Comune di Genova;
  - bb) al termine dell'appalto il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare all'Ente i sorgenti delle modifiche del software AGIT e le banche dati aggiornate e documentate; nel caso di offerta di un software alternativo il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare all'Ente le banche dati aggiornate e documentate dello stesso.

## **ART. 7 - ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA**

Il Comune di Genova si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- a) conferimento in uso del software condiviso con la Città Metropolitana di Genova denominato AGIT per la gestione degli impianti termici secondo le necessità evidenziate dall'espletamento del servizio e concordate tra le parti;
- b) l'Ufficio Controllo impianti termici della direzione Ambiente si occuperà dell'adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti ai controlli eseguiti dall'affidatario a seguito di non ottemperanza alle prescrizioni indicate sul verbale; l'Ufficio Certificazioni

impiantistiche si occuperà dell'emissione di tutti gli atti correlati con le verifiche effettuate ai sensi del D.M. 37;

- c) recepimento verbale di ispezione ai fini della determinazione della sanzione e iter sanzionatorio conseguente;
- d) acquisizione dell'importo della tariffa dovuta per le ispezioni con addebito e dell'importo dei contributi dovuti in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica (bollini);
- e) recupero crediti.

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento che non sono espressamente indicate, saranno a carico dell'affidatario.

## **ART. 8 – PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI**

Il programma dei controlli sarà concordato tra i responsabili di contratto e di servizio dell'attività di controllo degli impianti termici.

L'appaltatore dovrà preventivamente inviare con mezzo da concordarsi, per l'approvazione del Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato, il programma di effettuazione dei controlli.

Indicativamente, la tempistica da rispettare nello svolgimento del servizio, e quindi da considerare in sede di redazione dell'offerta tecnica-economica, è la seguente:  
nel corso di ogni anno:

- dal 15/4 al 15/11: ispezioni su impianti con potenzialità minore di 100 kW;
- dal 15/11 al 15/4: ispezioni su impianti con potenzialità maggiore e minore di 100 kW
- durante tutto l'anno: ispezioni su impianti di condizionamento estivo/invernale.

Eventuali variazioni dei tempi di attuazione del servizio riportati nel cronoprogramma di cui sopra dovranno essere esplicitate nel progetto di gestione del servizio ed approvate dal Comune di Genova.

L'appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione delle ispezioni secondo le seguenti priorità:

- a) impianti segnalati dal Comune;
- b) impianti da cui non sia pervenuta alcun rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) impianti per i quali in fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica siano emersi elementi di criticità;
- d) impianti sui quali siano state riscontrate anomalie nel corso di una precedente visita di controllo e che non risultino essere stati adeguati;
- e) impianti installati da oltre 15 anni;
- f) impianti per i quali sia giunta al Comune una segnalazione o denuncia da parte dei cittadini.

Per questi ultimi impianti l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una visita di controllo entro due mesi al massimo dalla richiesta del Comune.

## **ART. 9 - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'UTENTE**

Gli utenti saranno informati, a cura dell'affidatario, circa i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni per mezzo di raccomandata A.R. o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, (il cui schema sarà concordato con il Comune di Genova) che sarà trasmessa almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della verifica e dovrà recare data e orario (prevedendo una fascia oraria di non più di un'ora) della verifica, nonché l'eventuale importo degli oneri da versare.

L'affidatario del servizio dovrà servirsi tassativamente ed unicamente del circuito postale gestito da Poste italiane S.p.A. per il recapito delle lettere di comunicazione all'utenza e per il successivo ritiro in caso di mancata consegna diretta.

L'affidatario del servizio si deve impegnare a differire la data programmata per la verifica, qualora l'Utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica.

In ogni caso, su richiesta del Comune di Genova, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore dovrà costituire e mantenere presso di sé, per la durata dell'appalto, un archivio delle lettere inviate contenente le relative ricevute di ritorno.

Tutti gli oneri relativi all'invio delle lettere di avviso di controllo sono posti a carico dell'appaltatore.

## **ART. 10 – EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI**

Il personale incaricato del servizio di verifica dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione o di persona da lui delegata o comunque indicata.

Dette operazioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il verificatore procederà ad effettuare i controlli su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito verbale di visita di controllo per ciascuno dei generatori.

Al termine delle operazioni di ispezione il personale incaricato provvederà a redigere e sottoscrivere, in tre copie, il verbale di visita di controllo su apposito modulo conforme all'allegato L Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i., rilasciandone copia al responsabile dell'impianto o suo delegato.

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare le rimanenti due copie al responsabile del contratto. Il responsabile del contratto provvederà a sottoscrivere le copie onde attestare la validità dei dati tecnici riportati ovvero per avallare i motivi di mancata effettuazione delle misure.

Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato l'importo totale della spesa, dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali aggravii) ovvero, verificandosi il caso, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.

Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto per la climatizzazione (allegato I al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma del verificatore.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla verifica tutti i dati riportati nel relativo verbale ed contestuale pdf, nonché le risultanze di tutte le verifiche effettuate, dovranno essere inseriti nel catasto regionale degli Impianti Termici appositamente istituito dalla Regione Liguria; fino alla piena operatività del predetto catasto gli stessi dati dovranno essere inseriti nel database di gestione dati degli impianti termici in uso dal Comune di Genova; contestualmente all'inserimento l'appaltatore dovrà modificare, ove necessario, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, al responsabile e/o al proprietario dello stesso.

Nel caso che all'atto del controllo vengano riscontrate una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici o situazioni di possibile pericolo, dovranno essere seguite le procedure di cui all'art. 23 Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i.,

Qualora l'ispezione, debitamente concordata, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art 20 comma 14 del Regolamento Regionale n.1/2018 e sue s.m.i.,

Nessun compenso verrà corrisposto in caso di mancata effettuazione dell'ispezione.

I verbali di visita di controllo dovranno essere consegnati al Comune di Genova con cadenza mensile ed entro i primi dieci giorni solari del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le visite di controllo.

I modelli dei verbali dovranno essere stampati a cura e con onere di spesa a carico dell'appaltatore su carta chimica auto ricalcante ed in tre copie di colori diversi da concordare con il Comune.

## **ART. 11 - AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO IMPIANTI**

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente capitolato, l'affidatario usufruirà, unitamente al catasto regionale impianti termici, nel caso non utilizzi un software gestionale di cui all'art. 6 lettera Z, del software denominato AGIT condiviso dal Comune di Genova con la Città Metropolitana di Genova in virtù del protocollo di intesa approvato con D.G.C. n. 933 del 5.10.06, le cui specifiche sono contenute nell'Allegato 2 del presente Capitolato Speciale; l'affidatario dovrà rilasciare una liberatoria nella quale si impegna al corretto uso del programma stesso.

L'affidatario si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro dell'ufficio impianti termici e secondo le priorità indicate dall'ufficio stesso.

I dati contenuti nel software utilizzato per la gestione degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva del Comune di Genova anche in relazioni ad eventuali migliorie apportate allo stesso durante l'esecuzione del servizio.

L'affidatario del servizio è responsabile dell'archivio digitale/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. 10/91, del D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., del DPR 74/2013 e del Regolamento Regionale n.1/2018, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Genova oggetto dell'affidamento e reperiti, a cura dello stesso affidatario del servizio, da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

Ogni adeguamento, modifica, o potenziamento e comunque quant'altro dovesse rendersi necessario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Genova e sarà a completo carico della ditta affidataria.

L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati contenuti nel software utilizzato, dati che rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Genova.

Alla scadenza dell'appalto, anche anticipata, l'affidatario consegnerà all'Amministrazione Comunale tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti (la riconsegna dei dati deve avvenire attraverso un formato che sia compatibile con i software gestionali in uso dall'ente), senza oneri per il Comune e comunque senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento l'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento.

## **ART. 12 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE**

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal D.P.R. 412/93 modificato e integrato dal D.P.R. 551/99 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche e da ogni altra norma ad esse riconducibili.

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso il concessionario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'affidatario dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell'affidatario le spese occorrenti all'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere

sottoposte periodicamente, a cura dell'affidatario, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti devono essere messi a disposizione del Comune di Genova entro 15 giorni dall'effettuazione o comunque dalla richiesta.

### **ART. 13 - OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2011 nei limiti indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa e al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, l'aggiudicatario è obbligato a riassorbire gli addetti che operavano per l'appaltatore uscente già affidatario del servizio, di cui all'allegato al presente documento, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

### **ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'affidatario deve assicurare che il servizio sia sempre svolto esclusivamente con personale proprio o di eventuale ditta subappaltatrice e in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dall'art. 3 del Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

L'affidatario si obbliga inoltre a adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità della convenzione.

L'affidatario provvederà a dare comunicazione al Comune di Genova – Direzione Ambiente, dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale dell'amministrazione comunale fino ad un massimo di 2 unità per corso.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune di Genova – Direzione Ambiente, i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di riconoscimento e copia dei titoli professionali posseduti, provvederà altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

### **ART. 15 – SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza per interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario: tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono pertanto a carico della ditta aggiudicataria, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri

dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un Piano di Sicurezza afferente l'esercizio dell'attività svolta. Tale documento dovrà essere consegnato alla Civica Amministrazione prima della stipula del contratto.

#### **ART. 16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO**

L'affidatario s'impegna a designare, a totale suo carico, una persona responsabile del Contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto.

Tra i compiti affidatigli, a titolo meramente esemplificativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate col Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto, e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate; in caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

#### **ART.17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento delle prestazioni dell'affidatario saranno seguiti e controllati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente o suo delegato.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa eccepire alcunché, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I controlli da parte del Comune di Genova e le eventuali prescrizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente non sollevano l'affidatario dalle proprie

responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento/ alle migliori offerte in sede di gara o al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 28.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

#### **ART.18 - REPERIBILITA'**

L'affidatario dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del contratto o di suoi delegati dotandoli di telefono cellulare in modo tale che siano contattabili in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'affidamento.

#### **ART.19 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO**

L'affidatario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti.

Ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Responsabile della Direzione Ambiente o suo delegato e che questi gli abbiano ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato.

In particolare i dati relativi al numero degli impianti termici nel Comune di Genova riportati all' art. 6 del presente Capitolato debbono intendersi puramente indicativi, non vincolanti e suscettibili, nel corso dell'espletamento del servizio, di variazioni in aumento o in diminuzione, senza che per questo l'affidatario possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.

#### **ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI**

L'affidatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'affidatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

L'affidatario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'affidatario è unico responsabile per tutti gli operatori dallo stesso impiegati.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta alla Ditta in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione potrà essere richiesta dalla Direzione Ambiente.

## **ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI**

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto.

Ogni conseguente responsabilità che derivasse alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un'adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Ambiente.

## **ART. 22 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO**

L'affidatario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

L'affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell'estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata l'affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

L'affidatario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse l'affidatario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

## **ART. 23 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidatario si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte. Il servizio sarà espletato così come previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche, dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i., dal DPR 74/2013 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018 vigenti in materia.

L'aggiudicatario dovrà conformare la propria attività alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

I tecnici verificatori dovranno esibire, prima dell'inizio delle operazioni di verifica, il tesserino di riconoscimento.

Il personale addetto alle verifiche dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dal responsabile dell'impianto soggetto a verifica purché strettamente inerenti il servizio; non potrà dare alcuna informazione, sotto alcuna forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

L'affidatario sotto la propria responsabilità, si deve impegnare affinché il proprio personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguroso e corretto osservando norme comportamentali consone al compito assegnato e ciò anche a tutela del Comune di Genova.

## **ART. 24 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di subappalti, di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, decorrono 15 giorni perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra le motivazioni potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni (servizi, forniture e lavori) oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105 comma 18 del D Lgs. n. 50/2016, senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato

## **ART. 25 – PAGAMENTI**

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'Appaltatore e ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme.

L'Impresa aggiudicataria emetterà fattura, correttamente intestata a Comune di Genova – Direzione Ambiente, a cadenza trimestrale con l'indicazione dettagliata del servizio prestato. L'importo della fattura sarà determinato sulla base del numero di ispezioni effettuate.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A., del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 19/04/2017 n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016", sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia Servizi S.p.A

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

## **ART. 26 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Ai sensi del disposto dell'art 106 del D.Lgs 50/2016, si procederà, su richiesta dell'aggiudicatario, alla revisione del prezzo, a seguito di apposita istruttoria ed autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

## **ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs 50/2016 la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi a essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs 50/2016, qualora in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45011, potrà essere presentata una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto con progressivo svincolo nelle modalità previste dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all'esercizio l'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamato, fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

## **ART. 28 – PENALI**

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il Direttore dell'esecuzione del Contratto, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.

La Civica Amministrazione, a tutela del servizio disciplinato dal presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancata esecuzione del numero di verifiche richiesto ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato, il Comune di Genova applicherà una penale pari a euro 200,00 per ogni verifica non effettuata

- in caso di ritardata trasmissione del report trimestrale di cui all'art. 6 lett. r): euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- in caso di assenza del personale dell'appaltatore nei giorni concordati, presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici: euro 100,00 per ogni ora di assenza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste.

La SA, si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento del valore del servizio; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla cauzione definitiva oppure verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

## **ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di difformità del servizio rispetto al presente Capitolato, il Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con PEC, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addvenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al Soggetto aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

g) In ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- 1) applicazioni delle penali previste al precedente articolo per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali.
- 3) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'impresa appaltatrice per porre fine all'inadempimento;
- 4) interruzione non motivata del servizio;
- 5) gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di decadenza dalla concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **ART. 30- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **ART. 31- CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE**

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'affidatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente.

L'affidatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Committente.

### **ART. 32 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **ART. 33 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA**

L'affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso.

Tutti i documenti, dichiarazioni analisi fumi, verbali di verifica e quant' altro prodotto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà del committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

L'affidatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

#### **ART. 34 - SCIOPERO DEL PERSONALE**

In caso di sciopero l'affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall'affidatario alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno sette giorni.

#### **ART. 35 - DISPOSIZIONI DIVERSE**

Nel caso in cui i tecnici appartenenti alla Ditta si rechino presso utenti non in possesso di un impianto termico così come definito dalla vigente normativa e pertanto non assoggettabile a verifica, la Ditta non potrà pretendere alcun pagamento per la verifica effettuata.

#### **ALLEGATI**

- 01\_Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i.
- 02\_Modalità gestione ispezioni per gli impianti termici il cui responsabile sia risultato assente
- 03\_Specifiche SW
- 04\_Elenco nominativo personale dedicato del precedente gestore
- 05\_Reg. Regionale n. 1 del 28/2/2018 integrato con Reg. Regionale n. 5 del 14/10/2019
- 06\_Allegato D contenuti relazione trimestrale
- 07\_Software CAITEL – manuali

# **Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i.**

## **Art. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi circa lo stato di manutenzione e di esercizio, nonché circa il rendimento di combustione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale, in attuazione dell'art. 31 della Legge 9.1.1991 n. 10 e dell'art. 11 commi 18-20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412.

Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione di apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo da attività imprenditoriali.

Non sono soggetti ai controlli di cui al presente Regolamento i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido gassosi comunemente commercializzati.

## **Art. 2**

### **OBBLIGHI E FACOLTA' DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993, regolamento di attuazione della Legge 10/1991, si intende per soggetto responsabile di un impianto termico:

1) per impianti con potenza nominale inferiore a 35 Kw:

1.1. è responsabile dell'esercizio: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

1.2. è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; c) il terzo, se delegato quale responsabile della manutenzione: in tal caso il suo nominativo dovrà essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione.

2) Per impianti con potenza nominale superiore od eguale a 35 Kw:

2.2. è responsabile dell'esercizio della manutenzione e delle verifiche periodiche; a) il terzo, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere registrato sul libretto di centrale, che dovrà

altresì contenere la sua firma per accettazione; b) l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile; c) i proprietari dell'immobile, qualora non abbiano nominato un amministratore né delegato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili di impianto di potenza superiore od eguale a 35 Kw avevano facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il 31.7.1998, apposita dichiarazione con assunzione di responsabilità attestante il rispetto da parte dell'impianto stesso delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ultima verifica effettuata; i soggetti responsabili di impianti con potenza inferiore a 35 Kw hanno la facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il termine del 31.7.2000, la dichiarazione di cui al comma precedente.

Detti responsabili saranno soggetti a controlli a campione della regolarità delle dichiarazioni, senza alcun onere a loro carico.

I responsabili di impianti che non avranno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui sopra entro i limiti previsti saranno assoggettati al controllo d'ufficio con addebito delle relative spese a loro carico.

### **Art. 3**

#### **REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEI VERIFICATORI**

Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dalla Legge 46/1990 per il responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve:

essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;

ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;

ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);

ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,

di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/1990;

ovvero essere in possesso di conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 1, con esperienza operativa nell'ambito del progetto L.S.U. per un periodo non inferiore a mesi sei nel settore impianti termici dell'ente – ovvero aver superato un corso di riqualificazione professionale della durata di almeno 300 ore del settore specifico, riconosciuto dall'ente;

ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.

In genere l'incarico di verificatore può venir riconosciuto dall'ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 art. 11 del D.P.R. 412/1993.

#### **Art. 4**

##### **CONTROLLI A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: ONERI**

I controlli a campione di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante versamenti a titolo di rimborso spese corrisposti da tutti i soggetti responsabili di impianto contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista.

I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione della potenza dell'impianto installato.

Inoltri controlli potranno essere richiesti dai cittadini per verificare i propri impianti dietro il pagamento dei compensi come da articolo 16 c. 2, senza che da detti controlli possano scaturire sanzioni di alcun tipo. Così pure non potranno essere comminate sanzioni dal momento della richiesta di questo tipo di verifica sino alla sua effettuazione e al periodo concesso nel caso di eventuali riparazioni e/o adeguamenti.

#### **Art. 5**

##### **EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI**

I controlli a campione e/o d'ufficio saranno effettuati previo preavviso da parte del Comune o dell'organo da questo incaricato della verifica, al responsabile dell'impianto, ovvero, in caso di condomini, ai relativi amministratori e/o proprietari dello stabile in cui è ubicato l'impianto: si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile dell'esercizio e/o manutenzione dell'impianto stesso.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/1993, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, al medesimo verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare del richiedente comporterà l'applicazione della relativa tariffa, stabilita nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 4.

In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto di impianto o di centrale.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, senza che questi nel abbiano data tempestiva comunicazione al soggetto che ha inviato il preavviso, essa verrà reiterata previo ulteriore preavviso ed ai medesimi verrà addebitata una ulteriore somma pari al 50% (cinquanta per cento) del rimborso spese dovuto per il controllo d'ufficio, come previsto dalla apposita deliberazione in materia.

L'esecuzione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliare avverrà di norma con il consenso ed in presenza degli occupanti delle stesse e/o di loro rappresentanti all'uopo delegati,

Il personale incaricato dei controlli sarà munito di apposita certificazione della Civica Amministrazione attestante tale qualità.

In caso di opposizione alla effettuazione dei controlli da parte degli occupanti delle dette unità immobiliari e di segnalazioni e/o sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza si inviterà il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica), cui va incontro ove persista nel rifiuto.

Ove detto titolare persista nel rifiuto verrà provveduto ad inviare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

## **Art. 6**

### **I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI**

I controlli a campione sulle autocertificazioni previste dal D.P.R. 412/1993 per la fase transitoria di applicazione della normativa in materia, verranno effettuati mediante la seguente procedura:

invio tramite lettera raccomandata a.r. da parte dell'organo di verifica della comunicazione della data e dell'ora (presumibile) in cui sarà effettuata la visita di controllo da parte dei verificatori, senza onere a carico dell'interessato;

ad avvenuta ricezione dell'avviso in questione e trascorso il tempo indicato per eventuali indicazioni contrarie da parte dell'utente da visitare, effettuazione del sopralluogo e compilazione del "Verbale di visita di controllo" redatto in triplice copia, di cui una sarà rilasciata al termine del sopralluogo stesso al responsabile dell'impianto, che controfirmerà per ricevuta;

ove a seguito della verifica venissero rilevate anomalie dell'impianto, derivanti da cause sia impiantistiche che manutentive, e quindi lo stesso risultasse non a norma rispetto alle disposizioni in materia, verranno prescritte dal verificatore le operazioni manutentive da compiersi e verrà concesso al responsabile dello stesso un lasso di tempo, commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto stesso;

ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'ufficio competente del Comune nei termini assegnati apposita idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso;

decorsi i termini assegnati senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del soggetto a ciò obbligato, si procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile dell'impianto di cui sopra, unitamente a personale dell'ufficio comunale competente, munito dei poteri di verbalizzare le inosservanze, ed all'eventuale contestazione al predetto responsabile delle violazioni amministrative previste dall'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9.1.1991 n. 10, tramite il "Verbale di accertamento e contestazione" senza pregiudizio della eventuale richiesta all'Autorità competente della disattivazione dell'impianto stesso;

l'invio della documentazione comprovante la avvenuta messa a norma degli impianti non precluderà comunque all'organo di controllo di effettuare verifiche a campione;

ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona eventualmente obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa: in caso contrario il verbale in questione dovrà essere notificato agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ovvero entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

## **Art. 7**

### **CONTROLLI D'UFFICIO**

Qualora i responsabili degli impianti abbiano omesso la presentazione delle autocertificazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, conclusa la relativa fase transitoria di cui sopra, il Comune di GENOVA attiverà il controllo d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

preavviso della visita di controllo con raccomandata a.r. indicante il giorno e l'ora presunta della visita di controllo, con allegato modulo di c/c postale per il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione quale rimborso spese;

compilazione del verbale di visita di cui al precedente art. 6 e verifica dell'avvenuto pagamento della somma di cui sopra;

nel caso in cui il controllo abbia un esito negativo, si procederà come previsto al precedente art. 6.

ove non venisse provveduto da parte del responsabile dell'impianto al versamento della tariffa sopra citata entro il termine indicato, verrà inviato successivamente un ulteriore sollecito di pagamento e se del caso verrà provveduto al recupero della somma dovuta secondo le apposite indicazioni della relativa delibera di approvazione.

## **Art. 8**

### **OPERAZIONI DI CONTROLLO**

Le verifiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento verranno effettuate dal soggetto all'uopo incaricato dalla Civica Amministrazione e con le seguenti modalità:

1) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;

verrà verificato in particolare:

le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

la regolarità delle operazioni di manutenzione;

la corretta conservazione, tenuta e compilazione del libretto di centrale e/o di impianto;

che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.

Dovrà essere resa disponibile al verificatore la seguente documentazione:

documentazione attestante la sicurezza contro incendi ed esplosioni (per potenze superiori a 100.000 Kcal/h CPI o NOP);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla sicurezza degli apparecchi a pressione (ISPEL);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (per potenze superiori a 200.000 Kcal/h fotocopia del patentino 2 grado abilitazione conduzione impianti termici);

2) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e dal D.P.R. 412/1993, dei seguenti parametri:

tipo di combustibile;

potenza termica del focolare (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996);

temperatura dei fumi all'uscita del generatore;

temperatura aria comburente;

percentuale di anidride carbonica nei fumi all'uscita del generatore;

numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;

percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria come indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore;

perdita di calore sensibile nei fumi;

rendimento di combustione del generatore.

Verrà inoltre verificato, limitatamente alle parti visibili o comunque controllabili con gli strumenti di usuale dotazione:

stato delle coibentazioni;

stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;

sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre:

nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 KW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale e verranno apposti in calce timbro e firma del verificatore;

nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 35 KW verranno solamente apposti sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore.

Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore non proseguirà oltre nella verifica, procedendo peraltro a redigere il verbale di visita e di contestazione, ed a successivamente informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione del verbale di visita che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione.

#### **Art. 9**

#### **ULTERIORI PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI**

Qualora nel corso delle verifiche, di cui agli articoli precedenti, si rilevino situazioni di grave pericolosità, il verificatore dovrà ammonire il responsabile dell'impianto in ordine alla pericolosità rilevata ed al rischio per la sicurezza derivante dall'uso dell'impianto stesso, segnalando tempestivamente la situazione all'autorità competente per i provvedimenti del caso: potrà inoltre richiedere in caso di necessità l'intervento dei competenti organi di distribuzione del gas per la eventuale disattivazione dell'impianto.

Inoltre:

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dalla apposita deliberazione della Giunta Comunale.

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione all'Autorità competente; - qualora il responsabile di impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione alla civica Amministrazione per gli atti conseguenti.

## **Art. 10**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 10/1991 è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.

Esso è costituito dalle disposizioni di cui agli artt. 5-IV comma, 17-III comma, 34,35 e 36 della Legge predetta.

Le disposizioni implicanti l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli artt. 34. 35 e 36.

Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'art. 31 – commi 1 e 2 della Legge 10/1991 (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).

La violazione a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, comminata dal Prefetto, non inferiore ad un milione e non superiore a cinque milioni.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, vale a dire L. 1.666.670, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.

Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte di soggetti contravvenuti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, il Comune si atterrà al seguente prospetto, contenente una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

#### PROSPETTO DI RIFERIMENTO PER LE SANZIONI

POTENZIALITA' IMPIANTO	
<58 KW	58-350 KW

>350 KW

A) Libretto impianto o centrale

1. Mancanza del libretto di centrale 1.000.000 e/o d'impianto ovvero mancanza o incompletezza dei dati, delle anno- tazioni, delle firme e di quant'altro concernente la manutenzione ordi- naria e straordinaria dell'impianto e delle verifiche periodiche come da allegati G ed F del DPR 412/93	£ 200.000	£ 500.000	£
---	-----------	-----------	---

2 .Mancanza di identificazione del 300.000 responsabile di impianto o degli altri elementi di identificazione del- l'impianto o dei suoi componenti	£ 50.000	£ 150.000	£
---	----------	-----------	---

3. Mancanza esposizione di tabella 300.000 indicante periodo annuale di eserci- zio, orario di attivazione giornaliera e generalita' di indentificazione del responsabile di impianto, ovvero incompleta compilazione della stessa	£ 50.000	£ 150.000	£
--	----------	-----------	---

*B) Parametri di analisi*

1.Rendimento sotto ai limiti di Legge 1.000.000	£ 150.000	£ 500.000	£
--	-----------	-----------	---

2. Altri parametri di analisi (Co2, 600.000 Bacharach, ecc.)oltre i limiti consentiti dalla Legge	£ 100.000	£ 300.000	£
--	-----------	-----------	---

*C) Altri parametri*

1.Stato scadente canna fumaria 400.000	£ 100.000	£ 200.000	£
---	-----------	-----------	---

2.Stato scadente delle coibentazioni 200.000	£ 50.000	£ 100.000	£
---	----------	-----------	---

3.Verifica negativa della temperatura 400.000 interna dei locali	£ 100.000	£ 200.000	£
--	-----------	-----------	---

4.Verifica negativa aerazione locali 400.000	£ 100.000	£ 200.000	£
---	-----------	-----------	---

5.Verifica negativa dei dispositivi di 200.000 regolazione e controllo	£ 50.000	£ 100.000	£
6.Attivazione dell'impianto fuori dai 200.000 periodi consentiti dalla Legge	£ 50.000	£ 100.000	£

**Art. 11**  
**NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà comunque riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991 ed al D.P.R. 412/1993 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

"B"

n.ordine	VERIFICHE	Costo singola verifica £	TARIFFA
1 13.000**	Per impianti di potenza <35kw autodichiarati		10.000* -
2	Per impianti di potenza <35kw non autodichiarati		88.000
3	Per impianti di potenza compresa tra 35kw e 58 kw		180.000
4	Per impianti di potenza di >58kw e < di 350kw		280.000
5	Per impianti di potenza di >350kw		390.000
6	Per verifica caldaie aggiuntive nell'impianto	a caldaia	120.000
7	Per verifica temperatura ambiente		76.000

\* sino al 31.07.2000;

\*\* successivamente per il biennio 2000/2002.

## **INTEGRAZIONE DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.**

Integrazione approvata con deliberazione C.C. n. 191 del 17.12.2002 in vigore dal 18 gennaio 2003

### **Art. 12**

#### **CAMPAGNE INFORMATIVE**

Onde consentire la più capillare possibile informazione all'utenza e rendere più chiare e trasparenti per i cittadini le procedure, la Civica Amministrazione, direttamente e/o a mezzo dell'affidatario del servizio di controllo degli impianti termici, provvede, all'inizio di ogni biennio di verifica, a realizzare campagne informative per gli utilizzatori di impianti termici, aventi potenzialità inferiori a 35kw, sulle disposizioni legislative in materia, sulla possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva dei controlli stessi, sugli obblighi dell'utente in merito alle manutenzioni ed alle verifiche agli impianti ed in ordine ai compiti di controllo della Civica Amministrazione.

Tali campagne potranno essere svolte sia sulla stampa cittadina, che con sistemi multimediali e/o tramite diffusione di depliant illustrativi e comunicazioni dirette all'utenza.

L'attivazione di dette campagne avverrà senza aggravio di costi per la Civica Amministrazione, così come precisato al punto 3 ter della parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 dell' 1.10.2002 immediatamente eseguibile.

## **MODIFICA DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.**

Modifica approvata con deliberazione C.C. n. 102 del 04.11.2003 in vigore dal 18 novembre 2003

Art. 4 comma 2: "I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione dell'impianto installato salvo quanto

previsto al comma successivo per gli impianti aventi potenza nominale inferiore ai 35 Kw"

Art. 4 comma 3: " I responsabili di impianto di potenza nominale inferiore ai 35 Kw che, pur non avendo inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al primo comma, nel corso della visita di controllo conclusa in assenza di irregolarità rilevate, dimostreranno documentalmente, con il libretto di impianto di aver provveduto entro il biennio prescritto alla manutenzione annuale e all'analisi dei fumi biennale con esito conforme alla normativa vigente, verseranno a titolo di rimborso spese per i controlli dovuti, un importo pari al doppio di quello relativo al primo comma."

Art. 12 comma 1: "dopo le parole "inferiori a 35 Kw" aggiungere "esclusi gli apparecchi indicati al secondo e terzo capoverso dell'art. 1".

## **Modalità operative adottate - assenti anno 2021**

### **FASE 1) ESTRAZIONE MENSILE DELL'ELENCO ASSENTI DAL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE, VERIFICA PER OGNI CODICE DELLA PRESENZA DI CERTIFICAZIONE SU CAITEL, RICONCILIAZIONE IN CAITEL E TRASCRIZIONE DEL CODICE CAITEL NEL SOFTWARE GESTIONALE**

Ogni mese una risorsa della ditta effettuerà l'estrazione dal software gestionale utilizzato dal comune (AGIT o altro), dalla sezione relativa alla Programmazione verifiche – Verifiche - Esecuzione, dell'elenco degli utenti risultati assenti nel corso del mese di riferimento. Tale elenco verrà dunque esaminato dettagliatamente al fine di identificare gli impianti in possesso di regolare certificazione e quelli non certificati, distinguendo i casi in cui il cui responsabile abbia preso contatti con la Società tramite il numero verde, a seguito del ritrovamento del verbale d'assenza.

Per ogni codice presente nell'elenco estratto, verrà effettuata una ricerca su CAITEL indicando l'indirizzo dell'impianto nella sezione "Gestione impianti / Gruppi omogenei" al fine di individuare il codice CAITEL corrispondente; una volta individuato, si procederà con l'esame della scheda CAITEL corrispondente, al fine di verificare la corrispondenza con il nominativo del responsabile, la protocollazione e la validità della certificazione per il periodo di interesse. Per tutti gli impianti individuati su CAITEL si procederà inoltre alla riconciliazione, al fine di associare all'impianto registrato sul Catasto Regionale anche il codice del software gestionale, attraverso l'apposita funzione presente in CAITEL, nella sezione "Gestione gruppi omogenei / macchine". Il codice CAITEL verrà dunque riportato nel software gestionale, in corrispondenza della stringa relativa all'ispezione, nello spazio dedicato alle note. Infine la Ditta verificherà la correttezza dell'indirizzo presente in CAITEL ed effettuerà le opportune correzioni, ove necessario.

Tutti gli impianti certificati saranno esclusi dalle ispezioni, mentre i non certificati verranno ulteriormente lavorati al fine di elaborare gli elenchi utili alla programmazione delle seconde visite ispettive.

### **FASE 2: VERIFICA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA, CON INDIVIDUAZIONE DEL RITIRO IN TEMPO UTILE ED ANALISI DELLE NOTE RIPORTATE NEL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE**

L'elenco ottenuto verrà dunque integrato con le informazioni relative alla ricezione del preavviso di ispezione: la Ditta procederà all'estrazione dell'elenco degli assenti dal software gestionale utilizzato dal comune (nell'eventualità in cui si utilizzi AGIT, l'estrazione avverrà dalla sezione "Programmazione verifiche – Invia lettere – Inserimento", per esportare le informazioni relative alla data di ricezione della raccomandata o della tornata lettera. L'elenco così estratto sarà associato, tramite comparazione del codice software gestionale, a quello elaborato nella prima fase del lavoro, andando ad aggiungere al precedente file le due colonne contenenti rispettivamente l'informazione

circa la presenza di ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata o di tornata lettera e la relativa data, al fine di verificare il ritiro in tempo utile (almeno 5 giorni prima dell'ispezione).

Una volta completato l'esame sopra descritto, l'elenco degli impianti verrà suddiviso in due filiere distinte, a ciascuna delle quali corrisponderà una procedura operativa:

1. Ispezione "standard": per tutti i codici per i quali risulta non ritirato il preavviso di ispezione (tornata lettera o ritiro non in tempo utile).
2. Ispezione "ripetuta per assenza": per gli impianti i cui responsabili hanno ritirato l'avviso di ispezione in tempo utile ed erano quindi informati della verifica.

Successivamente la Ditta provvederà ad esaminare le eventuali note associate agli impianti presenti nell'elenco, riportate dall'ufficio interfaccia a seguito di contatti con l'utente attraverso lo sportello o il numero verde, al fine di valutare eventuali informazioni utili. È infatti prassi concordata con l'Ente considerare "giustificati" gli assenti che, a seguito del rinvenimento del verbale rilasciato dalla Ditta, contattino la Società per comunicare le motivazioni dell'assenza e si rendano disponibili per un nuovo controllo.

Le due filiere di programmazione saranno quindi così aggiornate:

1. ispezioni "standard": per tutti gli impianti che riportano note giustificative dell'assenza e/o presentano raccomandata ritirata oltre il tempo utile o tornata lettera
2. ispezioni "ripetute per assenza": per tutti gli assenti "non giustificati", con raccomandata ritirata in tempo utile.

### **FASE 3) PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI**

I due elenchi derivanti dalle lavorazioni di cui sopra saranno dunque trasmessi all'ufficio programmazione dove una risorsa si occuperà di redigere un programma di ispezioni dedicato.

Una volta organizzata la programmazione, saranno importati nel software gestionale, i codici degli impianti oggetto di verifica, per consentire all'Ente di effettuare il controllo anagrafico al fine di avere conferma del residente. Una volta completato il controllo anagrafico, la Ditta effettuerà un'estrazione degli impianti programmati, per poter eseguire un confronto, rispetto al precedente file, sul nominativo del responsabile: nel caso in cui per un'ispezione "ripetuta per assenza" venga riscontrato un nuovo residente, si procederà alla ricollocazione dell'ispezione nella filiera delle ispezioni standard; qualora invece non risultino residenti all'indirizzo dell'impianto si procederà eliminando l'ispezione dalla programmazione.

Il file di programmazione, verificato e corretto, verrà inviato all'Ente, il quale provvederà alla protocollazione degli avvisi ed all'inserimento dei numeri di protocollo all'interno del file di programmazione.

Una volta ricevuto dall'Ente il file contenente il protocollo, una risorsa della Ditta provvederà alla stampa delle lettere in triplice copia; per le verifiche standard verrà riportata sul retro della lettera anche l'informativa relativa alla privacy, mentre per le ispezioni ripetute per assenza, poiché

l'informativa relativa alla privacy è già stata inviata con il precedente preavviso, verrà stampata solo la lettera contenete gli estremi dell'appuntamento.

A seguire le lettere saranno consegnate in Comune per la firma e la successiva notifica tramite messo comunale.

#### **FASE 4) ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI**

La Ditta dedicherà uno o più ispettori, in base alle necessità operative, all'esecuzione delle due filiere di controlli.

Le verifiche saranno eseguite in conformità con quanto previsto dalla normativa UNI 10389 e saranno applicati gli oneri stabiliti dal Regolamento Regionale n.1/2018:

1. Ispezione standard:
  - a. su impianto non certificato: oneri € 150,00
  - b. su impianto certificato: nessun onere
  - c. assente: nessun onere
2. Ispezione ripetuta per assenza
  - a. su impianto non certificato: oneri € 300,00
  - b. su impianto certificato: oneri € 150,00
  - c. assente: oneri € 300,00

#### **FASE 5) CARICAMENTO DEI VERBALI NEL SOFTWARE GESTIONALE UTILIZZATO DAL COMUNE (AGIT O ALTRO) E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

Tutti i verbali di visita di controllo compilati dagli ispettori saranno validati dal responsabile del progetto e caricati nel software gestionale, da una risorsa della Ditta, che avrà cura di mettere in evidenza gli oneri attribuiti e la tipologia di ispezione

Qualora in sede di verifica vengano rilevate dall'ispettore delle non conformità, l'ufficio anomalie si occuperà di gestirne l'iter di risoluzione, esaminando e registrando la documentazione ad esse relativa e provvedendo, in caso di mancato adeguamento entro i limiti temporali fissati, a predisporre l'invio dei solleciti.

# **SPECIFICHE SW**

## **1 Caratteristiche di Agit**

### **1.1 Agit**

Agit è un prodotto creato ad hoc per gestire le problematiche dell'ufficio impianti termici installato e funzionante presso:

- l'Amministrazione provinciale di Genova (210.000 Impianti gestiti su 66 Comuni).
- l'Amministrazione comunale di Savona. (25.000 Impianti gestiti).
- Le società appaltatrici delle predette amministrazioni con il compito di inserimento dati, ed esecuzione dei controlli di legge.

Il progetto Agit è iniziato negli ultimi mesi del 2001 ed è diventato operativo con la disponibilità del prodotto a fine 2002. Il prodotto ormai operativo da due anni viene continuamente aggiornato in base alle specifiche esigenze dei clienti.

L'analisi e lo sviluppo di Agit ha tenuto conto delle seguenti leggi di riferimento in materia di Impianti Termici:

- Legge 10/91.
- D.p.r 412/93
- D.p.r.551/99

### **1.2 Comitato di utenti Agit**

Agit oltre ad essere un prodotto vuole essere un progetto condiviso da una serie di amministrazioni che formano il comitato di utenti. Ogni modifica o aggiunta al pacchetto richiesta da un'amministrazione viene proposta a tutte le altre amministrazioni, che possono suggerire ulteriori modifiche o adeguamenti. La nuova funzionalità sviluppata viene successivamente installata a tutte le amministrazioni richiedenti.

### **1.3 Obiettivo del documento**

Obiettivo di questo documento è dettagliare le specifiche tecniche del prodotto Agit .

## 2 Le funzionalità di Agit

Di seguito un riassunto della principali funzioni del programma con i punti qualificanti rispetto alle attività svolte dall'ufficio impianti termici.

### 2.1 Catasto impianti termici – Gestione Impianti e Schede Impianto

Questa sezione del programma prevede la gestione degli Impianti e delle Schede Impianto.

#### Impianto

Per Impianto si intende una locazione fisica precisa, individuata in modo univoco da un toponomastico formato da nove informazioni differenziate (Via, Comune, Civico, Lettera, Interno, Bis/Ter/Quater, Piano, Scala, Nome Impianto). Agit implementa un controllo di consistenza che assicura l'univocità del toponomastico di ogni impianto rispetto alle informazioni precedentemente descritte.

Nella locazione fisica descritta dall'impianto può essere presente o meno un impianto soggetto al controllo dell'ufficio impianti termici. Questa informazione è descritta dallo stato impianto che può essere:

- Attivo, e quindi soggetto a controlli.
- Disattivato.
- Non soggetto a D.P.R. (esempio stufa a legna).
- Sconosciuto.
- Verificato inesistente.

Lo stato impianto distingue locazioni fisiche in cui è possibile vi sia un impianto (impianto presunto) da locazioni in cui è stato verificato lo stato dell'impianto.

Lo stato serve per distinguere i luoghi fisici in cui si presume ci sia un impianto, importati da altri database (Tarsu, Aziende del Gas, elenco capi famiglia, ecc.) , da luoghi fisici in cui è stato verificato che l'impianto esiste.

Ogni impianto può avere un codice impianto centralizzato ad esso associato (codice impianto master) e pertanto l'impianto è afferente ad un impianto centralizzato. Con questo attributo Agit gestisce gli ex impianti afferenti che diventano autonomi o impianti autonomi che diventano afferenti ad un impianto centralizzato.

Ogni impianto è poi caratterizzato da una tipo che descrive la tipologia della locazione fisica in cui è presente l'impianto:

- Centralizzato condominio.
- Autonomo.
- Ufficio.
- Hotel.
- Negozio.
- (altri tipi).
- Industriale.

Il tipo impianto permette di configurare un'ulteriore informazione per l'impianto che è il nome impianto. Il nome impianto viene utilizzato per alcuni tipi di impianti per gestire i seguenti casi:

Impianti differenti presenti allo stesso toponomastico:

- Hotel Paradiso – Impianto corpo principale.
- Hotel Paradiso – Impianto piscina.
- Condominio Aurora – Impianto acqua.
- Condominio Aurora – Impianto riscaldamento.

Impianti industriali, presenti allo stesso toponomastico:

- Ditta Alberti – Impianto palazzo uffici.
- Ditta Alberti – Impianto magazzino.
- Ditta Alberti – Impianto produzione.

Ulteriore attributo dell'impianto è l'indicazione se serve più siti: è abbastanza frequente che gli impianti centralizzati servano impianti afferenti dislocati in siti diversi rispetto al toponomastico dell'impianto centralizzato.

Nelle note impianto possono essere inserite tutte le informazioni che non sono state precedentemente specificate.

## **Scheda Impianto**

Il catasto impianti termici è formato da tutte le schede introdotte per ogni impianto che formano la storia nel tempo dell'impianto stesso. Alle tipologie di schede attualmente previste per l'impianto ne possono essere aggiunte altre rispetto alle esigenze di ogni realtà locale o per future nuove tipologie che saranno richieste per l'impianto.

Il catasto impianti termici è sostanzialmente la gestione storica delle diverse tipologie di schede impianto, aventi informazioni particolareggiate per ciascuna scheda, aggregate in base agli attributi comuni di ogni scheda.

Le schede attualmente gestite da Agit che sono storicizzate per data e biennio sono:

Impianti tipo A (< 35 kW)

- Autocertificazioni impianti tipo A: Modello H.
- Scheda impianto tipo A
  - Nuovo Impianto.
  - Ristrutturazione.
  - Sostituzione.
  - Cambiamento 3 responsabile.
  - Altro.

Impianti tipo B e C (> 35 kW)

- Autocertificazioni impianti tipo B/C: Autocertificazione 96-00.
- Scheda impianto tipo B/C
  - Nuovo Impianto.
  - Ristrutturazione.
  - Sostituzione.
  - Cambiamento 3 responsabile.
  - Altro.

Ogni scheda presenta informazioni proprie della scheda stessa. Le informazioni comuni necessarie per la programmazione verifiche sono aggregate e presentate durante le attività di programmazione dei controlli da eseguire.

In Agit sono gestite sia le informazioni previste per legge (autocertificazioni) sia i modelli particolari dovuti a cambiamenti, sostituzioni, ristrutturazioni di impianto sia le informazioni informali di cui gli operatori sono venuti a conoscenza, o per contatti diretti (manutentori, ditte) o per informazioni indirette (altri data base, ecc.).

### **Responsabile dell'impianto e ditte manutentrici**

In Agit sono gestiti tutti i casi di qualità del responsabile impianto indicati dalla legge. Per rendere effettiva la ricerca dei responsabili sono stati creati dei domini finiti, con controlli di univocità e consistenza per:

- Elenco di Enti pubblici in qualità di proprietari o occupanti.
- Elenco Amministratori in qualità di responsabile.
- Elenco Responsabili, proprietari o occupanti
- Elenco Ditte manutentrici in qualità di 3° responsabile o installatore/manutentore.

L'individuazione di elenchi predeterminati con controlli di consistenza agevola l'operazione di invio lettere ad Enti pubblici o Amministratori a cui sono collegati più impianti.

La gestione controllata dei responsabili proprietari incoraggia la ricerca di utenti già inseriti e limita il numero di anagrafiche gestite dal programma.

### **Dati tecnici dell'impianto**

Agit distingue i dati tecnici in:

- Dati tecnici dell'impianto.
- Dati tecnici dei singoli generatori collegati all'impianto.

Per ogni impianto possono essere gestiti uno o più generatori separatamente (dati tecnici, controlli del rendimento della combustione, ecc.).

### **Esito della scheda**

Ogni scheda introdotta presenta un esito scheda che indica se le informazioni inserite rendono l'impianto da sottoporre a controlli prima degli altri impianti. Queste anomalie che sono configurabili riguardano elementi come:

- Tipo di combustibile utilizzato.
- Stato della canna fumaria.
- Prescrizioni attive.
- Altre ..

### **Ricerca impianto nel catasto impianti termici**

Le funzioni di ricerca nel catasto degli impianti termici permettono di effettuare delle ricerche in base alle seguenti chiavi di ricerca:

- Responsabile / Proprietario / Ditta manutentrica / Responsabile collegato.
- Indirizzo, Comune, dati toponomastici.
- Codice impianto, codice impianto centralizzato.

L'esito delle funzioni di ricerca, per tutte le tipologie indicate, visualizza sempre tutte le informazioni presenti dell'impianto.

### **Caratteristiche comuni alle funzioni di gestione Impianto e Schede impianto**

Tutte le informazioni sono storicizzate e quindi non si sovrappongono ma si aggiungono alle informazioni precedenti.

Tutte le informazioni sono normalizzate e quindi presenti una e una sola volta nella base dati.

Per tutte le informazioni introdotte sono eseguiti dei controlli di consistenza come:

- Univocità degli elementi (toponomastico, data scheda/ biennio).
- Controllo delle date di introdotte.
- Controlli incrociati (somma potenza generatori minore di potenza impianto).
- Controlli min./max sui risultati rendimento della combustione.
- Altri controlli.

Nell'introduzione di nuove schede vengono preinizializzati tutti i valori con le informazioni presenti nelle schede precedenti, agevolando le operazioni di introduzione manuali dei dati.

## **2.2 Gestione controlli – Programmazione verifiche, gestione adeguamenti e pagamenti.**

La gestione dei controlli previsti dalla legge è gestita dalle funzioni di programmazione verifiche (precedenti al controllo) e gestione adeguamenti e pagamenti (successivi al controllo).

Questa sezione del programma è costituita da nove differenti fasi (da A a I) specializzate in precisi compiti:

### **A) Cerca Impianto da controllare**

Questa sezione permette di ricercare nel catasto impianti termici gli impianti da sottoporre a controllo. Questa sezione presenta tutte le informazioni necessarie a compiere una programmazione in base a criteri di tempo e priorità. Le informazioni disponibili quando si cerca un impianto da sottoporre a controllo sono:

- Informazioni semplici:
  - Dati tecnici dell'impianto (potenza, combustibile, numeri di generatori ecc.)
  - Informazioni toponomastiche dell'impianto.
- Informazioni calcolate e/o composte:
  - Numero di schede presenti per biennio.
  - Numero di controlli effettuati precedentemente, per biennio.
  - Data ultima verifica.
  - Esito ultima verifica.
  - Esito scheda (anomalie che rendono l'impianto pericoloso o da verificare prima di altri).

Una serie di filtri agevolano l'individuazione degli impianti da sottoporre a verifica.

### **B) Aggiungi Verifica**

Dopo aver selezionato gli impianti da sottoporre a controllo possono essere aggiunti nell'elenco degli impianti che dovranno essere controllati. In questa sezione il controllo viene ancora indicato come presunto. Sarà confermato nelle sezioni successive.

Aggiungendo una verifica presunta è possibile specificare:

- Data del controllo.
- Ora del controllo.

Il programma indicherà automaticamente le seguenti informazioni che possono essere modificate:

- Numero di generatori.
- Tipo di controllo.
- Tariffa applicata.

Aggiungendo una verifica saranno automaticamente eseguiti i seguenti controlli:

- Che si disponga di tutte le informazioni necessarie per eseguire un controllo.
- Che la data del controllo precedente sia inferiore ad un intervallo predefinito modificabile dall'utente (per fascia di potenza).

### **C) Programma Verifica**

Ad una verifica presunta dovranno essere assegnate le seguenti informazioni:

- Data e ora del controllo, attraverso degli automatismi che permettono di assegnare le verifiche ad intervalli regolari.
- Verificatore incaricato di eseguire la verifica.

Assegnati questi parametri le verifiche passeranno allo stato attesa invio lettera, poiché tutti i parametri necessari alla verifica sono stati compilati.

### **D) Invia lettere**

Alle verifiche in attesa di invio lettera dovranno essere assegnate le seguenti informazioni:

- Protocollo lettera ( Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di avviso di controllo.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

Dopo aver inviato le lettere la verifica diventerà effettiva e quindi da eseguire.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno.

### **E) Annullamento verifiche e stampa report verificatori**

Dopo aver inviato le lettere sarà possibile:

- Annullare una verifica per richiesta dell'utente (accordato spostamento).
- Annullare una verifica per le indicazioni ricevute nella ricevuta di ritorno.

In caso di esecuzione delle verifica in questa sezione sarà possibile produrre il report giornaliero per ogni verificatore.

### **F) Adeguamenti**

La sezione adeguamenti permette di gestire le incombenze legate agli adeguamenti richiesti in seguito ad una verifica eseguita ed in particolare permette di:

- Dichiarare l'impianto adeguato alla prima data di adeguamento.
- Dichiarare l'impianto adeguato alla seconda data di adeguamento.
- Concedere una proroga per l'adeguamento.
- Dichiarare l'impianto adeguato alla proroga concessa.
- Dichiarare l'impianto adeguato o non adeguato.
- Specificare eventuali note nell'adeguamento o nel non adeguamento.

## **G) Adeguamenti lettere**

In caso di mancato adeguamento potranno essere gestite le comunicazioni all'utente con richiesta di adeguamento. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera ( Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di adeguamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di adeguamento.

## **H) Pagamenti**

La sezione pagamenti permette di gestire le incombenze legate ai pagamenti da effettuare in seguito ad una verifica eseguita ed in particolare permette di:

- Inserire la data di pagamento
- Inserire l'importo del pagamento.\_

## **I) Pagamenti lettere**

In caso di mancato pagamento o di pagamento in eccesso potranno essere gestite le comunicazioni all'utente con richiesta di pagamento o inoltro di rimborso. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera ( Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di pagamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di pagamento.

## **F) Pagamenti Ingiunzioni**

In caso di mancato adeguamento dopo l'avviso della lettera di pagamento sarà inviata una lettera di ingiunzione inviata tramite lettera o consegnata dal messo comunale. Pertanto si dovrà indicare:

- Protocollo lettera ingiunzione ( Agit gestisce l'assegnazione automatica del protocollo).
- Data invio lettera.

Dopo aver assegnato queste informazioni sarà possibile eseguire automaticamente la stampa delle lettere ed in particolare:

- Lettere di richiesta di pagamento.
- Etichette da apporre alla singola lettera.
- Cartoline di ricevuta di ritorno.
- Elenco lettere inviate.
- Esportazione a iscrizione a ruolo.

In questa sezione Agit permette di gestire anche la data della ricevuta di ritorno della lettera di pagamento.

## **2.3 Controlli effettuati – Gestione verifiche effettuate**

Dopo aver eseguito una verifica vengono introdotti tramite un'opportuna maschera le informazioni legate alla verifica effettuata.

L'inserimento delle schede legate alle verifiche effettuate è composta da quattro sezioni:

### **A) Dati verifica**

In questa sezione devono introdotte le informazioni che indicano i dati generali della verifica:

- Numero di verbale delle verifica eseguita.
- Data, ora esecuzione verifica.
- Verificatore che ha eseguita la verifica.
- Tipo di verifica eseguita e tariffa applicata.

Dopo aver verificato i dati sono automaticamente calcolate le seguenti informazioni:

- Esito delle verifica.
- Scadenze adeguamenti.
- Importo da pagare (importo dovuto e sovrapprezzo) e data di pagamento.

Questi dati serviranno successivamente per la gestione amministrativa delle verifica stessa.

### **B) Dati tecnici impianto**

Nella sezione dati tecnici impianto devono essere verificate o introdotte le seguenti informazioni:

- Responsabile impianto.
- Eventuale delegato dal responsabile per esecuzione verifica.
- Dati tecnici impianto: potenza, numero di generatori, combustibile, data installazione e destinazione d'uso.
- Presenza dei certificati previsti per legge.

### **C) Dati tecnici generatore**

Nella sezione dati tecnici generatore devono essere verificate o introdotte le seguenti informazioni:

- Potenza generatore.
- Tipo generatore.
- Controllo evacuazione prodotti della combustione.
- Controllo rendimenti della combustione.
- Dimensioni camino.

## **D) Controlli eseguiti**

Nei controlli eseguiti vengono indicati tutti i controlli eseguiti durante la verifica con l'esito di ciascun controllo che può essere:

- Positivo
- Negativo
- Non controllato.

In caso di esito negativo potrà essere selezionata tra una serie di motivazioni predeterminate la negatività del controllo effettuato.

Assegnati i giorni di adeguamento per il singolo controllo effettuato saranno automaticamente calcolate le date minime e massime degli adeguamenti richiesti.

Le informazioni della singola verifica saranno aggregate con le informazioni presenti nel catasto per generare una serie di informazioni elaborate che danno sempre l'ultimo stato dell'impianto, composto dalle informazioni tratte dalla schede impianto e dalle schede verifiche.

### **2.4 Gestione impianti centralizzati e afferenti**

Questa sezione permette di gestire gli impianti centralizzati con gli impianti ad essi afferenti. Gli impianti afferenti non sono soggetti ai controlli da parte dell'ufficio impianti termici ma vengono lo identificati per i seguenti motivi:

- Collegare una locazione fisica (impianto presunto) ad un impianto centralizzato.
- Gestire la possibilità futura che un impianto da afferente diventi autonomo.
- Gestire la possibilità futura che un impianto autonomo diventi afferente.

Le schede impianto indicheranno la storia dell'impianto e lo stato dello stesso, afferente , autonomo o centralizzato.

Il tool di gestione degli impianti centralizzati e afferenti permette di:

- Collegare una serie di impianti autonomi ad un impianto centralizzato, rendendoli afferenti.
- Scollegare una serie di impianti afferenti da un centralizzato rendendoli autonomi.

### **2.5 Gestione dei profili utente, abilitazione funzioni, log delle modifiche effettuate**

L'applicativo Agit mette a disposizione le proprie funzioni in base al profilo di ciascun utente che viene abilitato o meno all'esecuzione delle funzioni che sono state indicate precedentemente.

Ogni utente ha un profilo che è composto da:

- Funzioni abilitate / Disabilitate.
- Permessi di lettura / scrittura sulle funzioni abilitate.

Tutte le modifiche effettuate da un utente (inserimenti di nuovi record o aggiornamenti di record esistenti) sono indicate nel database e associate al record modificato.

In seguito a questa funzione è possibile sapere:

- Numero di record inseriti / modificati da ciascun utente.
- Nome utente e data modifica per ogni singolo record della base dati.

## **2.6 Gestione delle anagrafiche**

Una sezione particolare del programma permette di gestire gli elenchi anagrafici contenuti nel database. Le anagrafiche presenti in questa sezione sono:

- Enti.
- Amministratori.
- Responsabili / proprietari.
- Ditte manutentrici.
- Vie normalizzate.
- Impianti.

Per ogni anagrafica è possibile compiere delle operazioni di interrogazione avanzate per mezzo dell'utilizzo di controlli per l'aggregazione ed il filtraggio dati.

## **2.7 Formati di esportazione**

Tutti gli elenchi del programma Agit possono essere esportati nei seguenti formati:

- Excel.
- Html.
- Xml.
- Testo.

## **2.8 Informazioni generali su Agit**

Alcune informazioni generali su Agit:

- Agit è stato sviluppato con il linguaggio Borland Delphi.
- Il database di riferimento di Agit è Microsoft Sql Server.
- Agit è stato utilizzato da locazioni remote molto distanti via linea ADSL.

PERSONALE ADIBITO ALLE ATTIVITA' PER IL COMUNE DI GENOVA			
FUNZIONE	MANSIONI	N°	CATEGORIA
Responsabile	Gestione Servizio	1	Q
Supporto Operativo	Validazione verbali di verifica, Gestione Anomale, Gestione strumenti, Parco Vetture, Supporto tecnico verificatori sul campo	2	6 <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup>
Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde verifiche, aggiornamento dati censimento impianti	2	6 <sup>^</sup> -6 <sup>^</sup>
Verificatore	Personale Tecnico che svolge sul territorio le attività di verifica di impianti termici	5	5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup>
Accertamento Autocertificazioni	Esame delle Autocertificazione come da DPR 74	3	5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup> -6 <sup>^</sup>
Caricamento autocertificazioni e Verbali di Ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consenati dalle aziende di manutenzione - RegISTRAZIONI e dei dati contenuti nei rapporti di prova	3	5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup>
Gestione Amministrativa	Gestione Amministrativa, vendita bolli, emissione fatture, recupero credito	1	7 <sup>^</sup>
Call Center/Sportello	ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	3	5s <sup>^</sup> -5s <sup>^</sup>

**ALLEGATO 4\_ Elenco nominativo personale dedicato del precedente gestore**

n. OPERATORE	FUNZIONE	MANSIONE	CATEGORIA	CORRISPON- DENZA CATEGORIE DAL 1 GIUGNO 2020	ORARIO	CCNL DI RIFERIMENTO	TEMPO
Operatore 1	Responsabile	Gestione servizio	Q	A1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 2	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	6°	B2	Part time (87,5%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 3	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 3	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Operatore 4	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 5	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 6	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 7	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 8	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 9	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 10	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 11	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 12	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	6°	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Operatore 13	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapprti di prova	5°S	B1	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 14	Gestione amministrativa	Gestione amministrativa, emissione fatture, recupero credito	7°	B3	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 15	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 16	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.
Operatore 17	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5°S	B1	Part time (75%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.

Nota: "full time" = 40 ore settimanali

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).**

**Titolo I - Ambito di applicazione**

**ARTICOLO 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:
  - a) i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
  - b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
  - c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
  - d) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);
  - e) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

**ARTICOLO 2  
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**Titolo II – Criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l. r. 22/2007 dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica in Regione Liguria.**

**ARTICOLO 3  
(Criteri per l'iscrizione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modificazioni e integrazioni, per iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul portale della Regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it) nella sezione dedicata alla certificazione energetica.

2. L'iscrizione nell'elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 4 (Requisiti per l'iscrizione)**

1. Per essere iscritti nell'elenco ed essere abilitati all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:
  - a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  - b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Titolo III – Metodologia e procedure per la trasmissione degli APE al SIAPEL**

#### **ARTICOLO 5 (Procedure per la trasmissione dell'APE al SIAPEL)**

1. L'attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l'applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul portale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).
2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul portale della Regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).
3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve:
  - a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
  - b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
  - c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
  - a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
  - b) anno e codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica;

- c) data e numero del protocollo dell'attestato di prestazione energetica;
  - d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
  - e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
  8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
  9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l'apposita funzione presente nel SIAPEL.
  10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell'attestato di prestazione energetica.
  11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

#### **ARTICOLO 6 (Modalità per il pagamento del contributo)**

1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni. è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL.
2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all'applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all'articolo 5 comma 1.
3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell'APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.
4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell'attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.

#### **Titolo IV – Procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL**

#### **ARTICOLO 7 (Estrazione degli APE)**

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.
2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, così come previsto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015.
4. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.

6. Ai fini dell'estrazione, ciascun attestato viene conteggiato 1+N volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata. Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.
7. I punteggi attribuiti agli attestati sono i seguenti:
  - a) N = 5 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
  - b) N = 4 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
  - c) N = 3 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
  - d) N = 2 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
  - e) N = 1 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
  - f) N = 0 se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica che avviene con l'estrazione degli attestati da sottoporre a controllo. La comunicazione contiene l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.
- 8 bis. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 13 l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione di cui al comma 8 è effettuata, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.
- 8 ter. L'elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli immobili cui gli stessi si riferiscono, è pubblicato entro cinque giorni dall'estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati dagli stessi rilasciati sottoposti a verifica a seguito dell'estrazione. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è di 180 giorni dalla data dell'estrazione.”.
9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l'APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall'articolo 9 e viene comunicata l'avvenuta decadenza.

## **ARTICOLO 8**

### **(Graduatoria di non conformità)**

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell'allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell'attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell'allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch'essi individuati nell'allegato medesimo. L'allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.
3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate *sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche*. Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo.

## **ARTICOLO 9**

### **(Verifiche)**

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell'allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo. In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l'esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustificano le non conformità, dimostrandone la correttezza, l'esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l'esito della verifica si considera negativo.

10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.
11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
12. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 10 (Sopralluoghi)**

1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell'immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell'esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell'impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l'accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L'accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.
4. Omissis <sup>(1)</sup>
5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13.
6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell'APE oggetto di verifica, individuate nell'allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al

calcolo della prestazione energetica dell'edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all'articolo 8, comma 1.

8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell'allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell'allegato B, l'assegnazione all'APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l'entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell'allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell'APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l'esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell'APE risulti superiore al valore limite, l'esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

#### **ARTICOLO 11 (Comunicazioni)**

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il responsabile** del procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza dell'APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell'edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell'edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale.

#### **ARTICOLO 12 (Accertamento della violazione e processo verbale)**

1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.

**Titolo V - Disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013, n.74, (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192).**

#### **ARTICOLO 13 (Oggetto)**

1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. 74/2013.
2. In particolare, le presenti disposizioni:
  - a) disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
  - b) definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
  - c) definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
  - d) stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
  - e) disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
  - f) disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.

#### **ARTICOLO 14**

##### **(Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria)**

1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i responsabili di impianto sul portale della Regione Liguria all'indirizzo [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).
2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici può accedere al CAITEL attraverso credenziali univoche.
3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all'allegato C per ottenere l'accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul portale della Regione Liguria all'indirizzo [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).
4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un "codice catasto", assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro mantenuti o installati, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, decorrente dall'effettuazione del primo intervento sull'impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell'impianto il codice catasto. È compito dell'operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.

7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria all'indirizzo [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).

## **ARTICOLO 15**

### **(Compiti del Responsabile dell'impianto termico)**

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all'allegato D, informa l'Autorità competente:
  - a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
  - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
  - c) della decadenza di cui all'articolo 6, comma 4, del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.
3. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto:
  - a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a consegnare l'insieme della documentazione afferente l'impianto termico all'avente causa;
  - b) a inviare all'Autorità competente:
    - 1) apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all'allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell'impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d'impianto;
    - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico nei casi previsti dall'articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all'allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;
  - c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, ed invii al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica;
  - d) consentire l'ispezione dell'impianto termico da parte dell'ispettore inviato dall'Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova compilato al termine delle operazioni;
4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest'ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all'Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'Allegato G.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013..

## **ARTICOLO 16**

### **(Manutenzione e controllo degli impianti termici)**

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.

2. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera se disponibili. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, il manutentore dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell'anno di costruzione. Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, il manutentore inserirà la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
3. L'installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all'impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore.
4. L'installatore o il manutentore è tenuto:
  - a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
    - 1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    - 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;
    - 3) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto;
5. Ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 11 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), n.1) e 2), comporta l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
6. Le eventuali integrazioni al modello di libretto di impianto di cui all' articolo 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente.

## **ARTICOLO 17**

### **(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, e secondo le scadenze indicate nell'allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013 , per gli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW,

l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all'articolo 18.
6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, entro i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.

#### **ARTICOLO 18**

##### **(Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL)**

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.
2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni dall'effettuazione del controllo.
3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
4. La trasmissione si intende completata a seguito dell'avvenuta protocollazione da parte di Regione Liguria del rapporto di controllo di efficienza energetica. La ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul CAITEL.
- 4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi.

#### **ARTICOLO 19**

##### **(Contributi)**

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, e all'Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici.
2. L'ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell'allegato I.
3. Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del responsabile di impianto, dal manutentore, contestualmente alla trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Per consentire il pagamento dei contributi, a ciascuna impresa di manutenzione accreditata sul CAITEL è assegnato un "borsellino elettronico", che si configura come un portafoglio digitale che può essere caricato con l'importo necessario per pagare la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
5. Le modalità operative di caricamento e utilizzo del borsellino elettronico sono specificate all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).
6. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi.
7. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

## **ARTICOLO 20**

### **(Criteri per la programmazione delle ispezioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
  - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  - b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
  - c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
  - d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
  - e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
  - f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
  - g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

## **ARTICOLO 21**

### **(Modalità per lo svolgimento delle ispezioni)**

1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013, su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta scritta o telefonica, all'Autorità competente, con almeno 5 giorni di anticipo.
4. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato.
5. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell'impianto:
  - a) può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
  - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
  - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
    - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
    - 2) le istruzioni tecniche e le prescrizioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 74/2013;
    - 3) la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), e i relativi rapporti di manutenzione effettuati;
    - 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
    - 5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
  - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova, di cui all'Allegato L, compilate dall'ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
7. L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al comma 2, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
  - a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
  - b) la presenza della documentazione di cui al comma 5, lettera c);
  - c) l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
  - d) le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
8. L'ispettore deve altresì:
  - a) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
  - b) compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni;
  - c) consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell'impianto;
  - d) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.

9. Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013.
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite indicati nell'Allegato M.
11. Qualora, a seguito dell'ispezione, si riscontri l'inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, viene applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora si riscontri, invece, l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.
12. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CAITEL.
13. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato all'interessato.
14. Qualora l'ispezione debitamente comunicata e non modificata ai sensi del comma 3, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione verrà effettuata in altra data comunicata al responsabile dell'impianto, con addebito delle spese nella misura prevista dall'articolo 22, comma 4. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e ad informare tutti i soggetti competenti in materia di pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata anche l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 22** **(Ispezioni con addebito)**

1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
2. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi nella misura indicata al comma 4.
3. L'ispezione con addebito dei costi avviene anche:

- a) qualora non pervenga al CAITEL alcun rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all' allegato H;
  - b) nel caso di richiesta di un condomino che utilizza l'impianto.
4. L'importo forfettario del rimborso spese delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo è indicato nell'Allegato N. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
  5. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
  6. L'onere di spesa per l'ispezione su impianti condominiali effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto, è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del responsabile dell'impianto se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

### **ARTICOLO 23**

#### **(Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione)**

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M, il responsabile dell'impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge.
2. A seguito delle effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall'adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge.
3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22.
4. Qualora dall'ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l'Autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell'ispezione. Entro la stessa data, l'installatore/manutentore dell'impianto dovrà:
  - a) aggiornare i dati identificativi dei generatori;
  - b) inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica.
6. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 5, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti la mancata sostituzione del generatore, l'Autorità competente applica al responsabile di impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini

previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Qualora, durante l'ispezione, si rilevino difformità tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data dell'intervento, la dichiarazione di cui all'Allegato F e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i documenti non vengano inviati nel termine stabilito, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito ai sensi dell'articolo 22 comma 4, volta ad accertare l'effettuazione degli interventi prescritti.
9. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti che gli interventi non siano stati eseguiti, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato, ove questi non coincidano. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e successive modificazioni. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazioni, e l'inoltro di copia della stessa al Comune e all'Autorità competente, ove non coincidenti.
11. Qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai mantenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l'ispettore prescrive la regolarizzazione. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l'aggiornamento della scheda identificativa dell'impianto. Il manutentore/installatore, inoltre, dovrà inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica.

#### **ARTICOLO 24**

##### **(Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici)**

1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, le Autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

#### **Titolo VI Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL**

#### **ARTICOLO 25**

##### **(Finalità dell'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)**

1. L'interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
2. Il collegamento consente il controllo sull'effettuazione degli adempimenti previsti in capo al responsabile degli impianti termici.

**ARTICOLO 26**  
**(Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)**

1. L'interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull'APE dal certificatore.
2. I dati tecnici degli impianti termici e i dati identificativi dell'edificio/unità immobiliare registrati sul CAITEL devono essere confrontabili con i dati trasmessi dal soggetto certificatore a SIAPEL.
3. Il dirigente della struttura competente per materia può aggiornare, con proprio provvedimento, i criteri di interconnessione.

**TITOLO VII –Disposizioni transitorie e finali**

**ARTICOLO 27**  
**(Modifiche agli allegati)**

1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento.

**ARTICOLO 28**  
**(Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all'articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di febbraio e in quello di aprile.

**ARTICOLO 29**  
**(Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di energia) e successive modificazioni, è abrogato e cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici) .

**ARTICOLO 30**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<sup>(1)</sup> (comma abrogato dal comma 2 dell'art. 4 del RR n.5 del 14/10/2019).

**ALLEGATO A**  
**Modalità di calcolo del punteggio di non conformità**

**A.1. Parametri/Indicatori (P/I) oggetto delle verifiche di conformità**

Al fine della redazione della graduatoria di cui all'articolo 8, sono individuati una serie di Parametri/Indicatori (P/I). La selezione di tali P/I è stata effettuata tenendo in considerazione i parametri che maggiormente influiscono sul calcolo della prestazione energetica e gli indicatori che, comparando sull'APE, identificano la qualità energetica dell'edificio/unità immobiliare (u.i.).

I P/I si distinguono in:

1. P/I selezionati tra quelli oggetto delle analisi statistiche svolte dalla Regione Liguria sugli APE trasmessi nel periodo di riferimento 01/01/2010-31/12/2014, i cui risultati sono riportati nel documento "Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure", pubblicato sul sito web di IRE S.p.A. Tale documento sarà oggetto di aggiornamento ed integrazione sulla base delle analisi che saranno svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria successivamente all'anno 2014. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.1 ed i corrispondenti valori medi pesati statistici sono riportati nella Tabella A.1.2 per gli edifici/u.i. residenziali e nella Tabella A.1.3 per quelli non residenziali;
2. P/I definiti sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.4.

*Tabella A.1.1 – P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE*

P/I	Descrizione	U.M.
$EP_{gl,nren}/EP_{gl\_stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico <sup>(1)</sup>	-
$EP_{H,nd}/EP_{H,nd\_stat}$	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico <sup>(2)</sup>	-
$EP_{W,nren}/EP_{W\_stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. immobiliare e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio/u.i. e il valore medio pesato statistico di $\Omega$	-
$U_c/U_{c\_stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
$U_w/U_{w\_stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio statistico	-

<sup>(1)</sup> In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di  $EP_{gl,nren}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

<sup>(2)</sup> In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di  $EP_{H,nd}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

*Tabella A.1.2 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. residenziali*

Anno di costruzione	$EP_{gl\_stat}$ [kWh/(m <sup>2</sup> )]	$EP_{H,nd\_stat}$ [kWh/(m <sup>2</sup> )]	$EP_{W\_stat}$ [kWh/(m <sup>2</sup> )]	$\Omega_{stat}$ [-]	$U_{c\_stat}$ [W/(m <sup>2</sup> )]	$U_{w\_stat}$ [W/(m <sup>2</sup> )]
---------------------	--	--	---	------------------------	--	--

da	a	anno)]	anno)]	anno)]		K)]	K)]
0	1975	185,98	146,80	38,48	1,56	1,48	3,97
1976	1990	176,64	141,20	34,82	1,54	1,32	3,77
1991	2005	126,35	99,00	27,18	1,46	0,95	2,90
2006	2007	94,03	66,66	27,27	1,39	0,70	2,50
2008	2010	74,18	50,40	23,70	1,32	0,59	2,27
2011	.....	55,70	35,09	20,52	1,22	0,47	1,98

Tabella A.1.3 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. non residenziali

Anno di costruzione		$EP_{gl\_stat}^{(3)}$ [kWh/(m <sup>3</sup> anno)]	$EP_{H,nd\_stat}^{(3)}$ [kWh/(m <sup>3</sup> anno)]	$\Omega_{stat}$ [-]	$U_{c\_stat}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	$U_{w\_stat}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]
da	a					
0	1975	88,02	83,61	0,72	1,47	3,98
1976	1990	73,00	68,97	0,89	1,32	3,71
1991	2005	53,51	49,91	1,02	0,97	2,92
2006	2007	63,95	56,14	0,89	0,66	2,45
2008	2010	33,31	30,77	0,74	0,57	2,25
2011	.....	37,41	34,05	0,66	0,47	1,97

<sup>(3)</sup> I valori medi pesati statistici per gli edifici non residenziali, determinati mediante l'analisi statistica effettuata sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 31/12/2014, sono espressi nell'unità di misura [kWh/(m<sup>3</sup> anno)] come previsto dalla normativa vigente nel periodo di riferimento.

Tabella A.1.4 - P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE

P/I	Descrizione	U.M.
$V_{netto}/V_{lordo}$	Rapporto tra volume netto e volume lordo dell'edificio/u.i.	-
$V_{netto}/A_f$	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i.	--
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i.	--
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i.	--
$EP_{gl,nren\_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale	-
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati	--
$\psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico	W/K
n	Numero ricambi aria	1/h

P/I	Descrizione	U.M.
Anni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno
$A_{solw}/A_f$	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-
$Q_{el\_ill}$	Energia elettrica per illuminazione	kWh/ anno
$Q_{el\_tpc}$	Energia elettrica per trasporto persone e cose	kWh/ anno

## A.2. Attribuzione del punteggio di non conformità

Ad ogni APE è assegnato un Punteggio di Non Conformità (PNC) ottenuto come somma di singoli pesi ( $p$ ) associati ai valori dei P/I di cui alle Tabelle A.1.1 e A.1.4.

Il PNC è calcolato mediante la relazione (A.2.1), ovvero come somma dei pesi attribuiti in seguito all'analisi dei singoli P/I:

$$PNC = \sum_{i=1}^r p_i + \sum_{j=1}^s p_j \quad (A.2.1)$$

ove:

- PNC: punteggio di non conformità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- $p_i$ : peso associato ai P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- $p_j$ : peso associato ai P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- $r$ : numero dei P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- $s$ : numero dei P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE.

I P/I derivanti dalle analisi statistiche sono definiti come rapporto tra il valore della grandezza considerata ed il corrispondente valore medio pesato statistico. Per ciascuno di tali P/I, nella Tabella A.3.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore di P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della distribuzione attorno al valore medio pesato statistico dei risultati ottenuti dalle analisi di cui al già citato documento "Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure";
2. l'andamento del peso  $p_i$ , crescente linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino al raggiungimento di un valore massimo oltre il quale  $p_i$  assume valore costante (Figura A.3.1).

Per i P/I non derivanti dalle analisi statistiche, nella Tabella A.4.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore del P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE;
2. l'andamento del peso  $p_j$  che può crescere linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino a un valore massimo oltre il quale  $p_j$  è costante, oppure può assumere andamento costante, indipendentemente dallo scostamento (Figura A.4.1).

Il calcolo del punteggio di non conformità è effettuato per ogni APE oggetto di verifica.

### A.3. Andamento del peso $p$ in funzione del valore del Parametro/Indicatore P/I: variazione lineare fino a un valore massimo oltre il quale assume un valore costante

Il peso  $p$  varia secondo l'equazione (A.3.1), rappresentata in Figura A.3.1. I valori di  $x_1, x_2, x_3, x_4, p_1^-, p_1^+, p_2^-, p_3^+, p_4^-, p_4^+$  corrispondenti a ciascun P/I sono riportati nella Tabella A.3.1.

$$\begin{cases} x < x_1 & p = p_1^- \\ x_1 \leq x < x_2 & p = p_1^+ - \frac{p_1^+ - p_2^-}{x_2 - x_1}(x - x_1) \\ x_2 \leq x \leq x_3 & p = 0 \\ x_3 < x \leq x_4 & p = p_3^+ + \frac{p_4^- - p_3^+}{x_4 - x_3}(x - x_3) \\ x > x_4 & p = p_4^+ \end{cases} \quad (\text{A.3.1})$$




Fig. A.3.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.3.1)

Tabella A.3.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.3.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervallo di ammissibilità dove $p = 0$		Estremo inferiore e superiore degli intervalli di ammissibilità dove $p$ varia linearmente		Peso $p$			Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					$x_2$	$x_3$	$x_1$	$x_4$	$p_2^- \equiv p_3^+$	$p_1^+ \equiv p_4^-$	$p_1^- \equiv p_4^+$	
$EP_{gl,nren}/EP_{gl,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento e produzione ACS.
	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica rinnovabile dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.8	0.5	2.5	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento, produzione ACS e raffrescamento.
$EP_{H,nd}/EP_{H,nd,stat}$	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--

$EP_{W,nren}/EP_{W,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	--	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio o/u.i. e il valore medio pesato statistico di $\Omega$	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	7	Per la definizione di $\Omega$ si rimanda al R.R. N.1 del 22/01/2009 e ss.mm.ii.
$U_c/U_{c,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
$U_w/U_{w,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
$V_{netto}$	Rapporto	-	✓	✓	0.6	0.9	0.5	1	1	5	8	--

$V_{\text{lordo}}$	tra volume netto e volume lordo dell'edificio/u.i.											
$V_{\text{netto}}/A_f$	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m	✓	✓	2.2	5	1.2	6	1	5	8	--

#### A.4. Andamento del peso $p$ in funzione del valore del Parametro/Indicatore $P/I$ : andamento costante

Il peso  $p$  varia secondo l'equazione (A.4.1), rappresentata in Figura A.4.1. I valori di  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $p_2^-$ ,  $p_3^+$  corrispondenti a ciascun  $P/I$  sono riportati nella Tabella A.4.1.

$$\begin{cases} x < x_2 & p = p_2^- \\ x_2 \leq x \leq x_3 & p = 0 \\ x > x_3 & p = p_3^+ \end{cases} \quad (\text{A.4.1})$$




Fig. A.4.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.4.1)

Tabella A.4.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.4.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervall o di ammissi bilità dove $p = 0$		Peso $p$	Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					$x_2$	$x_3$		
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica dell'esistenza di un edificio/u.i. identificabile con i dati catastali presenti sull'APE.
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica della congruità della destinazione d'uso tramite i dati catastali.
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	3	La verifica si applica ad ogni edificio/u.i. avente anno di costruzione riportato sull'APE successivo al 2016. Il peso è attribuito se non è rispettata la classe limite di riferimento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
$EP_{gl,nren\_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale (4)	-	✓	✓	--	--	7	Il peso è attribuito se l' $EP_{gl,nren\_raggiungibile}$ è superiore o uguale all' $EP_{gl,nren}$ dell'edificio/u.i.
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati (4)	--	✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se la classe raggiungibile è migliorativa rispetto a quella attuale di almeno tre livelli.

$\Psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza	W/K	✓	✓	--	--	6	Il peso è attribuito se il parametro $\Psi \cdot l$ ha valore nullo o in assenza di ponti termici.
----------------	---	-----	---	---	----	----	---	--

(4) La verifica di questo P/I non richiede la definizione di alcun intervallo.

	del corrispondente ponte termico <sup>(4)</sup>		✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se è stato considerato un solo ponte termico.
n	numero ricambi aria	1/h	✓	--	0.25	0.35	3	La verifica si applica in caso di ventilazione naturale.
Anni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno	✓	✓	--	--	4	Il peso è attribuito se non sono stati indicati interventi migliorativi o se: - per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; - per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.
A <sub>sol</sub> / w / A <sub>f</sub>	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-	✓	✓	0.005	0.8	4	--
Q <sub>el</sub> <sub>_ill</sub>	Energia elettrica per illuminazione <sup>(4)</sup>	kWh / anno	--	✓	--	--	8	Il peso è attribuito nel caso non sia stata considerata l'illuminazione.
Q <sub>el</sub> <sub>_tpc</sub>	Energia elettrica per trasporto persone e cose <sup>(4)</sup>	kWh / anno	--	✓	--	--	2	Il peso è attribuito nel caso non compaia il trasporto di persone e cose.

### A.5. Valore soglia del punteggio di non conformità

Al fine di valutare la conformità degli APE oggetto di verifica è stato definito un punteggio soglia di non conformità (PNC<sub>soglia</sub>).

Il valore soglia è stato individuato attraverso una sperimentazione svolta da IRE S.p.A. su un campione di APE ritenuto significativo. Per ciascuno degli APE oggetto della sperimentazione, è stato calcolato il PNC secondo la relazione (A.2.1) e sono stati analizzati la tipologia ed il numero dei P/I che, caso per caso, sono risultati non conformi e quindi hanno contribuito all'ottenimento del punteggio stesso, in funzione del peso a loro assegnato.

Tale sperimentazione ha consentito di individuare un valore di PNC<sub>soglia</sub> oltre il quale si è riscontrato che la qualità complessiva dell'APE si discosta in modo significativo da quella corrispondente ad un APE caratterizzato da un valore nullo di PNC. Il valore di PNC<sub>soglia</sub> è pari a 18.

### A.6 Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

A<sub>f</sub> [m<sup>2</sup>]: superficie utile riscaldata

APE: attestato di prestazione energetica

A<sub>solw</sub> [m<sup>2</sup>]: area solare equivalente estiva

EP<sub>H,nd</sub> [kWh/(m<sup>2</sup> anno)]: indice di prestazione termica utile per riscaldamento

EP<sub>H,nd\_stat</sub> [kWh/(m<sup>2</sup> anno)] o [kWh/(m<sup>3</sup> anno)]: indice di prestazione termica utile statistico per riscaldamento

EP<sub>gl,nren</sub> [kWh/(m<sup>2</sup> anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile

$EP_{gl,nren\_raggiungibile}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile raggiungibile a seguito della realizzazione degli interventi migliorativi

$EP_{gl,stat}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)] o [kWh/(m<sup>3</sup> anno)]: indice di prestazione energetica globale statistico

$EP_{W,nren}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)]: indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria non rinnovabile

$EP_{W,stat}$  [kWh/(m<sup>2</sup> anno)]: indice di prestazione energetica statistico per la produzione dell'acqua calda sanitaria

$l$  [m]: lunghezza del ponte termico

$n$  [1/h]: numero di ricambi di aria

NR: non residenziale

P/I: parametro/indicatore

PNC: punteggio di non conformità

PNC<sub>soglia</sub>: valore soglia del punteggio di non conformità

$Q_{el\_ill}$  [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale

$Q_{el\_tpc}$  [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per ascensori e scale mobili

R: residenziale

U.M.: unità di misura

u.i.: unità immobiliare

$U_c$  [W/(m<sup>2</sup> K)]: trasmittanza media pesata delle superfici opache disperdenti verticali

$U_{c\_stat}$  [W/(m<sup>2</sup> K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici opache disperdenti verticali

$U_w$  [W/(m<sup>2</sup> K)]: trasmittanza media pesata delle superfici trasparenti disperdenti

$U_{w\_stat}$  [W/(m<sup>2</sup> K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici trasparenti disperdenti

$V_{lordo}$  [m<sup>3</sup>]: volume lordo riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

$V_{netto}$  [m<sup>3</sup>]: volume netto riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

$\Omega_{stat}$  [-]: indice di prestazione energetica statistico dell'impianto per la climatizzazione invernale

$\Psi$  [W/(m K)]: trasmittanza lineare del ponte termico

## ALLEGATO B

### Criteria di valutazione delle grandezze dell'APE oggetto di verifica

#### B.1. Definizione dell'esito della verifica con sopralluogo

Per definire l'esito della verifica con sopralluogo ad ogni APE è assegnato un punteggio di penalità (PP), calcolato attraverso l'analisi delle grandezze rilevate durante il sopralluogo e ottenuto come somma dei singoli pesi di penalità (P) secondo la seguente relazione:

$$PP = \sum_{i=1}^m e_i P_i \quad (B.1.1)$$

ove:

- PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- $e_i$ : esito del controllo sull'i-esima grandezza;  $e_i$  assume valore 0 nel caso di verifica positiva e valore 1 nel caso di verifica negativa;
- $P_i$ : peso di penalità riferito all'i-esima grandezza;
- m: numero delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo.

Per la valutazione dell'esito della verifica è definito un valore limite del punteggio di penalità ( $PP_{limite}$ ), riportato nel paragrafo B.4.

#### B.2. Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Nella tabella B.2.1 sono riportate tutte le grandezze oggetto di verifica suddivise in grandezze relative all'involucro, grandezze relative ai diversi servizi energetici ed ulteriori grandezze che riguardano i ponti termici, gli interventi migliorativi, il codice catasto regionale impianti termici e la corrispondenza tra i file con estensione xml e pdf che compongono l'APE. Nella stessa tabella è specificato altresì quali grandezze vengono valutate in funzione della destinazione d'uso; in particolare nella colonna "R" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/unità immobiliari (u.i.) ad uso residenziale, mentre nella colonna "NR" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/u.i. ad uso non residenziale.

Tabella B.2.1 – Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Grandezza	U.M.	R	NR
<b>INVOLUCRO</b>			
Superficie utile riscaldata	m <sup>2</sup>	✓	✓
Volume lordo riscaldato	m <sup>3</sup>	✓	✓
Superficie lorda disperdente	m <sup>2</sup>	✓	✓
Superficie disperdente trasparente (1)	m <sup>2</sup>	✓	✓
Volume netto riscaldato	m <sup>3</sup>	✓	✓
Superficie utile raffrescata	m <sup>2</sup>	✓	✓
Volume lordo raffrescato	m <sup>3</sup>	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti (2)	W/(m <sup>2</sup> K)	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti (2)	W/(m <sup>2</sup> K)	✓	✓
<b>CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</b>			
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	-	✓	✓

Sottosistema di generazione: tipo di generazione	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo) (3)	kW	✓	✓
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	-	✓	✓
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	kWh	✓	✓
Sottosistema di emissione: tipo terminali	-	✓	✓
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	-	✓	✓
<b>PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA</b>			
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	-	✓	✓
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	dm <sup>3</sup>	✓	✓
<b>CLIMATIZZAZIONE ESTIVA</b>			
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	-	✓	✓
<b>VENTILAZIONE MECCANICA</b>			
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	-	✓	✓
<b>ILLUMINAZIONE</b>			
Servizio energetico "illuminazione"	-	-	✓
<b>TRASPORTO</b>			
Servizio energetico "trasporto"	-	-	✓
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO</b>			
Impianto "solare termico"	-	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	m <sup>2</sup>	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m <sup>2</sup>	✓	✓
Volume di accumulo	dm <sup>3</sup>	✓	✓
Tipo collettore	-	✓	✓
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO</b>			
Impianto "solare fotovoltaico"	-	✓	✓
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m <sup>2</sup>	✓	✓
Tecnologia di costruzione delle celle	-	✓	✓
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
<b>ULTERIORI GRANDEZZE</b>			
Ponti termici	W/(mK)	✓	✓
Interventi migliorativi	-	✓	✓
Codice catasto regionale impianti termici	-	✓	✓
Corrispondenza file .pdf e file .xml	-	✓	✓
Note:			
(1) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla somma delle singole superfici dei componenti trasparenti disperdenti.			

- (2) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla media pesata sulla superficie dei singoli componenti disperdenti.
- (3) Il valore utilizzato per il calcolo è riferito alla singola unità immobiliare.

### B.3. Criteri per la valutazione delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Per ogni grandezza oggetto di controllo viene effettuata una valutazione che può comportare un esito positivo o negativo della stessa.

Le modalità di definizione dell'esito dipendono dalla tipologia di grandezza oggetto di verifica.

#### B.3.1. Criteri per la valutazione delle grandezze definite da un valore numerico

Per le grandezze definite da un valore numerico sono state previste due differenti tolleranze: una applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche e l'altra applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, prevede che siano verificate le condizioni di cui alle relazioni (B.3.1). In particolare l'esito della valutazione si ritiene positivo qualora il valore dichiarato dal soggetto certificatore ed il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche soddisfino le due condizioni riportate nella relazione (B.3.1) mentre in caso contrario l'esito è ritenuto negativo.

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{\text{riscontrata}} (1+t_{\text{SIV}}) \geq X_{\text{dichiarata}} (1-t_{\text{SC}}) \\ X_{\text{riscontrata}} (1-t_{\text{SIV}}) \leq X_{\text{dichiarata}} (1+t_{\text{SC}}) \end{array} \right. \quad (\text{B.3.1})$$

ove:

- $X_{\text{riscontrata}}$  è il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- $X_{\text{dichiarata}}$  è il valore dichiarato dal soggetto certificatore;
- $t_{\text{SIV}}$  è la tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- $t_{\text{SC}}$  è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Nella tabella B.3.1 sono riportate le grandezze definite da un valore numerico con le relative tolleranze e peso di penalità.

Tabella B.3.1 – Grandezze definite da un valore numerico

Grandezza	Tolleranza soggetto incaricato delle verifiche $t_{\text{SIV}}$	Tolleranza soggetto certificatore $t_{\text{SC}}$	Peso di penalità P
<b>INVOLUCRO</b>			
Superficie utile riscaldata	3%	5%	4
Volume lordo riscaldato	3%	5%	4
Superficie lorda disperdente	4%	8%	2
Superficie disperdente trasparente	3%	5%	2
Volume netto riscaldato	3%	5%	2
Superficie utile raffrescata	3%	5%	2
Volume lordo raffrescato	3%	5%	2

Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti	4%	8%	2
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti	4%	8%	2
<b>CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</b>			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	5%	10%	2
<b>PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA</b>			
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	5%	10%	2
<b>CLIMATIZZAZIONE ESTIVA</b>			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	4%	8%	3
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO</b>			
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Volume di accumulo	5%	10%	2
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO</b>			
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3

### B.3.2. Criteri per la valutazione delle grandezze tabulate

Alcuni valori utilizzati nel calcolo sono predefiniti secondo la normativa vigente in funzione di specifiche soluzioni impiantistiche. In questi casi il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, consiste nel controllo della corrispondenza tra il valore dichiarato dal soggetto certificatore e quello riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche.

Nella tabella B.3.2 sono riportate le grandezze tabulate con il relativo peso di penalità.

Tabella B.3.2 – Grandezze tabulate

Grandezza	Peso di penalità P
<b>CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</b>	
Sottosistema di generazione: tipo di generazione	4
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	4
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	4
Sottosistema di emissione: tipo terminali	4
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	4
<b>PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA</b>	
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	4

<b>CLIMATIZZAZIONE ESTIVA</b>	
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	3
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO</b>	
Tipo collettore	3
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO</b>	
Tecnologia di costruzione delle celle	4

*B.3.3. Criteri per la valutazione delle grandezze relative ai servizi energetici presenti*

Il criterio adottato, comune ad ogni grandezza, prevede l'assegnazione della penalità se il servizio energetico presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE non è stato implementato ai fini della redazione dello stesso oppure se nell'APE è stato implementato il servizio energetico non presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE.

Nella tabella B.3.3 sono riportati i servizi energetici oggetto di verifica ed il corrispondente peso di penalità.

*Tabella B.3.3 – Grandezze relative ai servizi energetici*

Grandezza	Peso di penalità P
<b>CLIMATIZZAZIONE INVERNALE</b>	
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	10
<b>CLIMATIZZAZIONE ESTIVA</b>	
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	6
<b>VENTILAZIONE MECCANICA</b>	
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	4
<b>ILLUMINAZIONE</b>	
Servizio energetico "illuminazione"	4
<b>TRASPORTO</b>	
Servizio energetico "trasporto"	4
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO</b>	
Impianto "solare termico"	10
<b>FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO</b>	
Impianto "solare fotovoltaico"	10

*B.3.4. Criteri per la valutazione delle ulteriori grandezze*

Nella tabella B.3.4 sono riportate le ulteriori grandezze, i relativi criteri di valutazione ed il corrispondente peso di penalità.

*Tabella B.3.4 – Grandezze tabulate soggette ad altri criteri*

Grandezza	Criterio	Peso di penalità P
<b>ULTERIORI GRANDEZZE</b>		
Ponti termici	La penalità viene assegnata se non viene considerato alcun	3

	<p>ponte termico o se la somma dei prodotti tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico ha valore nullo.</p>	
Interventi migliorativi	<p>La penalità viene assegnata se non sono stati indicati interventi migliorativi o se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni;</li> <li>- per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.</li> </ul>	3
Codice catasto regionale impianti termici	Non corretto inserimento del codice catasto regionale impianti termici ove richiesto	2
Corrispondenza file .pdf e file .xml	La penalità viene assegnata se non vi è corrispondenza tra il file .pdf ed il file .xml trasmessi dal Soggetto Certificatore	5

#### B.4. Valore limite del punteggio di penalità

Al fine di valutare l'esito della verifica con sopralluogo, è stato definito un valore limite ( $PP_{limite}$ ) del punteggio di penalità. L'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle verifiche con sopralluogo ha consentito di definire il valore  $PP_{limite} = 20$ . Tale esperienza ha infatti evidenziato che gli APE caratterizzati da un valore di PP superiore a  $PP_{limite}$  non forniscono una corretta rappresentazione energetica dell'edificio/u.i. a cui si riferiscono.

#### B.5. Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

APE: attestato di prestazione energetica

NR: non residenziale

PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica

R: residenziale

$t_{sc}$ : tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

$t_{SIV}$ : tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

U.M.: unità di misura

$X_{riscontrata}$ : valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

$X_{dichiarata}$ : valore dichiarato dal soggetto certificatore

**ALLEGATO C**  
**Modulo domanda**  
**Accreditamento Catasto Regionale degli impianti termici**



Spett.le Regione Liguria  
Servizio Energia  
Via Fieschi 15  
16123 Genova

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
Telefono numero \_\_\_\_\_ fax numero \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:

**DICHIARA**

1. **di essere il legale Rappresentante dell' Impresa di manutenzione /installazione:**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

2. **Che l'impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37.**

**CHIEDE**

di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Liguria (CAITEL) e ad autorizzare l'accesso ai propri collaboratori.

Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, strettamente riservate e personali, sono necessari l'indirizzo email al quale sarà inviata la Login ed il numero di cellulare al quale sarà inviata la Password segreta da cambiare al primo accesso:

e-mail: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma del legale rappresentante <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

leggibile)

(per esteso e

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Liguria

**ALLEGATO D**  
**Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile**

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs  
192/05**

**( Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)**

.....

**Ufficio**

.....

**Via**

.....

**Città**

.....

Il/La sottoscritto/a

.....

Legale rappresentante della ditta .....P. IVA

.....

Indirizzo

.....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax

.....

E-mail

.....

Iscritta alla CCIAA di ..... al numero ..... abilitata ad operare per gli  
impianti di cui alle lettere:

a)                       c)                       e)                      dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

altro: .....

**COMUNICA**

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del .....

di non essere più Terzo Responsabile dal ..... per:     scadenza incarico     revoca

incarico     dimissioni     decadenza prevista al comma 4 dell'art.6 del D.P.R. 74/2013

Impianto destinato a:     riscaldamento ambienti     produzione di acqua calda sanitaria      
raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

.....

Sito in via ..... Comune di .....

Provincia .....

Di proprietà di

.....

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a ..... kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a ..... kW

**Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:**

di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 7 dell'art.6 del DPR 74/2013.

Firma <sup>(1)</sup> ..... Luogo e data .....

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

A cura del Delegante del Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

.....

Nome e Cognome / Ragione sociale del Delegante

.....

Firma del Delegante ..... Luogo e data .....

*Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.*

*Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.*

**ALLEGATO E**  
**Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico**

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs  
192/05**

**(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)**

.....

**Ufficio** .....

**Via** .....

**Città** .....

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Residente in ..... Provincia.....

Via ..... n° .....

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc. ....

Proprietario Cod. Fisc. ....

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA  
.....

Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico : ( indicare il codice catasto)

.....

Sito in via ..... Comune di ..... Provincia .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci  
dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

**DICHIARA**

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore<sup>2</sup> n°..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola .....  
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola .....  
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° ..... Costruttore ..... Modello ..... Matricola .....  
dell'impianto di cui sopra

<sup>2</sup> Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

è stato disattivato / sono stati disattivati in data ..... con le seguenti modalità:

.....

.....  
.....  
Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di  
..... kW.

*Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.*

*Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.*

**ALLEGA:**

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Luogo e data .....

Firma

.....

**ALLEGATO F**

**Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico**

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs  
192/05**

**(Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)**

**Ufficio .....**

**Via .....**

**Città .....**

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in ..... Provincia

.....

Via ..... n° .....

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc. ....

Proprietario Cod. Fisc. ....

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta ..... P.IVA

.....

Amministratore P.IVA .....

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via ..... Comune di .....

Provincia .....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

**DICHIARA**

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data  
.....N°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data ..... tramite intervento di manutenzione che ha  
riguardato:

.....

.....

.....

.....

*Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.*

*Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.*

Luogo e data ..... Firma .....

**ALLEGATI:**

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R.

37/08

**ALLEGATO G**

**Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell'impianto termico**  
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

**All'Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs  
192/05**

**( Comuni/ Provincie/ Città Metropolitana di Genova)**

**Ufficio.....**

**Via .....**

**Città .....**

*(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)*

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in ..... Provincia

.....

Via ..... n°

.....

Telefono ..... Cellulare ..... Fax

.....

E-mail

.....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

**DICHIARA**

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

.....

Sito in via ..... Comune di .....

Provincia .....

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a ..... kW

Dalla data del .....

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. .... P. IVA .....

Occupante Cod. Fisc. .... P. IVA .....

Amministratore Cod. Fisc. .... P. IVA

.....

Precedente Responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

.....

*Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.*

*Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.*

Nominativo del fornitore di energia

.....

Luogo data .....

Firma

.....

**Allegato:** fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

## ALLEGATO H

### Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica trasmissione rapporto	dei di e del	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$P > 100$	1		
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ $\leq 15$ anni	4		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ $> 15$ anni	2		
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2		Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
		$P \geq 100$	2		
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2		Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4		Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M. 10/2/2014

ento				
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014

### ALLEGATO I

#### Contributi per fasce di potenza

	Potenza impianto [kW]	Contributo per Autorità competente €	Contributo per Regione Liguria €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere</b>	$10 \leq P < 35$	23,00	1,00
	$35 \leq P < 100$	45,00	1,00
	$100 \leq P < 350$	79,00	1,00
<b>Impianti alimentati da teleriscaldamento</b>	$P \geq 350$	119,00	1,00
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	$P_{el} < 50$	79,00	1,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	119,00	1,00
	$P_{el} \geq 1000$	159,00	1,00

# ALLEGATO L

## RAPPORTO DI PROVA ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° 1 di .....

1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Bollino presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Data compilazione:			
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremità/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenze termiche nominali totali:	al focolare ..... (kW) Utile ..... (kW)
f) Ubicazione	Comune:		Località:
Indirizzo:			
g) Responsabile	Occupante <input type="checkbox"/>	Proprietario <input type="checkbox"/>	Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA			
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA			
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
<input type="checkbox"/> P.IVA			
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
<input type="checkbox"/> P.IVA			
l) Delegato	Cognome e nome:		Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E 1 <input type="checkbox"/> E 2 <input type="checkbox"/> E 3 <input type="checkbox"/> E 4 <input type="checkbox"/> E 5 <input type="checkbox"/> E 6 <input type="checkbox"/> E 7 <input type="checkbox"/> E 8		
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Unica <input type="checkbox"/> Più unità	c) Uso dell'impianto <input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione Acqua Calda Sanitaria	
d) Volume lordo riscaldato	..... (m <sup>3</sup> )	e) Combustibile <input type="checkbox"/> Gas naturale <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> Altro: .....	
f) Trattamento dell'acqua	in riscaldamento	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
	in produzione di ACS	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico	
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Installazione interna: locale idoneo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Cartellonistica prevista presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
g) Interruttore generale presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Libretti uso e manut. generatori/impianto presenti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
e) C.P.I. presente ove richiesto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Pratica INAIL presente (già ISPESL)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	<input type="checkbox"/> Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti <input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati		
	<input type="checkbox"/> Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua <input type="checkbox"/> Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti		
	<input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva		
	<input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo: .....		
c) Stima del dimensionamento dell'i generatori/i	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto <input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto		
	<input type="checkbox"/> Non controllabile <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva		

6. GENERATORE			
a) Generatore	N°	di	k) Dati nominali:
b) Data installazione			Potenza termica al focolare: ..... (kW)
c) Fluido termovettore	<input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Altro: .....		Potenza termica utile: ..... (kW)
d) Modalità di evacuazione fumi	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata		Campo di lavoro bruciatore: da: ..... (kW)
e) Costruttore caldaia			a: ..... (kW)
f) modello e matricola caldaia			l) Dati misurati:
g) Costruttore bruciatore			Portata di combustibile: ..... (m <sup>3</sup> /h) ..... (kg/h)
h) modello e matricola bruciatore			Potenza termica al focolare: ..... (kW)
j) Tipologia gruppo termico	<input type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/> Modulare <input type="checkbox"/> Tubo o nastro radiante <input type="checkbox"/> Generatore ad aria calda		
i) Classificazione DPR 660/96	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> A bassa temperatura <input type="checkbox"/> A gas a condensazione		

7. MANUTENZIONE	
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra: .....
	Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No in data: .....
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni <input type="checkbox"/>

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -f)			
a) Modulo termico	N°	di	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi) 1° misura: 2° misura: 3° misura:
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:	Matricola:
d) Valori Misurati (media delle tre misure)		e) Valori Calcolati	
Temperatura del fluido di mandata (°C)		Indice d'aria (n)	
Temperatura dell'aria comburenti (°C)		CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)	
Temperatura dei fumi (°C)		Potenza termica persa al camino Q <sub>s</sub> (%)	
O <sub>2</sub> (%) <input type="checkbox"/> oppure CO <sub>2</sub> (%) <input type="checkbox"/>		Recupero calore di condensazione ET (%)	
Co nei fumi secchi (ppm)		Rendimento di combustione η <sub>comb</sub> (%)	

9. ESITO DELLA PROVA	
a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria (deve essere <= 1000 ppm)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
b) Indice di fumosità (deve essere: olio combustibile <=6, gasolio <=2)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
c) Rendimento di combustione (rendimento minimo richiesto η <sub>comb</sub> ..... %)	Valore rilevato + 2 = ..... % <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente
d) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013) <input type="checkbox"/>	e) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: <input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 9.a <input type="checkbox"/> 9.b <input type="checkbox"/> 9.c

10. OSSERVAZIONI
.....
.....
.....

11. PRESCRIZIONI
.....
.....

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
.....
.....

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

**RAPPORTO DI PROVA**  
**ISPEZIONE IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE**  
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data	Ora	Numero
c) Rapporto di controllo efficienza energetica inviato		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Bollo presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Data compilazione:
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremi/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenza termica nominale totale massima: _____ (kW)	
f) Ubicazione	Comune:		Località:
	Indirizzo:		
g) Responsabile	<input type="checkbox"/> Occupante	<input type="checkbox"/> Proprietario	<input type="checkbox"/> Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio
h) Occupante	Cognome e nome		Cognome e nome
	Ragione sociale		Ragione sociale
	Comune		Comune
	Indirizzo		Indirizzo
	Telefono /Fax		Telefono /Fax
	E-mail		E-mail
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA
i) T. Resp. Manutentore	Cognome e nome		Cognome e nome
	Ragione sociale		Ragione sociale
	Comune		Comune
	Indirizzo		Indirizzo
	Telefono /Fax		Telefono /Fax
	E-mail		E-mail
	<input type="checkbox"/> P.IVA		<input type="checkbox"/> P.IVA
j) Delegato	Cognome e nome:		Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.3 <input type="checkbox"/> E.4 <input type="checkbox"/> E.5 <input type="checkbox"/> E.6 <input type="checkbox"/> E.7 <input type="checkbox"/> E.8
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Singola unità immobiliare <input type="checkbox"/> Più unità immobiliari		
c) Uso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Raffrescamento estivo <input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione di acqua calda sanitaria		
d) Volumetria lorda servita	In raffrescamento estivo _____ (m <sup>3</sup> )		In riscaldamento ambienti _____ (m <sup>3</sup> )
e) Trattamento dell'acqua	<input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Condizionamento chimico		
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Locale di installazione idoneo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Linee elettriche idonee (esame visivo) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	
c) Aperture di ventilazione adeguate	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	d) Cobertazioni idonee (esame visivo) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Libretti di uso e manutenzione presenti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	<input type="checkbox"/> Sostituzione di macchine a regolazione on/off con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua		
	<input type="checkbox"/> Sostituzione di sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili a più livelli di temperatura		
	<input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione acqua calda/refrigerata nei locali non climatizzati		
	<input type="checkbox"/> Isolamento dei canali di distribuzione aria calda/fredda nei locali non climatizzati		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti		
	<input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio		<input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva
	<input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo: _____		
c) Stima del dimensionamento dei generatori	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto		<input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto
	<input type="checkbox"/> Non controllabile		<input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva

6. GRUPPO FRIGO/PDC			
a) Gruppo frigo / PDC	N° _____ di _____	b) Circuiti	N° _____
c) Data di installazione			k) Dati nominali in riscaldamento:
d) Costruttore			COP (o η) .....
e) Modello			Potenza termica nominale ..... (kW)
f) Matricola			Potenza assorbita nominale ..... (kW)
g) Fluido frigorifero			l) Dati nominali in raffreddamento:
h) Macchina dotata di inverter	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	EER (o GUE) .....	
i) Sorgente lato esterno	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Altro	Potenza frigorifera nominale ..... (kW)	
j) Fluido lato utenze	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua	Potenza assorbita nominale ..... (kW)	
m) Tipo di macchina	<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero calore <input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile: .....		
n) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione fughe refrigerante	Diretta (leak detector) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc Indiretta (parametri termodinamici) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		
7. MANUTENZIONE E ANALISI			
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra: ..... Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data: .....		
b) Registro dell'apparecchiatura	<input type="checkbox"/> Regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Assente o non regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Non applicabile		
c) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con <input type="checkbox"/> Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni		
8. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA			
a) Numero circuito	.....	b) Prova eseguita in modalità	<input type="checkbox"/> Raffrescamento <input type="checkbox"/> Riscaldamento
c) Filtri puliti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) Assenza perdite gas refrigerante	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Strumento utilizzato	Marca: ..... Modello/Matricola: ..... / .....	f) Potenza assorbita	..... (kW)
g) Strumentazione fissa per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Dati dell'operatore patentato ai sensi del D.P.R. 43/2012			
h) Cognome e nome:	.....	i) Num. Iscr. Reg. imprese:	.....
j) Valori rilevati			
Surriscaldamento (K)	.....	Temp. sorgente ingresso lato esterno (°C)	.....
Sottoraffreddamento (K)	.....	Temp. sorgente uscita lato esterno (°C)	.....
Temp. di condensazione (°C)	.....	Temp. ingresso fluido utenze (°C)	.....
Temp. di evaporazione (°C)	.....	Temp. uscita fluido utenze (°C)	.....
9. ESITO DELLA PROVA			
a) Verifica superata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
b) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013)	<input type="checkbox"/>	c) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti:	
		<input type="checkbox"/> 7.a	<input type="checkbox"/> 7.b <input type="checkbox"/> 8.d <input type="checkbox"/> 9.a
10. OSSERVAZIONI			
.....			
.....			
11. PRESCRIZIONI			
.....			
.....			
12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO			
.....			
.....			

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

**ALLEGATO M****Rendimento di combustione**

<b>Tipologie di generatori di calore</b>	<b>Data di installazione</b>	<b>Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)</b>
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.  
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

**ALLEGATO N**  
**Tariffe delle ispezioni con addebito**

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
<b>Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere</b>	$10 \leq P < 35$	150,00
	$35 \leq P < 100$	250,00
	$100 \leq P < 350$	350,00
	$P \geq 350$	400,00
<b>Micro-cogenerazione e cogenerazione</b>	$P_{el} < 50$	350,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400,00
	$P_{el} \geq 1000$	600,00

## **Allegato 6**

### **Allegato D\_Relazione trimestrale sull'andamento dell'attività ispettiva**

Con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere al Committente una relazione sull'andamento del servizio di ispezione.

In particolare detta relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni circa:

- Il numero di ispezioni pianificate nel trimestre;
- Il numero di impianti ispezionati nel trimestre;
- Motivazioni circa l'eventuale discrepanza tra il valore delle ispezioni programmate e quelle effettuate;
- Verifiche d'ufficio, a campione, impianti dismessi, assenza di impianto;
- Ispezioni con onere a carico;
- Ispezioni per i quali sono stati ravvisati estremi per l'applicazione di sanzioni amministrative;
- Ispezioni che hanno ravvisato necessità di adeguamento impiantistico;
- Ispezioni che hanno ravvisato impianti pericolosi;
- Ispezioni effettuate a seguito di richieste del Comune di Genova e relativo esito;

La relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Genova entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento.

**CAITEL - CATASTO IMPIANTI PER LA  
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA**

**MANUALE UTENTE**

Versione: 01

22.10.2015

**INDICE**

	Pag.
1 INTRODUZIONE.....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 Utenti e Ruoli.....	3
1.3 Accesso .....	3
2 PER LE DITTE DI MANUTENZIONE: COME OTTENERE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CATASTO .....	6
2.1 Rappresentanti Legali delle azienda .....	6
2.2 Operatori di azienda già dotati di Login sui sistemi regionali .....	6
2.3 Operatori di azienda: Creazione di una nuova Login .....	6
2.4 Operatori di azienda: Completamento registrazione.....	8
2.5 Chi lavora per più ditte .....	9
2.6 Cancellazione utente esistente .....	9
2.7 Dimenticata password.....	9
3 DITTE DI MANUTENZIONE .....	12
3.1 Recupero impianti / gr. omogenei.....	12
3.2 Gestione impianti / gr. Omogenei.....	14
3.3 Gestione gr. omogenei / macchine.....	17
3.4 Gestione Rapporti .....	18
3.5 Pagamento / trasmissione rapporto .....	19
3.6 Pagamento multiplo .....	21
3.7 Trasmissione multipla.....	22
3.8 Gestione operatori dell'azienda .....	22
3.9 Caricamento massivo rapporti .....	23
3.10 Tabelle di servizio: indirizzi.....	24
3.11 Tabelle di servizio: responsabili.....	24
4 RESPONSABILE DI IMPAINTO .....	25
4.1 Accesso al servizio di consultazione .....	25
4.2 Consultazione impianto e stampa ricevute interventi .....	25
5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.....	27
5.1 Descrizione dell'Interfaccia.....	27
5.1.1 Elenco attività a disposizione (parte sinistra della maschera).....	28
5.1.2 Attività selezionata (parte destra della maschera).....	29
5.2 Descrizione modalità "Filtri ricerca" .....	31
5.3 Descrizione modalità "Risultati di ricerca" .....	32
5.4 Descrizione modalità "Scheda" .....	33

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 PREMESSA

Il *Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL)* è lo strumento con il quale, per via telematica:

- Le *ditte di manutenzione* degli impianti gestiscono l'anagrafica degli impianti, pagano on line i bollini, compilano e trasmettono ufficialmente i rapporti di efficienza energetica alla Regione Liguria;

In particolare il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato: il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

- I *responsabili degli impianti* possono visualizzare i dati dei propri impianti ed estrarre dal sistema le ricevute di consegna degli interventi;
- Gli *operatori degli Enti* svolgono le loro attività istituzionali;
- Gli *ispettori* compilano i rapporti di ispezione sugli impianti.

### 1.2 UTENTI E RUOLI

Questo manuale è rivolto:

- Alle *ditte di manutenzione* degli impianti termici e di raffrescamento;
- Ai *responsabili di impianto* (cittadini, professionisti, ditte).


E descrive le diverse azioni che possono essere effettuate sul sistema.

### 1.3 ACCESSO


Il servizio è pubblicato sul portale tematico Ambientale della Regione Liguria "Ambiente in Liguria" ([www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)).

L'accesso avviene dalla sezione *Sviluppo sostenibile – energia sostenibile – impianti termici: esercizio e controllo*.

Da questa pagina si accede al *Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL)* dal menù di destra *SERVIZI ON-LINE – BANCHE DATI*.



Una alternativa è quella di accedere direttamente alla lista completa delle banche dati a partire dalla home page del sito Ambiente in Liguria.



La prima pagina del Catasto non richiede autenticazione, descrive il catasto e presenta l'accesso ai servizi presenti.

---



Sito ufficiale  
della Regione Liguria  
per l'Ambiente

**Energia**



---

**SIRAL - Catasto Impianti Termici**

---

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE**

---

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO**

---

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero

**MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI  
LIGURIA**

---

Scarica il file in formato [.pdf](#)

I responsabili di Impianto non necessitano di credenziali (vedere il *capitolo 4*) e possono consultare solo i propri dati.

Le ditte di manutenzione devono procurarsi le credenziali per l'accesso alle funzioni operative del catasto (vedere *capitolo 2*) raggiungibili utilizzando il link cerchiato di rosso nella figura precedente.

Il *capitolo 5* è dedicato alle ditte di manutenzione e contiene le spiegazioni di carattere generale relative al funzionamento del programma.

## **2 PER LE DITTE DI MANUTENZIONE: COME OTTENERE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL CATASTO**

Al sistema possono accedere soltanto utenti che dispongono di una credenziale valida riconosciuta da Regione Liguria e che abbiano completato la registrazione sul Catasto.

### **2.1 RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE AZIENDA**

I rappresentanti legali delle ditte di manutenzione ottengono le credenziali per l'accesso al Catasto direttamente da Regione Liguria dopo avere compilato e trasmesso alla Regione il modulo di richiesta di registrazione della ditta al catasto.

Riceveranno le credenziali direttamente su una casella di posta da loro indicata e sul cellulare indicato nel modulo di richiesta.

Queste login oltre che essere utilizzate per l'accesso al Catasto Impianti Termici consentono al responsabile della ditta di manutenzione di autorizzare personalmente i propri operatori all'accesso tramite l'apposita funzione disponibile sul sistema.

### **2.2 OPERATORI DI AZIENDA GIÀ DOTATI DI LOGIN SUI SISTEMI REGIONALI**

Sono titoli validi “di livello regionale”, per l'accesso al Catasto Impianti Termici, le credenziali (login e password) rilasciate da Regione Liguria a cittadini ed operatori economici per l'accesso ai servizi in rete.

Tra i servizi ad accesso con Login citiamo, a solo titolo di esempio, la Certificazione Energetica degli edifici, il Conto Corrente Salute, le Comunicazioni Obbligatorie in materia di Lavoro, le comunicazioni di Apertura Cantieri.

Queste login possono essere utilizzate anche per l'accesso al Catasto Impianti Termici ed, in questo caso, sarà sufficiente effettuare il completamento della registrazione descritto nei paragrafi successivi.

### **2.3 OPERATORI DI AZIENDA: CREAZIONE DI UNA NUOVA LOGIN**

Gli operatori che non dispongono di nessun titolo di accesso tra quelli precedentemente citati hanno la possibilità di creare una nuova Login seguendo la seguente procedura disponibile sul Catasto.

Dalla home page del catasto si deve scegliere il link registrazione operatori.

---

Sito ufficiale  
della Regione Liguria  
per l'Ambiente

---

**SIRAL - Catasto Impianti Termici**

---

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE**

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO**

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero


**MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI LIGURIA**

[Scarica il file in formato .pdf](#)

---

E, poi, scegliere la funzione autoregistrazione.

---

Sito ufficiale  
della Regione Liguria  
per l'Ambiente

---

**CAITEL - REGISTRAZIONE MANUTENTORI**

---

La registrazione a CAITEL è composta da DUE FASI

**FASE 1: AUTOREGISTRAZIONE**

In questa prima fase è necessario creare una Login e Password valide emesse da Regione Liguria cliccando sul link "AUTOREGISTRAZIONE"

Se già possiede una Login emessa da Regione Liguria per l'accesso ai servizi in rete può saltare questa fase e passare direttamente alla FASE 2

[Autoregistrazione](#)

**FASE 2: COMPLETAMENTO DELLA REGISTRAZIONE**

Dopo aver eseguito la FASE 1 o se dispone già di una credenziale valida deve completare la registrazione a CAITEL, cliccando sul link seguente

[Completamento Registrazione](#)

---

L'utente deve compilare il form e confermare l'operazione utilizzando il bottone INVIA.

BENVENUTO!

Per registrarsi, compila i dati richiesti.  
I campi contrassegnati con l'asterisco \* sono obbligatori.

Viene richiesto di scegliere e confermare una password con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza da 8 a 16 caratteri
- contenente almeno 3 dei seguenti tipi di caratteri: lettere maiuscole, lettere minuscole, cifre, caratteri speciali
- diversa da codice fiscale, nome e cognome

E' importante conservare in modo sicuro la password e segnalare un suo eventuale furto o smarrimento.

E' necessario indicare un indirizzo di e-mail su cui ricevere messaggi (avvisi, newsletter, ...).

E' necessario indicare una modalità di ricezione della OTP (One Time Password) per i servizi che la prevedono o nessuna se non si intende usufruire del servizio.

E' necessario leggere attentamente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed esprimere il proprio consenso scegliendo **Accetto**.  
Premere infine il pulsante **Invia**

Registrazione

\* Username

\* Nome

\* Cognome

Data di nascita

Sesso (F o M)  F  M

\* Codice fiscale

Luogo o Provincia di Nascita

Stato o Comune di Nascita

\* Password

\* Conferma password

\* Indirizzo e-mail

\* Conferma indirizzo e-mail

\* Modalità di ricezione della OTP

Numero telefono cellulare

Attenzione! con l'attivazione del tasto **Accetto** il sottoscritto esprime il proprio **CONSENSO** a quanto di seguito riportato. Con riferimento all'informativa che segue, e del cui contenuto il sottoscritto interessato dichiara di aver preso conoscenza, lo stesso esprime il proprio consenso, in tutti i casi richiesti dal decreto legislativo 196/2003, al trattamento dei dati personali del medesimo, da parte della Regione Liguria e dei soggetti ivi indicati, per tutte le finalità e con tutte le modalità precisate nell'informativa stessa, nonché il consenso alla loro comunicazione e all'invio dei dati stessi agli anzidetti terzi

Accetto

Invia Pulsanti

Se l'operazione avviene con successo il sistema gli presenta la pagina di LOGIN per accedere direttamente alla successiva funzione di Completamento della registrazione.

Riceverà, inoltre, una mail dal sistema che conferma la creazione delle credenziali di accesso.

## 2.4 OPERATORI DI AZIENDA: COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE

Se si dispone di una credenziale di accesso valida o si è effettuata l'autoregistrazione si deve completare la registrazione sul portale indicando la ditta per la quale si opera.

Effettuate le seguenti verifiche sul catasto:

- La ditta di manutenzione deve essere già presente
- Ogni Login può essere associata ad una sola ditta. Se una persona opera per più ditte deve utilizzare una Login per ditta.
- Una persona, per una stessa ditta, non può registrarsi più volte.

Il sistema associa l'operatore alla ditta di manutenzione.

**L'operatore NON POTRA' comunque accedere al Catasto fino a quando il responsabile della ditta non lo autorizzerà personalmente all'accesso tramite l'apposita funzione disponibile sul sistema.**

## 2.5 CHI LAVORA PER PIÙ DITTE

Per motivi di sicurezza, qualora una persona operasse per più ditte, dovrà procurarsi una credenziale di accesso per ciascuna di esse secondo le modalità descritte.

## 2.6 CANCELLAZIONE UTENTE ESISTENTE

Non esiste una vera e propria cancellazione degli utenti, ma il responsabile della ditta, può impedire l'accesso alle persone che non fanno più parte della ditta operando sulla stessa funzione utilizzata per autorizzare l'accesso al sistema.

## 2.7 DIMENTICATA PASSWORD

Qualora si sia dimenticata la password di accesso al sistema è necessario seguire la procedura di “*dimenticata password*” che si rende disponibile sul portale dopo aver cliccato sulla login.



Cliccare sul bottone DIMENTICATA PASSWORD.




Se hai dimenticato la password, segui le indicazioni per reimpostarla.

**Indirizzo Email\***

**Nome Utente\***

Ricerca Svuota Annulla

Si devono inserire l'e-mail associata all'utente in fase di registrazione e la propria login.



Per verificare la tua identità, un codice di sicurezza è stato inviato a [silvia.storace@arpal.gov.it](mailto:silvia.storace@arpal.gov.it). Per favore inserisci il tuo codice di sicurezza qui.

**Code**

Codice di Sicurezza Svuota Annulla

Se i dati immessi sono corretti sarà inviato via e-mail un codice di sicurezza da inserire.



La password soddisfa i requisiti, inserirla di nuovo per conferma

**Nuova Password**

••••••••  Sicura

**Conferma Password**


A questo punto si deve impostare la nuova password compatibile con le regole di formazione.

Attualmente deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero, una lettera maiuscola ed una minuscola. Non deve contenere parte della Login, del cognome o del nome.

### 3 DITTE DI MANUTENZIONE

Le funzioni a disposizione delle ditte di manutenzione sono:

- *Recupero impianti / gr. omogenei*
- *Gestione impianti /gr. omogenei*
- *Gestione gr. omogenei / macchine*
- *Gestione rapporti*
- *Pagamento / trasm. rapporto*
- *Pagamento multiplo*
- *Trasmissione multipla*
- *Gestione operatori dell'azienda*
- *Caricamento massivo rapporti*
- *Tablelle di servizio*



Di seguito si riportano le azioni specifiche che devono essere eseguite dagli utenti per completare con successo l'operazione desiderata.

#### 3.1 RECUPERO IMPIANTI / GR. OMOGENEI

##### A cosa serve

La funzione consente:

- Di accatastare gli impianti, ovvero di assegnare il codice univoco (codice catasto), recuperando per impianti già censiti, le informazioni principali,

fornite dagli Enti relativamente ai dati principali dell'impianto ed ai dati del responsabile;

- Di subentrare nella manutenzione di un impianto già accatastato.

### **Quali criteri di ricerca impostare**

Nel caso di nuovo accatastamento per impianti già censiti dagli Enti negli anni precedenti, si dovranno eseguire delle ricerche impostando il campo *impianto presente nel nuovo catasto* a NO.

Si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, descrizione indirizzo) e del responsabile.

Qualora fosse noto il codice impianto presente negli archivi degli Enti (autorità competenti) si consiglia di inserire solo quello.

Se la ricerca non estrae i dati desiderati, si consiglia di effettuare altri tentativi con parti di indirizzo e/o con parti del cognome del responsabile. Eventualmente effettuare ricerche senza riferimenti al responsabile, ma solo all'indirizzo.

Solo se tutte le ricerche precedenti non danno esito positivo si deve utilizzare la funzione "gestione impianti / gr. omogenei" per inserire l'impianto ex-novo direttamente sul catasto.

Nel caso di subentro per impianti già accatastati, invece, si consiglia di impostare il campo *impianto presente nel nuovo catasto* a SI ed indicare direttamente il codice identificativo regionale nel campo di ricerca.

### **Utilizzo della funzione**

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDE.

In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder SCHEDE perché la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare necessariamente da una precedente ricerca.


Nel caso di **accatastamento** si dovranno integrare le informazioni ed, in particolare tutti i campi sottolineati (che sono obbligatori), tra i quali ricordiamo:

- Indirizzo codificato
- Tipo di responsabilità
- Responsabile codificato
- Tipo generatore
- Data installazione

Nel caso di **subentro** si deve scegliere il gruppo omogeneo per il quale si ha avuto incarico di manutenzione da parte del responsabile dell'impianto ed aprirlo con il bottone EDIT (matita).

Verificati i dati si deve cliccare sulla funzione in fondo alla pagina: **CAMBIA AZIENDA MAN.**

In tutti i casi citati sopra, al momento del salvataggio, il sistema ricorda all'operatore che è autorizzato ad eseguire la funzione sul sistema solo a fronte dell'incarico di manutenzione dell'impianto ricevuto da parte del titolare.



L'azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella message box qui sopra).

Se si tratta di un nuovo accatastamento è in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

### 3.2 GESTIONE IMPIANTI / GR. OMOGENEI

#### A cosa serve

La funzione consente:

- Di inserire a catasto un nuovo impianto ed il gruppo omogeneo di macchine di cui si ha la manutenzione;
- Di modificare i dati di un impianto e dei suoi gruppi omogenei già presenti a catasto che risultano in manutenzione alla ditta dell'operatore collegato al sistema.

#### Utilizzo della funzione per nuovo impianto

Per inserire un **nuovo impianto** cliccare direttamente sul folder SCHEDA.

Il sistema presenta la pagina vuota per l'inserimento dei campi.

Si ricorda che i campi sottolineati sono obbligatori.

Di seguito una breve descrizione dei principali:

- Indirizzo:
  - Iniziando a scrivere nel campo indirizzo (almeno tre caratteri) il sistema presenta la lista degli indirizzi che contengono il testo digitato. Se l'indirizzo desiderato è tra quelli presentati si deve scegliere all'interno della combo box. Altrimenti è possibile effettuare una ricerca più approfondita:
    - Icona CERCA su Indirizzo
    - Scegliere provincia, comune, indirizzo (tra %)
    - Click sul folder risultati ricerca
    - Scegliere l'indirizzo
    - Quando si è in modalità scheda click su tasto associa
- Numero Civico
- Palazzo
- Scala
- Interno
- ...
- Responsabile:
  - Iniziando a scrivere nel campo responsabile (almeno tre caratteri del cognome) il sistema presenta la lista dei responsabili di impianto che contengono il testo digitato. Se la persona desiderata è tra quelle presentate si deve scegliere all'interno della combo box. Altrimenti è possibile effettuare una ricerca più approfondita:
    - Icona CERCA su responsabile
    - Scheda
    - Inserire dati (CF, nome, cognome, localizzazione)
    - Click su inserisci
    - Click su tasto associa

Compilati tutti i campi obbligatori si utilizza il bottone INSERISCI per accatastare l'impianto.

E' in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

Compilati tutti i campi obbligatori si utilizza il bottone INSERISCI per accatastare l'impianto.

E' in questo momento che il sistema genera il CODICE CATASTO che deve essere riportato sul libretto di impianto.

Oltre alla creazione dell'impianto è anche OBBLIGATORIO definire il gruppo omogeneo di macchine per il quale si ha avuto incarico di manutenzione.


Si accede alla funzione di inserimento cliccando sul link *Nuovo gruppo omogeneo*.

Si devono valorizzare i campi:

- Tipo generatore
- Tipologia fluido vettore

E cliccare sul bottone SALVA.

Al momento del salvataggio, il sistema ricorda all'operatore che è autorizzato ad eseguire la funzione sul sistema solo a fronte dell'incarico di manutenzione dell'impianto ricevuto da parte del responsabile dell'impianto.



L'azione sul catasto si completa solo alla accettazione (utilizzo del tasto OK nella message box qui sopra).

### **Utilizzo della funzione per modifica dati impianto, modifica dati gruppo omogeneo od inserimento nuovo gruppo omogeneo**

Nei casi in cui sia necessario eseguire una delle operazioni indicate si deve effettuare una ricerca sul catasto, passare dal folder dei risultati ed entrare sulla scheda specifica oggetto di aggiornamento.

I campi modificabili sono quelli con sfondo BIANCO mentre quelli sui quali non si può agire hanno sfondo GRIGIO.

Effettuate le modifiche su impianto si confermano al sistema con il bottone CONFERMA.

Qualora fosse necessario modificare i dati di un gruppo omogeneo si deve entrare in edit (matita) e confermare l'operazione di modifica con SALVA.

Nel caso di inserimento di un nuovo gruppo omogeneo di macchine si opera come spiegato in precedenza relativamente all'inserimento di un nuovo impianto.

### 3.3 GESTIONE GR. OMOGENEI / MACCHINE

#### A cosa serve

La funzione consente:

- Di modificare alcuni dati di gruppo omogeneo di macchine di cui si ha la manutenzione;
- Di aggiornare i dati delle macchine appartenenti al gruppo omogeneo: inserimenti nuove macchine, dismissioni macchine, aggiornamento dati anagrafici macchine.

#### Quali criteri di ricerca impostare

Poiché si opera solo su gruppi omogenei in manutenzione della ditta (e quindi già noti alla ditta), la ricerca ideale ed immediata è per *codice regionale catastale dell'impianto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, indirizzo) e/o del responsabile.

#### Utilizzo della funzione

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDE.

In questa funzione non ha senso cliccare direttamente sul folder SCHEDE perché la funzione non prevede di inserire direttamente dati, ma si deve passare necessariamente da una precedente ricerca.

Dal folder SCHEDE, che presenta il gruppo omogeneo selezionato, è possibile:

- Modificare i dati generali del gruppo (campi con sfondo bianco ed editabili) e consolidare gli aggiornamenti con il bottone CONFERMA;
- Gestire le singole macchine.

ATTENZIONE: La sezione relativa alla gestione delle macchine del gruppo omogeneo viene temporaneamente disabilitata quando esiste sul sistema un rapporto di efficienza energetica in fase di compilazione.

Sulle macchine è possibile:

- Inserirne di nuove;
- Modificare i dati di quelle presenti;
- Disattivare la macchine presenti indicando la data di dismissione.

### 3.4 GESTIONE RAPPORTI

#### A cosa serve

La funzione consente:

- Di inserire e compilare nuovi rapporti;
- Di continuare la compilazione di rapporti precedentemente inseriti e non ancora conclusi;
- Di consultare il contenuto di rapporti già trasmessi a Regione Liguria.

#### Quali criteri di ricerca impostare

I criteri di ricerca sono da impostare solo nel caso di compilazione di rapporti precedentemente inseriti.

La ricerca ideale ed immediata è per *codice regionale catastale dell'impianto* eventualmente abbinata allo *stato del rapporto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo, si consiglia di effettuare ricerche specifiche impostando i campi dell'indirizzo (provincia, comune, indirizzo).

#### Utilizzo della funzione per inserimento rapporti

Agire immediatamente sul folder SCHEDA in modo che il sistema predisponga una scheda vuota.

Selezionare il gruppo omogeneo:

- Se nel campo si inserisce il codice catasto dell'impianto il sistema presenta la lista dei gruppi omogenei presenti
- In alternativa si può usare il bottone ricerca.

Inserire la data dell'intervento ed inserire la scheda con il bottone INSERISCI.

Il sistema predispose per la compilazione tante schede quante sono le macchine in attività appartenenti al gruppo omogeneo selezionato.

L'utente deve accedere alla compilazione di ogni rapporto con il bottone EDIT (matita) e salvare quanto fatto con il bottone SALVA.

Terminata la compilazione di tutti i rapporti, l'utente deve utilizzare il tasto CONSOLIDA IL RAPPORTO. Il sistema controlla i dati immessi ed, eventualmente, indica all'utente i campi non ancora compilati.

Il *consolidamento del rapporto* permette agli utenti di passare alle successive fasi di pagamento e trasmissione.

Qualora si rilevassero degli errori nella compilazione dei rapporti, prima dell'invio a Regione Liguria, è possibile *sbloccare il rapporto* per correggere i dati errati.

Il bottone *scarica il rapporto* consente di scaricare in locale il file XML contenente tutti i rapporti oggetto dell'intervento di manutenzione.

Il bottone *visualizza il rapporto* consente di vedere a video il contenuto di tutti i rapporti oggetto dell'intervento di manutenzione.

### **Utilizzo della funzione per aggiornare i rapporti**

Dopo aver impostato i criteri di ricerca nel folder FILTRI RICERCA, si deve cliccare sul folder RISULTATI RICERCA.

Il sistema presenta la lista dei risultati e, se tra questi c'è quello desiderato, si deve cliccare sulla riga specifica per accedere al folder SCHEDA.

Dopo aver richiamato il rapporto da aggiornare si procede come descritto in precedenza.

## **3.5 PAGAMENTO / TRASMISSIONE RAPPORTO**

### **Quando va utilizzata**

La funzione va utilizzata se il rapporto di efficienza energetica compilato necessita del pagamento del bollino.

### **A cosa serve**

La funzione consente:

- Di pagare on line e trasmettere alla Regione un rapporto di efficienza energetica compilato in tutte le sue parti (rapporti "consolidati").
- Consultare ed accedere ai documenti riepilogativi che riportano il dettaglio di pagamento relativi ai rapporti trasmessi o pagati.

## Quali criteri di ricerca impostare

La ricerca principale è per *codice regionale catastale dell'impianto* eventualmente abbinata allo *stato del rapporto*.

Qualora non si ricordasse il codice identificativo dell'impianto è possibile indicare un intervallo di date per circoscrivere la ricerca.

The screenshot shows the CAITEL web application interface. On the left is a sidebar menu with the 'Ambiente Energia' logo and various navigation options. The main content area is titled 'Pagamento e trasmissione rapporto'. It features a search filter bar at the top with buttons for 'Nuovo', 'Intenzioni', 'Associazioni', 'Conferma', 'Cancella', 'Ricerca', and 'Stampa'. Below this is a 'Dettaglio rapporto' section with the following fields: 'Impianto: 07M177220000010', 'Gruppo: 2 (Gruppo figo)', 'Indirizzo: Via Roma 11 - Zignago (SP)', 'Data rapporto: 01/09/2015', and 'Stato rapporto: Consolidato'. There is also a note: '(cliccare sul pulsante Conferma per salvare la modifica di stato del rapporto)'. Below the 'Dettaglio rapporto' are two sections for payment: 'Pagamento Regione Liguria' and 'Pagamento Ente di competenza'. Each section has a 'Non effettuato' status and an 'Avvia il pagamento' button. At the bottom of the page, there is a small footer: 'Catasto Impianti Termici Liguria'.

## Utilizzo della funzione

Dopo aver individuato la SCHEDA sulla quale si intende operare (filtri di ricerca e risultati ricerca) si visualizza una pagina simile a questa:

### Per pagare:

- Agire sul bottone relativo al pagamento che si desidera avviare.

Il sistema ridirige l'utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti dell'Ente.

Terminata l'attività l'utente sarà automaticamente rediretto su Caitel ed il sistema acquisirà l'esito della operazione bancaria on line (positivo o negativo).

In caso di pagamento avvenuto con esito positivo il rapporto è disponibile per le fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).

### Per trasmettere:

- Modificare lo stato del rapporto da CONSOLIDATO a TRASMESSO e confermare l'operazione con il bottone CONFERMA.

### Per consultare i documenti disponibili:

- Agire sul bottone PDF relativo ad documento che si desidera consultare.

ATTENZIONE: la ricevuta di trasmissione contiene gli estremi ufficiali della protocollazione di Regione Liguria. I dettagli dei pagamenti sono il riepilogo delle comunicazioni ricevute dal sistema dei pagamenti e non corrispondono alle comunicazioni ufficiali che l'utente ha ricevuto dal sistema dei pagamenti stesso.

## 3.6 PAGAMENTO MULTIPLO

### A cosa serve

La funzione consente:

- Di scegliere, tra i rapporti compilati in tutte le loro parti (consolidati), quelli da pagare mediante una sola transazione bancaria on line;

Selezionare un beneficiario: Regione Liguria

Elenco de rapporti consolidati non ancora pagati.  
Per avviare il pagamento, premere il pulsante dopo aver completato la selezione.

Importo n. 9 rapporti	6,00 € (importo onnicomprensivo di oneri bancari)
-----------------------	---

Avvia il pagamento

Seleziona tutti gli interventi dell'anno 2015

07M17ZZ20000010 / 1 (G1)  07M17ZZ20000010 / 5 (S1)  07M17ZZ20000010 / 3 (G3)  07M17ZZ20000010 / 2 (G2)

### Utilizzo della funzione

Selezionare il beneficiario

Selezionare i rapporti che si desidera pagare

Avviare la funzione di pagamento (bottone AVVIA PAGAMENTO).

Il sistema ridirige l'utente sulla pagina specifica del sistema dei pagamenti dell'Ente.

Terminata l'attività l'utente sarà automaticamente rediretto su Caitel ed il sistema acquisirà l'esito dell'operazione bancaria on line (positivo o negativo).


In caso di pagamento avvenuto con esito positivo i rapporti sono disponibili per le fasi successive (ulteriore pagamento oppure trasmissione a Regione).

### 3.7 TRASMISSIONE MULTIPLA

#### A cosa serve

La funzione consente:

- Di scegliere tra i rapporti, compilati in tutte le loro parti e pagati o esenti dal pagamento, quelli da trasmettere on line alla Regione Liguria.



#### Utilizzo della funzione

Selezionare i rapporti che si desidera trasmettere

Avviare la funzione di trasmissione (botone CONFERMA).

### 3.8 GESTIONE OPERATORI DELL'AZIENDA

#### A cosa serve

La funzione consente:

- Ai responsabili di azienda di:
  - Abilitare / disabilitare i propri operatori ad operare su Caitel;

I dati degli operatori che si autoregistrano vengono resi a disposizione in automatico sul sistema

- Inserire / eliminare i nominativi dei tecnici che redigono i rapporti di efficienza energetica per la ditta.

### **Utilizzo della funzione**

Senza impostare filtri di ricerca ed agendo subito sul folder RISULTATI RICERCA il sistema presenta la lista dei collaboratori associati alla ditta.

E' possibile inserirne di nuovi o aggiornare le schede di ciascuno (ad esempio abilitando o disabilitando gli operatori all'utilizzo di Caitel).

## **3.9 CARICAMENTO MASSIVO RAPPORTI**

### **A cosa serve**

La funzione consente:

- Di caricare massivamente rapporti di efficienza energetica compilati con sistemi esterni a Caitel ed aventi le seguenti caratteristiche:
  - Conformi al formato XML pubblicato da Regione Liguria;
  - Contenenti dati relativi a gruppi omogeni che risultano in manutenzione alla ditta;
  - Completi secondo le specifiche pubblicate insieme al tracciato XML.
- Di consultare lo stato di avanzamento della elaborazione di caricamento;
- Di accedere al log del caricamento per individuare gli eventuali errori riscontrati da Caitel.

### **Utilizzo della funzione per effettuare un caricamento**

Accedere direttamente al folder SCHEDA.

Selezionare il file tramite il bottone SFOGLIA.

Avviare l'elaborazione con il bottone INVIA.

Poiché l'elaborazione potrebbe durare anche qualche minuto ed è condizionata dal numero dei rapporti presenti, è necessario eseguire delle interrogazioni successive per verificare l'esito della elaborazione di caricamento.

### **Utilizzo della funzione per consultare le elaborazioni disponibili**

Impostare i parametri di selezione desiderati (folder FILTRI RICERCA).

Accedere alla lista dei risultati e da qui alla scheda specifica.

Verificare lo stato della trasmissione.

Accedere al log del caricamento (botone LENTE di INGRANDIMENTO).

### **3.10 TABELLE DI SERVIZIO: INDIRIZZI**

#### **A cosa serve**

La funzione consente:

- Di consultare, inserire ed aggiornare l'indirizzario utilizzato da Caitel.

#### **Utilizzo della funzione**

Impostare i filtri di ricerca desiderati, agire sul folder RISULTATI RICERCA per accedere alla lista, selezionare la scheda da aggiornare.

E' anche possibile inserire nuovi indirizzi solo se si è certi della loro assenza all'interno dell'indirizzario.

### **3.11 TABELLE DI SERVIZIO: RESPONSABILI**

#### **A cosa serve**

La funzione consente:

- Di consultare, inserire ed aggiornare le schede anagrafiche dei responsabili di impianto.

#### **Utilizzo della funzione**

Impostare i filtri di ricerca desiderati, agire sul folder RISULTATI RICERCA per accedere alla lista, selezionare la scheda da aggiornare.

E', anche, possibile inserire nuove schede.

ATTENZIONE: E' molto importante che gli estremi identificativi del responsabile di impianto (codice fiscale) siano inseriti correttamente. Le ricerche sul portale disponibili per i responsabili di impianto, infatti, prevedono la compilazione corretta sia dell'identificativo catastale dell'impianto che del codice fiscale del responsabile.

## 4 RESPONSABILE DI IMPIANTO

Il responsabile di impianto può accedere ai dati presenti sul catasto senza necessità di utilizzare credenziali di accesso.

### 4.1 ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

Dalla pagina principale del catasto si sceglie la voce CONSULTAZIONE DATI DI IMPIANTO

---

Sito ufficiale  
della Regione Liguria  
per l'Ambiente

---

**SIRAL - Catasto Impianti Termici**

---

Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria consente agli operatori delle ditte di manutenzione di trasmettere i Rapporti di Efficienza Energetica previsti dal DPR 74/2013

---

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DELLE DITTE DI MANUTENZIONE**

---

[Registrazione Operatori](#) L'accesso alla funzione è libero

[Accesso al Catasto](#) L'accesso alla funzione è riservato ai rappresentanti legali ed agli operatori che hanno eseguito con successo la fase di registrazione e sono stati autorizzati dal proprio rappresentante legale

---

**FUNZIONI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO**

---

[Consultazione Dati di Impianto](#) L'accesso alla funzione è libero

---

**MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI  
LIGURIA**

---

Scarica il file in formato [.pdf](#)

### 4.2 CONSULTAZIONE IMPIANTO E STAMPA RICEVUTE INTERVENTI

Il sistema presenta una pagina nella quale è obbligatorio inserire il CODICE REGIONALE DELL'IMPIANTO ed il CODICE FISCALE del responsabile dell'impianto dichiarato a catasto.

Consultazione Catasto Impianti Termici

---

Codice Impianto:	<input type="text" value="codice catastale dell'impianto"/>
Responsabile Impianto:	<input type="text" value="codice fiscale del responsabile"/>
<input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Puls"/>	


Se i dati immessi trovano corrispondenza nel catasto, viene presentata la scheda anagrafica dell'impianto e la lista dei rapporti di efficienza energetica presenti in banca dati e trasmessi formalmente alla Regione Liguria.

Per ogni rapporto è possibile scaricare il file XML contenente tutti i dati del rapporto e la ricevuta di trasmissione dei dati alla Regione Liguria con gli estremi della protocollazione in ingresso.

## 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

In questo capitolo sono descritte le caratteristiche generali del servizio (organizzazione dei menù e navigazione, utilizzo delle pagine per l'inserimento dei dati, la loro modifica e consultazione) disponibile alle ditte di manutenzione.

Dal menù principale del Catasto si utilizza il link *ACCESSO AL CATASTO* inserendo le credenziali ottenute seguendo le procedure descritte nei capitoli successivi.




L'accesso al servizio controlla che l'utente abbia, tra i propri ruoli, almeno uno di quelli previsti per l'applicazione e che sia stato abilitato all'utilizzo del catasto dal proprio responsabile.

Nel caso in cui l'utente fosse abilitato contemporaneamente a più ruoli gli sarà richiesto di scegliere quale desidera utilizzare per la sessione corrente.

### 5.1 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA

Completata con successo la fase d'accesso al servizio, il sistema presenta il *menù principale* dell'applicazione.



L'applicazione appare divisa in due sezioni:

- Nella parte a sinistra del browser (riquadro rosso) è sempre visibile l'*elenco delle attività a disposizione*;
- Nella parte a destra (riquadro verde) viene presentata l'*attività selezionata dall'utente*.

Appena si apre l'applicazione, tale sezione risulta vuota, fino a quando l'utente non seleziona un'attività nella sezione di sinistra cliccando sul relativo link.


### 5.1.1 Elenco attività a disposizione (parte sinistra della maschera)

Il menù di sinistra presenta, in base al ruolo dell'utente, le funzioni disponibili.

Cliccando su una delle funzioni, la sezione di destra mostrerà l'attività selezionata.

La sezione "elenco attività" può essere completamente nascosta per visualizzare in modo più ampio le maschere di gestione, cliccando sulla parte più spessa della riga verticale che divide le due sezioni (vedi freccia rossa).

Analogamente sarà possibile tornare a visualizzare tale sezione.



Nella parte in basso a sinistra (vedi *cerchio rosso* nella figura soprastante) sono mostrati anche i pulsanti:

- Per l'uscita dall'applicazione;
- Per il cambio della tipologia d'utenza;
- Per il ritorno alla home page della applicazione.

Tali funzionalità sono sempre disponibili.

### 5.1.2 Attività selezionata (parte destra della maschera)

Ogni maschera di gestione è in grado di presentare tre diverse modalità a seconda di richieste esplicite degli utenti o quale risultato di altre azioni.

Le tre modalità sono rappresentate sul bordo superiore delle maschere da altrettante label "a schedario" cliccabili (cerchi verdi).

The screenshot displays the 'Gestione Rapporti' (Report Management) interface. At the top, three navigation tabs are visible: 'Filtri ricerca' (Search Filters), 'Risultati ricerca' (Search Results), and 'Scheda' (Card), each circled in green. The main area is a search filter form with the following fields:

- Rapporto**
  - Data rapporto dal: [ ] di [ ]
  - Stato rapporto: [ ]
- Impianto**
  - Codice Catasto: [ ]
  - Provincia: [ ] Comune: [ ]
  - Azienda: FALCO S.N.C. DI FALCO-FALCO-RUDIAN MELLANO - CAMPOROSSO - Via Braze 299
  - Indirizzo: [ ]

A sidebar on the left lists various menu items under the 'Energia' header, including 'Gestione impianti/gr. omogenei', 'Gestione gr. omogenei/macchine', 'Gestione rapporti', 'Pagamento/trasm. rapporto', 'Pagamento multiplo', 'Trasmissione multipla', 'Gestione operatori dell'azienda', 'Recupero impianti/gr. omogenei', 'Caricamento massivo rapporti', and 'Tabelle di servizio'.

Queste MODALITA' sono:

- “*Filtri ricerca*”: sono mostrati tutti i campi di ricerca messi a disposizione in quella maschera.

L'utente può digitare al loro interno dei parametri, oppure sceglierli quando possibile da un elenco di valori.

Nel caso in cui l'utente voglia effettuare una ricerca per parte di descrizione dovrà indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo percentuale (%). Nel caso in cui l'utente voglia scegliere da un elenco di valori dovrà digitare almeno tre caratteri, verrà quindi mostrata una tendina contenente tutti gli elementi della tabella riferita aventi descrizione che inizia con le lettere digitate. L'utente potrà selezionare l'elemento desiderato. E' previsto un pulsante per la pulizia dei campi di ricerca.

- “*Risultati ricerca*”: sono mostrati, in forma tabellare, i risultati dell'ultima ricerca effettuata dall'utente, con paginazione in caso di risultati numerosi. Ogni riga è cliccabile.
- “*Scheda*”: sono mostrati tutti i campi che gli utenti possono inserire o modificare.

Questa modalità serve sia per l'inserimento di nuovi record sia per la modifica di un opportuno sottoinsieme di campi di record già esistenti.

Il passaggio tra modalità diverse della medesima form può avvenire in due modi:

- a) in modo esplicito, previo click sulla label corrispondente alla modalità desiderata, e con gli esiti seguenti:

- modalità “*filtri ricerca*” attiva, click su label “*risultati ricerca*”: viene eseguita una ricerca corrispondente agli eventuali parametri digitati. I risultati vengono mostrati in forma tabellare;
- modalità “*filtri ricerca*” attiva, click su label “*scheda*”: la modalità si apre predisposta all’inserimento;
- modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca precedentemente impostati;
- modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su label “*scheda*”: la modalità si apre predisposta all’inserimento;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando i campi vuoti;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità modifica, click su label “*filtri ricerca*”: la modalità si apre mostrando gli eventuali parametri di ricerca precedentemente impostati;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*risultati ricerca*”: viene eseguita una ricerca senza parametri. I risultati vengono mostrati in forma tabellare;
- modalità “*scheda*” attiva in modalità inserimento, click su label “*risultati ricerca*”: viene mostrato il risultato dell’ultima ricerca eseguita. I risultati vengono mostrati in forma tabellare.

b) in modo implicito secondo la seguente logica:


- - modalità “*risultati ricerca*” attiva, click su una riga di risultato: si apre la modalità “*scheda*” col record corrispondente in linea, predisposto alla modifica.

## 5.2 DESCRIZIONE MODALITÀ “FILTRI RICERCA”

Le maschere spesso contengono alcuni campi corrispondenti a dati contenuti in altre tabelle (esempi tipici i campi “Provincia” e “Comune”): in questo caso sarà necessario utilizzare il menù a tendina per selezionare il parametro sul quale si vuole effettuare la ricerca oppure digitare i caratteri iniziali.

Nei campi di testo “semplici”, nel caso in cui l’utente voglia effettuare una ricerca per parte di Descrizione deve indicare la parte di descrizione preceduta e seguita dal simbolo ”%”.

Per effettuare le ricerche sui campi di tipo “data” (“data Rapporto dal”, “data Rapporto al”) è possibile cliccare sul bottone *calendario*  (vedi riquadri verdi): si aprirà un calendario sul quale sarà possibile selezionare la data desiderata.



Per svuotare i campi di filtro, è necessario cliccare sul bottone “Pulisci Filtri” (vedi riquadro rosso nell’immagine).

### 5.3 DESCRIZIONE MODALITÀ “RISULTATI DI RICERCA”

Una volta impostati i parametri di ricerca nella maschera “filtri ricerca”, per visualizzare i risultati della ricerca è necessario cliccare sul bottone risultati ricerca”, posto in alto, al centro della maschera.

I risultati vengono mostrati in forma tabellare.

Ogni riga è cliccabile singolarmente per poter accedere al suo dettaglio in modalità scheda.

Impianto	Stato intervento	Data intervento	Indirizzo	Provincia	Comune
075492220000001	In compilazione	04/08/2015	VIA ANTONIO MEDICINA	GENOVA	SERRA RICCO
074922220000001	Trasmesso	01/06/2015	VIA PRIVATA ADELINA	GENOVA	BOGLIASCO
070669221000002	In compilazione	28/07/2015	VIA DAVIDE MENINI	GENOVA	GENOVA
070969221000006	In compilazione	28/07/2015	VIA BETTINO RICASOLI	GENOVA	GENOVA
070969221000008	In compilazione	28/07/2015	VIA LUCA TARIGO	GENOVA	GENOVA
070969221000005	In compilazione	23/07/2015	VIA FABIO GORELLI	GENOVA	GENOVA
070669221000003	Protocollato	31/07/2015	VIA DI RAVESCA	GENOVA	GENOVA
070080550000010	In compilazione	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	In compilazione	01/09/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	Consolidato	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	In compilazione	03/09/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
070080550000010	Trasmesso	01/10/2015	VIA LUIGI NUVOLONI	IMPERIA	SAN REMO
074388220000001	In compilazione	02/09/2015	PIAZZA GOLZI	GENOVA	ARENZANO
078490220000001	In compilazione	14/10/2015	VIA DI MEZZO	GENOVA	CANOLI
07M177220000010	In compilazione	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO
07M177220000010	Consolidato	01/09/2015	VIA ROMA	LA SPEZIA	ZIGNAGO

## 5.4 DESCRIZIONE MODALITÀ “SCHEDA”

Ogni maschera in modalità “scheda” avrà al suo interno, in alto, due diverse pulsantiere (toolbar).

**Gestione Rapporti**

**Rapporto**

Stato Rapporto: In compilazione

L'impianto può funzionare:

Importo Rapporto:

Tariffa:

Operatore:

Data intervento: 01/09/2015 Ora arrivo: 08:00 Ora partenza: 08:00

Libretto impianto presente:

Libretto compilato in tutte le sue parti:

**Impianto**

Gruppo: 070080550000010 / 3 (Cogeneratore)

Fluido Vettore: Acqua

Potenza termica nominale totale max (kW):

Provincia: IMPERIA Comune: SAN REMO

Indirizzo: VIA LUIGI NUVOLONI 33

Palazzo:  Scala:  Interno: P P

**Responsabile dell'impianto**

**Impresa manifattrice**

#	Tipo	Fabricante	Modello	Matricola	Data installazione
1	Cogeneratore	allo	allo super	1	01/01/1970

I pulsanti della prima (vedi riquadro rosso in figura) sono deputati alla manipolazione del record in linea:

- “*Nuovo*”- predisporre all’inserimento di un nuovo record, presentando tutti i campi vuoti;
- “*Inserisci*”- effettua l’inserimento in base dati di un record contenente i dati digitati dall’utente;
- “*Associa*”- memorizza gli estremi del record in linea e li passa alla maschera chiamante (abilitato solo per form subordinate);
- “*Conferma*”- effettua la scrittura in base dati delle modifiche operate sul record in linea;
- “*Cancella*”- previa conferma, effettua la cancellazione del record in linea e di eventuali righe di dettaglio ad esso associate;
- “*Ricarica*”- effettua il refresh della pagina;
- “*Stampa*”- visualizza una maschera modale per il lancio di eventuali stampe associate alla maschera corrente. Dopo aver selezionato il pulsante Stampa, l’utente vede generarsi un report, dotato di pulsanti per navigare tra le pagine del report stesso, che può stampare o salvare in diversi formati (RPT di Crystal Reports, PDF, DOC, XLS o RTF). Nel caso si voglia effettuare la stampa, il sistema mostra una maschera per la selezione dell’intervallo di stampa, se scelto il radio button “Tutto” e selezionato il pulsante “OK”, il sistema mostra l’anteprima di quanto richiesto, in modalità “Acrobat Reader”; a questo punto selezionata l’icona “Stampa” il sistema genera la stampa di quanto richiesto.

I pulsanti della seconda (vedi riquadro verde in figura) sono deputati alla navigazione del recordset (primo, precedente, successivo, ultimo).

Inoltre al centro di questa toolbar viene indicato il numero di record che soddisfano i criteri della ricerca.

In fase di inserimento e modifica dei dati i campi sottolineati sono obbligatori.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

### **DISCIPLINARE DI GARA**

## **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA – CIG 9025092D83**

### **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre indicata nel bando, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel comune di Genova.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è in Genova [codice NUTS ITC33]

CIG 9025092D83

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il direttore della Direzione Ambiente, Ing. Michele Prandi.

Il **Direttore dell’esecuzione** è Dott. Antonio Bertocchi dello stesso Settore, Ufficio: Aria, Acqua, Industrie, Impianti.

### **1.1 PROCEDURA TELEMATICA**

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell’art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all’indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica:

[https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) .

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta;
- al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”;
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”;
- nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti, una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;
- si deve effettuare il versamento della marca da bollo con il codice tributo F24 2501;
- in caso di raggruppamenti temporanei è necessario che almeno il capogruppo sia iscritto al portale e che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione illustrativa del Rup ed allegati, capitolato speciale ed allegati e schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 4) Clausole di integrità;
- 5) Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018;
- 6) Schema Accordo Privacy.

La documentazione di gara è disponibile ON-LINE sul sito del comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

## **2.2 CHIARIMENTI**

Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto per impossibilità di "divisibilità" del lavoro in "lotti funzionali" o in "lotti prestazionali": la natura dell'oggetto dell'appalto, di cui alla tab. 1 di seguito riportata, non contempla una suddivisione della materia in gradi di complessità a cui associare diversi requisiti prestazionali ed inoltre una suddivisione in lotti non garantirebbe la funzionalità e la fattibilità delle operazioni oggetto dell'appalto e complicherebbe la programmazione delle visite da gestire sul software CAITEL (catasto informatico regionale degli impianti termici), non essendo inoltre prevista una programmazione territoriale per l'effettuazione delle visite in quanto CAITEL non considera la suddivisione in unità urbanistiche.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo
1	Esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel comune di Genova	71356100-9	P	2.990.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>2.990.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono stati evidenziati costi della sicurezza di natura interferenziale.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.871.000 sulla base del calcolo del costo del personale attualmente impiegato.

\*\*\*

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 2 anni e 6 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 1.196.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, ivi compresa l'adesione a convenzione stipulata dalla CONSIP S.P.A. o da altro Soggetto Aggregatore, in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi, per un importo di € 598.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 4.784.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nella convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Ai sensi dell'allegato C del DPR 74/2013 i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e di indipendenza prescritti dallo stesso allegato. L'impresa singola, le imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa compresi il

personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di uno di questi soggetti. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandataria nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. L'impresa singola, le imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa compresi, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono inoltre essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario uno di questi soggetti.

Per la comprova del requisito a) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito b) è fornita apposita dichiarazione nelle forme di legge, del legale rappresentante della società, secondo quanto indicato nell'allegato C del DPR n. 74/2013 di cui al successivo punto 15.3.1.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- a) al fine di dimostrare l'affidabilità e solvibilità dell'impresa, il fatturato globale complessivo degli ultimi tre esercizi disponibili non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00.

"La comprova del requisito" è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, per le società di capitali;
- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni (2020 escluso), per un biennio (2018-2019, servizio analogo (per servizio analogo si intende un servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione ai sensi della vigente normativa in materia a quello oggetto della seguente procedura per almeno 6.000 (seimila) verifiche annue su un bacino complessivo di utenza per una Provincia o un Comune di almeno 400.000 abitanti, senza che siano state applicate penali di importo superiore all'1% del valore dell'affidamento dalle relative stazioni appaltanti. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, oppure mediante referenza costituita da originale o copia conforme dei certificati rilasciati

dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- b) Il concorrente deve essere fornito di abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.08 n. 37 e ai sensi della precedente legge 46/90 relativamente agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione (Legge 46/90, art. 1, lett. c), agli impianti per l'utilizzazione ed il trasporto del gas (Legge 46/90, art. 1, lett. e) e agli impianti elettrici (Legge 46/90, art. 1, lett. a).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa abilitazione in copia conforme.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti previsti al punto 7.1 lett. a) e b) debbono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto dalla mandataria.

In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto **7.3 lett. b)** dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane e al possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il **requisito di cui al punto 7.1 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del codice.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal D.L n. 77/2021, art. 49; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto precisamente di importo pari ad € 59.800,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1-DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 72 X 02008 01459 000101771761;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 31/2018).
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Vista la natura del presente appalto non è previsto alcun sopralluogo preliminare allo svolgimento della gara.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 600,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 100 MB per ciascuna Busta telematica.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e gli artt. 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta telematica A dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la Domanda di partecipazione;
- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE
- Clausole d'integrità;
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- la documentazione a corredo di cui al successivo punto 15.3.2;

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (l'assolvimento dell'imposta di bollo potrà, in alternativa, essere effettuata allegando scansione del modello F24 attestante il pagamento), preferibilmente secondo il modello predisposto e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il modulo redatto sul formato del DGUE messo a disposizione per la presente procedura di gara dalla Stazione appaltante.

### **Parte II**

#### **– Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazioni, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta la convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo DGUE.
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera Giunta Comunale n. 355/2013 e revisionato con delibera Giunta Comunale 8/2017, reperibile sul sito istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente – Personale – codici disciplinari e codici di comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

**oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.
12. è richiesta apposita dichiarazione nelle forme di legge, del legale rappresentante della società, secondo quanto indicato nell’allegato C del DPR 74/2013 riportato qui di seguito:

**Allegato C del DPR 74/2013 (articolo 9, comma 5) Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici**

1. Per «organismo esterno», ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti: a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni; c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, dovranno essere rese compilando il modello dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 10 e, ove pertinente 11, allegandole al loro DGUE.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,**

**se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dei servizi di organizzazione e gestione offerti, di cui ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, comprensiva del progetto di assorbimento del personale di cui alla clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016.

La relazione non deve superare 30 facciate A/4 compresi gli allegati (ed esclusa copertina, indici, schede prodotti), carattere Arial, dimensione 12.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, consistente in uno o più file, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In tale terza busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica generata automaticamente dalla Piattaforma

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) percentuale unica di ribasso che opererà sull'importo complessivo previsto per l'esecuzione delle ispezioni posto a base di gara, e sui prezzi unitari distinti per fascia di potenza, di cui all'art. 3 del Capitolato, per tutta la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), come da modulo telematico OFFERTA ECONOMICA, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70	
Offerta economica	30	
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

Per poter essere ammesso alla fase di apertura dell'offerta economica, il concorrente dovrà conseguire un punteggio, relativo all'offerta tecnica, pari o superiore a 34 punti su 70

È facoltà del Comune di Genova procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora l'unica offerta non sia ritenuta conveniente.

**18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA****PONDERAZIONE 70/100**

Il concorrente dovrà predisporre idonea relazione dal quale si evincano con chiarezza ed esaustività i punti sotto indicati; si sconsiglia di allegare materiale (dépliants, brochures, ecc.) non strettamente attinente allo scopo di cui sopra.

La proposta dovrà inoltre conservare la numerazione progressiva che identifica le singole voci indicate nel seguito e dovrà consentire l'agevole e puntuale riscontro degli obiettivi e delle evidenze specifiche richieste.

**A.1 Progetto gestionale:****PESO 50/70**

	<b>Descrizione</b>	<b>max punti D</b>	<b>max punti Q</b>	<b>max punti T</b>
a	Modalità di organizzazione e gestione del servizio in affidamento, migliorativa rispetto ai vincoli di cui all'art. 6 del capitolato.	17		
b	Numero di persone dedicate, oltre al minimo previsto dall'art. 6 del capitolato, con il relativo titolo di studio-attestati di formazione specifica.		3	
c	In relazione all'effettuazione delle ispezioni: modalità di predisposizione del programma periodico con proposta di miglioramento per quanto attiene i tempi di preavviso all'utenza.	3		
d	Impegno ad assorbire il 100% del personale del precedente appalto con impegno orario non inferiore a quello dell'appalto precedente, di cui all'allegato 4.			4
e	In relazione all'effettuazione delle ispezioni: modalità di preavviso all'utenza con particolare riguardo al ricorso a comunicazioni via informatica (e-mail, pec, sms, ecc) efficaci in relazioni all'utenza.	3		
f	In relazione all'effettuazione delle ispezioni: criteri per il contenimento delle mancate ispezioni per assenza del responsabile dell'impianto, gestione della riprogrammazione della seconda ispezione per assenza del responsabile, come da allegato 2 del capitolato speciale d'appalto.	7		
g	In relazione agli impianti di condizionamento estivo: criteri da adottare per la ricognizione/ identificazione degli impianti inclusa la dotazione organica dedicata .	7		
h	In relazione agli impianti di condizionamento estivo: adeguamento del data base AGIT ai dati riportati nella documentazione trasmessa al catasto regionale.			2
i	Elenco delle attrezzature tecniche aziendali che saranno messe a disposizione esclusiva delle attività oggetto del presente servizio, idoneamente documentate indicando le misure adottate per garantirne il controllo di qualità.	2		

l	Miglioramento del canale informativo rivolto all'utenza in aggiunta a quanto previsto all'art. 6 del capitolato	1		
m	Certificazione del sistema di qualità per i servizi specifici del presente appalto inerenti sistemi di gestione della qualità ambiente e sicurezza o altro: possesso della certificazione ASSECO			1

**A.2 Interventi di manutenzione e sviluppo del software messo a disposizione dal Comune di Genova od offerta di altro software per: PESO 20/70**

	Descrizione	max punti D	max punti Q	max punti T
a	Interfacciarsi con il catasto regionale al fine dell'importazione/esportazione dei dati necessari alla gestione del servizio.			8
b	Bonificare l'attuale banca dati AGIT con specifico riferimento agli errori di duplicazione dei codici relativi agli impianti.			4
c	Migliorare le attuali funzionalità di AGIT, con possibilità di importare integralmente nel nuovo software i dati contenuti.	8		

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 34 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

- Ottimo: da 0,9 a 1
- Buono: da 0,75 a 0,89
- Adeguato: da 0,6 a 0,74
- Carente: da 0,45 a 0,59
- Gravemente insufficiente: da 0 a 0,44.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interposizione lineare, come di seguito indicato:

$$C1 = Ni / NR_{max}$$

Dove: C1= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ni = valore dell'offerta del concorrente i-esimo (es.: ore offerte dal concorrente i-esimo; percentuale offerta dal concorrente i-esimo)

NRmax = valore maggiore tra tutte le offerte (es.: maggior numero di ore offerte, maggior percentuale offerta).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

In ogni fase di attribuzione dei punteggi saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola (arrotondando la terza cifra).

Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Aggiudicatario.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

#### Formula "bilineare"

$C_i$  (per  $A_i \leq A$  soglia) =  $X (A_i / A$  soglia)

$C_i$  (per  $A_i > A$  soglia) =  $X + (1,00 - X) [(A_i - A$  soglia) / (A max - A soglia)]

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A max = valore del ribasso più conveniente

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, trattandosi di metodo molto in uso e facilmente comprensibile.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente i

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i .....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

$P_a$  = peso criterio di valutazione a

$P_b$  = peso criterio di valutazione b .....

P<sub>n</sub> = peso criterio di valutazione n

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara presso un ufficio della Direzione Stazione Unica appaltante, in Genova, via Garibaldi 9, II piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte, è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Potranno essere previste modalità telematiche, video-conferenze o audio conferenze per lo svolgimento delle sedute pubbliche, in caso di esigenze di tipo sanitario e simili.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione verrà nominata con specifico provvedimento in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 216 del 8/10/2020.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la commissione giudicatrice che procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste B e C;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato 4 del capitolato speciale d'appalto.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI APPALTO

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene

effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it))

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE  
DA RENDERE DA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO**

**COMUNE DI GENOVA  
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI PER IL  
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

**Lotto Unico - CIG 9025092D83**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di (*carica sociale*) \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ sede operativa \_\_\_\_\_  
n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Che partecipa alla gara di cui all’oggetto in qualità di

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo \_\_\_\_\_;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

**ATTESTA**

- che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto elencate all’art. 80 del codice dei contratti ed in particolare comma 1 lett.b-bis) comma 5 lett. c-bis) c-ter) c-quater) f-bis) e f-ter)

- nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

( NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i

socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonchè i soggetti eventualmente cessati)

Sig. .... nella qualità di ..... nato a ..... il ..... residente in ..... Codice Fiscale .....

Sig. .... nella qualità di ..... nato a ..... il ..... residente in ..... Codice Fiscale .....

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. .... nella qualità di ..... nato a ..... il ..... residente in ..... Codice Fiscale .....

Sig. .... nella qualità di ..... nato a ..... il ..... residente in ..... Codice Fiscale .....

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. .... nella qualità di ..... nato a ..... il ..... residente in ..... Codice Fiscale .....

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e dello schema di contratto che accetta senza condizione o riserva alcuna;
- b. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- c. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- d. di aver preso atto che il mancato versamento delle spese, come definite nell'avviso di gara, di contratto come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice);

#### **Patti/protocolli di legalità, Innalzamento dei livelli di legalità, misure anticorruzione e verifiche antimafia**

I concorrenti sono edotti che il presente appalto soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione SUA) ed in particolare che la SUA procederà all'escussione della cauzione provvisoria, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa sugli operatori economici.

Con riferimento all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del Codice nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta in facoltà

della SUA di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:

- a) La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) Lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) Lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dell'ente paritetico;
- e) La nomina dell'addetto della prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il contraente si obbliga a comunicare al RUP i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sopra indicate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante di riserva di recedere unilateralmente per giusta causa, ovvero di avvalersi di clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi ai cantieri, l'impiego di manodopera irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto, e pertanto il relativo inadempimento, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. nonché dell'art. 2635 c.c.. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 11/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore risulta edotto che saranno segnalate al RUP ed alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 190/2012) in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. “White List”, gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) sono sottoposti alla informazione antimafia prevista dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, presso le Prefetture competenti.

La stazione appaltante richiederà le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.

I RUP, per il tramite della Stazione Unica Appaltante (per i lavori), richiedono le informazioni antimafia per i subappalti ed i subcontratti di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia prevista dalla convenzione SUA.

### **PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

- accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario ed in particolare:

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

#### **ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice comunica che**

l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: .....

(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica .....

#### **ACCESSO ATTI (barrare una delle due ipotesi)**

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

**oppure**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**DICHIARA ALTRESI'**

di essere in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici di cui all'allegato C del DPR 74/2013;

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzioni che seguono):

- non intende procedere al subappalto
- intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività .....

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Firma

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell' art. 13 Regolamento UE n. 679/2016:: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

APPLICARE  
MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**COMUNE DI GENOVA  
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI PER IL  
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

**Lotto Unico - CIG 9025092D83**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di (*carica sociale*) \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ sede operativa \_\_\_\_\_  
n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
- Società, specificare tipo \_\_\_\_\_;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
- Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
  - tipo orizzontale       tipo verticale       tipo misto
  - costituito
  - non costituito;
- Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
  - costituito
  - non costituito;
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
  - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

**in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE da costituire**

**dichiarano**

- che intendono partecipare all'appalto di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario / GEIE da costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici e che in caso di aggiudicazione della gara, tali soggetti si impegnano in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa \_\_\_\_\_ che sarà designata Mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che le prestazioni saranno eseguite dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

*(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva **di tipo orizzontale**),*

**dichiarano** che la percentuale dell'appalto che verrà eseguita da ciascun componente:

Denominazione impresa e Codice Fiscale		Percentuale dell'appalto che sarà eseguita dal singolo componente
Capogruppo	..... Codice Fiscale .....	
Mandante 1	..... Codice Fiscale .....	
Mandante 2	..... Codice Fiscale .....	

*(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva **di tipo verticale o misto**),*

**dichiarano** che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la seguente:

Denominazione ditta e Codice Fiscale		Servizio svolto (da indicare solo nel caso di raggruppamento verticale o misto)	% servizio svolto (da indicare solo nel caso di raggruppamento verticale o misto)
Capogruppo	..... Codice Fiscale .....		
Mandante 1	..... Codice Fiscale .....		
Mandante 2	..... Codice Fiscale .....		

in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,

che le consorziate che eseguiranno le prestazioni e che NON partecipa/partecipano (pena l'esclusione sia del consorzio che della/e consorziata/e) in alcuna altra forma al presente procedimento sono:

DA INSERIRE NELLA Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Società .....Codice Fiscale .....

Società .....Codice Fiscale .....

(NB - Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio).

che le Società facenti parte del Consorzio sono le seguenti:

Società .....Codice Fiscale .....

Società .....Codice Fiscale .....

(Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti ..... relativi all'Impresa ausiliaria ..... con sede legale in ..... Via ..... CAP ..... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .... numero telefonico ..... e numero fax ..... PEC .....
- e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Firma

\_\_\_\_\_

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

**MODELLO IMPRESA AUSILIARIA**

**COMUNE DI GENOVA  
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI PER IL  
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

**Lotto Unico - CIG 9025092D83**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, il Sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e, come tale Rappresentante dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

**p r e m e s s o**

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;

**s’ i m p e g n a  
ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti**

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell’Impresa \_\_\_\_\_, concorrente alla presente gara d’appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

**D i c h i a r a**

- nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 b-bis e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- che non partecipa se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara (in proprio o come associata o consorziata), e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;

- di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d’esecuzione dell’appalto verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte

dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria;

- di essere a conoscenza in particolare che se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria;

**DICHIARA ALTRESI'**

di essere in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici di cui all'allegato C del DPR 74/2013;

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

- (barrare una delle opzioni che seguono):

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37

**per l'Impresa Ausiliaria**  
**il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'**  
**sottoscrizione (per esteso e leggibile)**

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



COMUNE DI GENOVA

Direzione \_\_\_\_\_

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI**  
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale (UE) 2016/679

Accordo tra la Civica Amministrazione (di seguito "Amministrazione"), nella sua veste di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento generale (UE) 2016/679, con sede legale in via Garibaldi, 9, 16124, Genova, P.IVA/C.F. 00856930102, rappresentata per il presente atto dal Dottor/Dottoressa \_\_\_\_\_ della Direzione \_\_\_\_\_

E

la Società/Associazione/etc. (di seguito "Fornitore") \_\_\_\_\_, nella sua qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento generale (UE) 2016/679, con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata per il presente atto dal Dottor \_\_\_\_\_, munito degli idonei poteri.

Visti:

- il Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR");
- il D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice"), modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- il Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora innanzi "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21 settembre 2021;

Premesso che:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_, numero CIG **9025092D83**
- in data 00.00.0000 è stato stipulato il/la contratto/convenzione/etc. \_\_\_\_\_, numero repertorio \_\_\_\_\_ CHE HA COME OGGETTO la realizzazione del servizio/attività di ***esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel comune di Genova*** che comporta il trattamento di dati personali (*indicare tutti gli elementi del contratto/convenzione/etc.*);
- il Fornitore ai sensi dell'art. 6, c. 1 del Regolamento è stato scelto in virtù dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità in relazione alle peculiarità della materia di che trattasi;
- il Fornitore ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Regolamento è stato contrattualizzato e, con il presente atto, verrà nominato responsabile del trattamento perché è in possesso di caratteristiche professionali e organizzative in relazione alle peculiarità del servizio o del lavoro affidato tali da mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali degli interessati dai rischi del trattamento e consentire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Capo III del GDPR con le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento;

### Nomina del responsabile del trattamento

Tutto ciò premesso:

- con la sottoscrizione del presente Accordo, che forma parte integrante e sostanziale del/della contratto/convenzione/etc. di cui sopra, l'Amministrazione, titolare del trattamento, in persona del dirigente, nomina il presente Fornitore, quale responsabile del trattamento sulla base dell'art. 28 del GDPR e degli artt. 5, c. 3, lett. g) e 6 del Regolamento;
- il Fornitore si impegna ad assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e della conservazione, integrità e riservatezza, nonché favorire l'esercizio dei diritti degli interessati, specificando che le comunicazioni di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 2-ter del Codice;
- il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento, conferma di conoscere gli obblighi di conformità alle norme (*compliance*) al GDPR e al Codice;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta la nomina quale responsabile del trattamento;
- il Fornitore si impegna ad effettuare tutti i trattamenti per conto dell'Amministrazione nel pieno rispetto dei principi dell'art. 5 e dell'art. 32 del GDPR in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico, ivi incluse le attività o parte delle attività di trattamento effettuate da soggetti TERZI, quali ad esempio, SOCIETÀ COLLEGATE, SUBAPPALTATORI, SUBFORNITORI, etc. (cd. SUB-RESPONSABILI) sulla base dell'art. 28, par. 2 e 4 del GDPR e dell'art. 6, c. 3 del Regolamento;
- il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente al titolare del trattamento qualsiasi mutamento dei requisiti di cui al citato art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento che possa sollevare incertezze sul loro effettivo mantenimento, scrivendo all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)
- il Fornitore, in veste di responsabile del trattamento, si impegna ad attenersi alle seguenti **ISTRUZIONI DOCUMENTATE** e a quelle ulteriori che gli potranno essere conferite nel corso del tempo in relazione ai rischi di *compliance* alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 5, 24, 25, 30, 32, 33, par. 2, 82 e 83 del GDPR).

## ISTRUZIONI DOCUMENTATE

<b>a. descrizione del trattamento</b>
<b>a.1. banche dati degli ambiti di competenza</b> Il dirigente ai sensi dell'art. 5, c. 3 del Regolamento mette a disposizione del Fornitore i seguenti sistemi e banche dati degli ambiti di competenza _____
<b>a.2. finalità del trattamento</b> Il servizio/attività consiste nell'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel comune di Genova.
<b>a.3. categorie degli interessati</b> Le categorie degli interessati sono cittadini.
<b>a.4. tipologia dei dati</b> Il Fornitore - in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR - raccoglie: <b>dati comuni</b> (es. nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare, codice fiscale, numero di targa, dati audio, video, foto, etc.); <b>dati sensibili</b> (es. stato di salute attuale e pregresso, etc.); <b>dati giudiziari</b> .
<b>a.5. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR</b> Il Fornitore definisce con l'Amministrazione i contenuti delle informative privacy e si impegna ai sensi dell'art. 12 del GDPR a rendere le informazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio chiaro e semplice. Il Fornitore <u>prima</u> della raccolta dei dati personali informa l'interessato sulle modalità del trattamento e cura il costante aggiornamento delle informative privacy.
<b>a.6. consenso al trattamento</b> Il Fornitore informa l'interessato quando il trattamento dei dati è subordinato all'acquisizione del consenso, facoltativo ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR nonché sulla possibilità di revoca in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 7, par. 3 del GDPR. A titolo di esempio, occorre il consenso dell'interessato nella raccolta di foto e video (solamente se diffusi), nel trattamento dei dati di minori (per il minore il consenso lo esprime il genitore/tutore), nell'attività di marketing diretto, nella profilazione, etc. ( <i>se il trattamento dei dati personali non richiede il consenso questo campo non è da compilare</i> ). Il Fornitore rende facilmente accessibile il diritto alla revoca del consenso prestato e l'opposizione al trattamento di cui agli artt. 7, 21 e 22 del GDPR.
<b>b.7. rappresentante in Italia</b> Il Fornitore <u>non</u> stabilito nell'U.E. ai sensi dell'art. 27, par. 3 del GDPR designa un rappresentante in Italia ( <i>indicare, se previsto, il nominativo del rappresentante in Italia</i> ).
<b>b.8. trasferimento dei dati al di fuori dell'U.E. (preventiva autorizzazione)</b>

Il Fornitore - in applicazione del Capo V del GDPR - si impegna a NON trasferire dati personali in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) che non garantiscano il livello adeguato di tutela previsto dal GDPR.

Il Fornitore che intende trasferire al di fuori dell'U.E. dati personali si impegna a inoltrare una **preventiva autorizzazione scritta** all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

## **b - istruzioni per i sub-responsabili**

### **b.1. garanzie sui profili tecnici e di sicurezza**

Il Fornitore ai sensi dell'art. 28, par. 4 può avvalersi di sub-responsabili che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Fornitore, qualora intenda avvalersi di soggetti TERZI che trattano dati personali e potenzialmente hanno accesso a tali dati, regola i rapporti interni con detti sub-responsabili, mediante un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività sistemistica dell'infrastruttura IT dei servizi, manutenzione e assistenza sugli applicativi, etc.

Il Fornitore si impegna, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, e in linea con gli artt. 25 e 32 del GDPR, a fornire istruzioni ai sub-responsabili sull'adozione delle misure di sicurezza:

Il Fornitore si impegna verso l'Amministrazione affinché i sub-responsabili ai sensi dell'art. 6 del Regolamento offrano garanzie in termini di requisiti di esperienza, capacità e affidabilità NON inferiori a quelle garantite con l'accettazione della presente nomina.

### **b.2. autorizzazione preventiva (elenco dei sub-responsabili)**

Qualora il Fornitore intenda avvalersi di TERZI, sub-responsabili, per le attività (o parte delle attività) di trattamento - già in sede di sottoscrizione del presente Accordo - trasmette via e-mail al referente di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) un elenco con i nominativi dei sub-responsabili ai fini dell'*autorizzazione preventiva* da parte del titolare del trattamento.

Il Fornitore inoltra al titolare del trattamento - in ogni momento - una richiesta scritta di *autorizzazione preventiva* ad avvalersi di sub-responsabili ai sensi dell'art. 28, par. 2 e 4 del GDPR con le modalità previste dall'art. 6, c. 3 del Regolamento.

### **b.3. autorizzazione preventiva al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)**

Nella scelta dei sub-responsabili, il Fornitore considera in via prioritaria, a parità di garanzie, soggetti situati sul territorio nazionale e dell'U.E., istruendoli sulla necessità di trattare i dati all'interno dello spazio economico europeo (SEE).

Laddove ciò non fosse possibile, il Fornitore può ricorrere a sub-responsabili situati in paesi al di fuori dell'U.E., richiedendo *l'implementazione di misure supplementari* al fine di garantire la protezione dei dati personali degli interessati. In tal caso il Fornitore si impegna a trasmettere una richiesta via e-mail al referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) diretta a ottenere un'*autorizzazione preventiva* a ricorrere a sub-responsabili stabiliti al di fuori dello spazio SEE.

## c - istruzioni sulle misure di sicurezza

### c.1. livello di sicurezza dei dati

Il livello di sicurezza dei dati personali dipende da vari elementi, quali ad esempio, tipologia dei dati trattati, contesto di riferimento, sistemi utilizzati dal Fornitore e la presenza di sub-responsabili.

Ai fini del presente Accordo il livello di sicurezza atteso è quello volto a garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza degli strumenti tecnologici.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati per conto dell'Amministrazione con la medesima cura con la quale tratta i dati personali dei propri clienti in modo da garantire un'adeguata protezione a detti dati.

### c.2. decisioni sul livello di sicurezza

Il Fornitore e i sub-responsabili hanno il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative che sono finalizzate a garantire il livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio in linea con gli artt. 25 e 32 del GDPR.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Tali misure comprendono la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare - su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

### c.3. misure tecniche e organizzative applicate ai DATI COMUNI

Per la protezione dei DATI COMUNI il Fornitore si obbliga ad applicare le seguenti misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi del trattamento:

1. valutare le misure minime di sicurezza della circolare AgID 2/2017 per quanto applicabili.
2. **obbligo di segnalare - entro entro 24 ore - qualsiasi minaccia e/o evento di una **violazione di dati** alla Direzione \_\_\_\_\_ contattando immediatamente il DPO: tel. 010 5572665, e-mail [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) e il referente privacy di direzione, mettendo fin da subito in atto misure tecniche e organizzative al fine di mitigare le conseguenze della minaccia/violazione a tutela degli interessati coinvolti e attuando altresì tempestive azioni correttive in stretto coordinamento con la direzione e il DPO dell'Amministrazione;**
3. **obbligo di segnalare - entro le 24 ore - alla Direzione \_\_\_\_\_ qualsiasi malfunzionamento o **violazione di piattaforme software e dei suoi sistemi di sicurezza**. Tale obbligo segue le modalità indicate al precedente punto 1. per consentire, anche in questo caso, all'Amministrazione di notificare all'autorità di controllo e, ove necessario, effettuare la comunicazione agli interessati;**
4. garantire che **le persone autorizzate al trattamento** accedano ai dati personali solo dopo che sono state individuate, formate e formalmente designate con istruzioni all'utilizzo dei dati e siano obbligate alla riservatezza sui dati trattati, ai sensi degli artt. 28, par. 3, lett. b), 29 e 32 ultimo paragrafo del GDPR con le modalità previste dall'art. 2-quaterdecies del Codice;
5. agevolare l'**esercizio dei diritti dell'interessato** informando tempestivamente - entro 2 giorni lavorativi - via e-mail il referente privacy di direzione e per conoscenza il DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento;

6. assolvere agli **obblighi informativi** di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
7. predisporre, aggiornare e conservare un **registro** di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dell'Amministrazione, salvo i casi di esenzione disciplinati dal par. 5 dell'art. 30 del GDPR;
8. assistere la Direzione \_\_\_\_\_ nello svolgimento di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e nella consultazione preventiva in relazione ai trattamenti caratterizzati da un rischio elevato e in assenza di misure di attenuazione di tale rischio;
9. utilizzare protocolli di sicurezza previsti dallo standard TLS 1.2. o superiori nei vari contesti applicativi (es. protocollo di rete HTTPS) secondo le raccomandazioni AgID del 03/11/2020;
10. considerare le raccomandazioni dell'autorità di controllo 25.10.2021 sull'impostazione e gestione password sicure nel quadro delle attività di educazione digitale di base [doc-web 9709765];
11. impostare l'obbligo di cambio password al primo accesso, alla luce delle raccomandazioni citate al precedente punto 9. [doc-web 9709765];
12. aggiornare in modo periodico e costante i sistemi allo scopo di prevenire la loro vulnerabilità.

#### **c.4. misure tecniche e organizzative applicate a CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI**

Per aumentare la protezione dei DATI SENSIBILI disciplinati dall'art. 9 del GDPR e dall'art. 2-septies del Codice, il Fornitore si obbliga ad applicare, oltre alle misure tecniche e organizzative concordate per i DATI COMUNI, le seguenti ulteriori misure, considerato il conteso, lo stato dell'arte e i costi di attuazione:

1. utilizzare tecniche di *strong authentication*, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione (user ID e password) e codici OTP (one-time-password), cioè una password generata automaticamente da un token e usabile una sola volta;
2. utilizzare tecniche di cifratura dei dati (TLS 1.3) nei vari contesti applicativi (es. protocollo di rete HTTPS), raccomandazioni AgID del 03.11.2020;
3. implementare la crittografia end-to-end (E2EE);
4. mettere in atto policy restrittive sull'accesso ai dati che prevedano un profilo con credenziali di accesso selettivo ai dati, nonchè un livello diversificato di visibilità e di trattamento correlato ai compiti degli autorizzati al trattamento e agli Admin di sistema;
5. concordare l'eventuale istituzione di un security TEAM (Admin di sistema e DPO).

#### **c.5. misure tecniche e organizzative applicate a CONDANNE PENALI E REATI**

Per aumentare la protezione dei DATI GIUDIZIARI disciplinati dall'art. 10 del GDPR e dall'art. 2-octies del Codice, il Fornitore si obbliga ad applicare, oltre alle misure tecniche e organizzative concordate per i DATI COMUNI, le seguenti ulteriori misure, considerato il conteso, lo stato dell'arte e i costi di attuazione:

1. utilizzare tecniche di *strong authentication*, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione (user ID e password) e codici OTP (one-time-password), cioè una password generata automaticamente da un token e usabile una sola volta;
2. utilizzare tecniche di cifratura dei dati (TLS 1.3) nei vari contesti applicativi (es. protocollo di rete HTTPS), raccomandazioni AgID del 03.11.2020;
3. implementare la crittografia end-to-end (E2EE);
4. mettere in atto policy restrittive sull'accesso ai dati che prevedano un profilo con credenziali di accesso selettivo ai dati, nonchè un livello diversificato di visibilità e di trattamento correlato ai compiti degli autorizzati al trattamento e agli Admin di sistema;
5. concordare l'eventuale istituzione di un security TEAM (Admin di sistema e DPO).

#### **c.6. codici di condotta/certificazioni**

Ai fini della dimostrazione della propria idoneità alla presente nomina, è valutata l'adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione approvati ai sensi degli artt. 40 e 42 del GDPR.

#### **c.7. sicurezza fisica**

Il Fornitore comunica all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione le procedure per l'accesso fisico ai locali del Data Center.

Il dirigente può concordare con il Fornitore l'ispezione fisica dei luoghi del trattamento; di tale sopralluogo viene redatto verbale a cura del referente privacy di direzione.

#### **c.8. audit e ispezioni**

Il Fornitore contribuisce alle attività di audit esterno con la Direzione \_\_\_\_\_ sulla base di quanto previsto dall'art. 5, c. 3, lett. f) del Regolamento.

Il Fornitore agisce tempestivamente e in autonomia nei casi di ispezione disposte dall'autorità di controllo informando via e-mail il referente privacy di direzione e per conoscenza il DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

Il rapporto di audit e quello di ispezione sono presentati - senza ritardo - all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

#### **c.9. piano per la gestione dei rischi**

Il Fornitore verifica periodicamente la rispondenza dei sistemi alle misure tecniche e organizzative nonché la corretta conservazione dei file di log applicativi e di sistema.

Le attività di controllo e di aggiornamento devono essere adeguatamente documentate nel piano per la gestione dei rischi, in modo che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi e alle eventuali criticità riscontrate.

Il Fornitore comunica annulmente gli aggiornamenti al piano di gestione dei rischi e comunica senza ritardo eventuali criticità riscontrate, entrambi all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

#### **c.10. elenco Admin di sistema**

Per quanto riguarda gli accessi degli Admin, il Fornitore deve assicurare la puntuale adozione delle misure previste dall'autorità di controllo con il provvedimento del 2008, aggiornato nel 2009 [doc. web 1626595].

Il Fornitore in un'ottica di *accountability* trasmette - con cadenza annuale - all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) l'elenco completo e aggiornato degli Admin di sistema.

#### **c.11. periodo di conservazione dei dati personali (criteri per la determinazione previsti dagli artt. 13 e 14, par. 2, lett. a) del GDPR**

Il Fornitore conserva i dati personali per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il Fornitore si obbliga a gestire l'intero periodo di conservazione dei dati consentendone l'accesso solamente a persone individuate, formate, designate e istruite, in possesso di specifici profili di autenticazione e autorizzazione.

A tale riguardo tutti i dati personali devono confluire nei log applicativi e di sistema e devono essere:

- tracciati, prevedendo meccanismi di verifica delle operazioni effettuate;
- protetti da credenziali di autenticazione univoche e assegnate individualmente, con il cambio password al primo accesso;
- conservati per un tempo non inferiore a 6 mesi (provvedimento dell'autorità di controllo [doc. web 1626595]).

Fatta eccezione per i tempi di conservazione dei log che tracciano gli accessi degli Admin di sistema (per i quali è previsto un periodo minimo di conservazione di 6 mesi), in assenza di disposizioni normative, si ritiene congruo stabilire che il Fornitore conservi i dati personali per il periodo massimo di 10 anni dalla raccolta - limitatamente - alle informazioni necessarie per adempiere a obblighi legali e consentire all'Amministrazione l'eventuale accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria e/o in sede di accertamento fiscale.

Alla cessazione per qualsiasi causa del servizio/attività oggetto del presente Accordo, e decorsi i termini di conservazione obbligatoria, tutti i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi e comunque resi inutilizzabili in maniera irreversibile, comprese le copie esistenti, mediante tecniche adeguate e sicure, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi.

Il Fornitore, entro un tempo congruo, comunica all'indirizzo e-mail del referente privacy di direzione e per conoscenza al DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it) l'avvenuta distruzione, cancellazione o anonimizzazione e inutilizzabilità dei dati personali, comprese le copie esistenti.

#### Durata e cessazione del trattamento

La durata del trattamento corrisponde alla durata del servizio/attività di ***esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel comune di Genova*** e ha inizio dalla data di reciproca sottoscrizione del presente Accordo, inclusi eventuali rinnovi, fino a revoca.

Una copia datata e firmata digitalmente del presente Accordo viene trasmessa dal referente privacy di direzione al Fornitore per integrale accettazione. L'Accordo si perfeziona al momento della reciproca sottoscrizione mediante firma digitale.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Genova, 00.00.000

Il Dott.  
Direzione  
Comune di Genova

---

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
***per integrale accettazione***

Genova, 00.00.000

Il Dott.  
Società/Associazione/etc.

---

## DATI DI CONTATTO per le comunicazioni

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

***Il referente privacy di direzione***

nome e cognome \_\_\_\_\_

numero di cellulare/fisso \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

***Il dipendente indicato dal Fornitore***

nome e cognome \_\_\_\_\_

numero di cellulare/fisso \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

***Il DPO del Fornitore, se nominato***

nome e cognome \_\_\_\_\_

numero di cellulare/fisso \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE

**RELAZIONE PROGETTUALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL  
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA**

## 1. ANALISI DI CONTESTO

Ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, la progettazione dei servizi è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti di regola mediante propri dipendenti.

Il presente documento viene redatto per l'affidamento del servizio di Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione per il periodo contrattuale di 30 mesi più eventuale proroga.

Il Committente, con il presente appalto, si propone di affidare il servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici su tutto il territorio di competenza del Comune di Genova relativamente all'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura "impianti termici" e alla rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione.

L'attività sarà svolta in osservanza degli adempimenti stabiliti dal DPR 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa il rendimento energetico nell'edilizia", dal DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. n. 192/05 e secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. e dal regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii.

### Vincoli normativi

Il quadro normativo di riferimento si articola come segue:

- a) Legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10;
- c) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii., Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- d) Decreto Legislativo. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” - Parte V, Titolo II - e ss.mm.ii;
- e) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- f) Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 contenente i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- g) Decreto Legislativo n. 102 del 04 luglio 2014 – attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- h) Regionale Regolamento 21 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della Legge Regionale 29 Maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)”, che definisce i criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici in recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

#### Dati storici del servizio

Gli impianti termici censiti nel territorio di competenza sono quantificati in n. 146.000 (dato aggiornato al 19/07/2021) e si prevede che, in relazione ad ogni anno solare di vigenza contrattuale, gli impianti termici ispezionati siano almeno 6.000, per un totale stimato – sull’intera durata contrattuale – di almeno 18.000 ispezioni.

## **2. TIPOLOGIA DI CONTRATTO**

Per raggiungere lo scopo dell’iniziativa si è ritenuto, ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016 e s.m.i., di ricorrere ad una procedura aperta telematica previa pubblicazione di un bando di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### Validità ed efficacia dell'appalto

La durata dell’affidamento è stabilita in 30 mesi.

#### Luogo di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto dell’affidamento si riferiscono al territorio del Comune di Genova.

### **3. IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo a base di gara è stato determinato valutando l'insieme delle voci di spesa e dei relativi costi sostenuti per l'esecuzione del servizio di ispezione parametrati sul numero minimo di ispezioni richieste per ogni anno solare.

In particolare, per la stima del valore di gara, si è proceduto prendendo a riferimento gli importi delle tariffe delle ispezioni definite dall'allegato N del Regolamento Regionale 1/2018, decurtandole delle spese di gestione da parte del Comune di Genova (45%) e delle spese generali (10%). Si sono così ottenuti i costi unitari delle ispezioni, lordi, in funzione delle fasce di potenza degli impianti (vedi All 1 – costi unitari delle ispezioni). Tali costi unitari, escludendo l'IVA, moltiplicati per il numero minimo di ispezioni da eseguire in funzione di quanto definito dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2018, ha determinato l'importo complessivo dell'appalto. L'importo complessivo a base di gara riferito ad una durata di 30 mesi (IVA esclusa), risulta il seguente: € 2.990.000,00, di cui € 1.871.000,00 sono relativi ai soli costi della manodopera (vedi All 2 – costo aziendale della manodopera).

I costi delle ispezioni sono comprensivi delle spese di: programmazione, notifiche, ispezioni, caricamento digitale verbali, aggiornamento data base, segnalazioni, archiviazione copie verbali, rendicontazione e report (vedi All 3 – calcolo oneri su base annua e All 4 – quadro economico).

Non sono stati evidenziati costi della sicurezza di natura interferenziale.

### **4. CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il cui elenco costituisce allegato alla documentazione di gara.

Allo scopo saranno applicate le disposizioni recate dalle Linee Guida ANAC n. 13.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

E' comunque prevista, in sede di offerta tecnica, l'attribuzione di punteggio se il concorrente si impegna ad assorbire tutto il personale dell'appaltatore uscente.

## **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I requisiti di selezione degli operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati individuati all'art 7 del Disciplinare.

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica.

## **7. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

La documentazione contrattuale, predisposta in conformità alla presente relazione progettuale, comprende:

CONDIZIONI CONTRATTUALI che contengono clausole applicabili al rapporto Stazione Appaltante/Appaltatore.

## **ELENCO ALLEGATI**

ALL. 1 costo unitari delle ispezioni

ALL. 2 costo aziendale della manodopera

ALL. 3 calcolo oneri su base annua

ALL. 4 quadro economico

**ALL 1 RELAZIONE RUP: DETERMINAZIONE COMPENSI AGLI ORGANISMI INCARICATI PER ESECUZIONE ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI**

**Compensi unitari servizio di ispezione ANNO 2021**

Sono compresi: programmazione - notifiche - ispezioni - caricamento digitale verbali - aggiornamento database - segnalazioni -  
archiviazione copie verbali - rendicontazione e report.

<b>FASCE POTENZA IMPIANTO</b>	<b>Importi tariffe ispezioni da Allegato N RR 5/2019</b>	<b>Decurtazione 10% di spese generali</b>	<b>Decurtazione 45% di spese di gestione del Comune di Genova</b>	<b>Decurtazione 22% di IVA</b>	<b>Valori arrotondati</b>
<b>kW</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
< 35 kW = autonomo equivalente	€. 150,00	€. 136,36	€. 94,04	€. 77,09	€. 77,00
=>35 kW < 100 kW					
=>100 kW < 350 kW	€. 350,00	€. 318,18	€. 219,44	€. 179,87	€. 180,00
=> 350 kW	€. 400,00	€. 363,64	€. 250,78	€. 205,56	€. 205,00
Generatori aggiuntivi					
Controllo temperature					€. 60,00
Verifica documentale					

**ALLEGATO 2 RELAZIONE RUP: COSTO AZIENDALE DELLA MANODOPERA**

n. OPERATORE	FUNZIONE	MANSIONE	CATEGORIA	CORRISPON- DENZA CATEGORIE DAL 1 GIUGNO 2020	ORARIO	CCNL DI RIFERIMENTO	TEMPO	RETRIBUZIONE TAB MENSILE	RETRIBUZIONE MENSILE SU ORE EFFETTIVE
Operatore 1	Responsabile	Gestione servizio	Q (8*)	A1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.424,86 €	2.424,86 €
Operatore 2	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	6*	B2	Part time (87,5%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.121,20 €	1.856,05 €
Operatore 3	Supporto operativo	Validazione verbali di verifica, gestione anomalie, gestione strumenti, parco vetture, supporto tecnico verificatori sul campo	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 3	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6*	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.121,20 €	2.121,20 €
Operatore 4	Programmatore	Pianificazione delle attività di verifica (impianti autonomi e centralizzati), gestione spostamenti verifiche, riprogrammazione seconde visite, aggiornamento dati censimento impianti	6*	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.121,20 €	2.121,20 €
Operatore 5	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 6	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 7	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 8	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 9	Verificatore	Personale tecnico che svolge sul territorio le attività di impianti termici	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 10	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 11	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 12	Accertamento autocertificazioni	Esame delle autocertificazioni come DPR 74/2013 e Reg. Regionale n1/2018	6*	B2	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.121,20 €	1.977,19 €
Operatore 13	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapporti di prova	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapporti di prova	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 14	Caricamento autocertificazioni e verbali di ispezione	Digitazione su apposito programma dei dati contenuti negli allegati consegnati dalle aziende di manutenzione - registrazione dei dati contenuti nei rapporti di prova	5*S	B1	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.581,75 €
Operatore 14	Gestione amministrativa	Gestione amministrativa, emissione fatture, recupero credito	7*	B3	Part time (80%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	2.368,12 €	1.894,50 €
Operatore 15	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 16	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5*S	B1	Full Time	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.977,19 €
Operatore 17	Call Center/sportello	Ricevimento manutentori ed utenza, ricevimento documentazione, archivio	5*S	B1	Part time (75%)	CCNL METALMECCANICI	T. Ind.	1.977,19 €	1.482,89 €

Nota: "full time" = 40 ore settimanali

MENSILITA'	ALIQUOTA	IMPORTI
------------	----------	---------

RETRIBUZIONE LORDA IN BUSTA PAGA	39.185,92 €	13	509.416,97 €
TFR MATURATO	509.416,97 €	13,5	37.734,59 €
CONTRIBUTI INPS	509.416,97 €	33,2	169.126,43 €
IRAP	716.277,99 €	3,9	27.934,84 €
INAIL	509.416,97 €	0,8	4.075,34 €
<b>COSTO AZIENDALE MANODOPERA/ANNO</b>			<b>748.288,17 €</b>
<b>COSTO AZIENDALE MANODOPERA TOTALE</b>			<b>1.870.720,42 €</b>

**ALL 3 RELAZIONE RUP - CALCOLO ONERI SU BASE ANNUA**

n. o r d .	DESCRIZIONE	Unità misur a	Quantità totali	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
Il presente elaborato è stato redatto calcolando il numero delle ispezioni condotte dall'ente negli anni precedenti.						
<b>Computo metrico servizio ispezioni</b>						
<b>1° ANNO (CALCOLO ONERI SU BASE ANNUA)</b>						
1	Servizio ispezioni impianti termici, compresi: programmazione - notifiche - noli mezzi e strumentazioni - ispezioni - caricamento digitale verbali - aggiornamenti e correzioni data base - segnalazioni - archiviazione copie verbali - rendicontazione e report periodici - manutenzione e sviluppo del software del sistema informatico di gestione impianti termici AGIT, installato su server della committenza.					
	P > 350 kW alimentati a gas	n.	403	€ 205,00	€ 82.615,00	
	100 < P ≤ 350 kW alimentati a gas	n.	884	€ 180,00	€ 159.120,00	
	P > 350 kW alimentati a comb liq/sol	n.	72	€ 205,00	€ 14.760,00	
	100 < P ≤ 350 kW alimentati comb liq/sol	n.	36	€ 180,00	€ 6.480,00	
	P > 350 kW gruppi frigo	n.	76	€ 205,00	€ 15.580,00	
	100 < P ≤ 350 kW gruppi frigo	n.	42	€ 180,00	€ 7.560,00	
	12 < P ≤ 100 kW gruppi frigo < 15 anni	n.	30	€ 77,00	€ 2.310,00	
	12 < P ≤ 100 kW gruppi frigo > 15 anni	n.	40	€ 77,00	€ 3.080,00	
	20 kW < P ≤ 100 kW comb liq/sol	n.	115	€ 77,00	€ 8.855,00	
	10 kW < P ≤ 100 kW alimentati a gas < 15 anni	n.	1.625	€ 77,00	€ 125.125,00	
	10 kW < P ≤ 100 kW alimentati a gas > 15 anni	n.	2.780	€ 77,00	€ 214.060,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO</b>		6.103			<b>€ 639.545,00</b>
2	Contratto assenti				€ 40.000,00	
3	Ispezioni su impianti non certificati	n	6.700	€ 77,00	€ 515.900,00	
4	Controllo temperatura	n	3	€ 60,00	€ 180,00	
	<b>SOMMANO</b>					<b>€ 1.195.625,00</b>
	<b>TOTALE ARROTONDATO</b>					<b>€ 1.196.000,00</b>
	IVA 22%	%	22,00%			€ 263.120,00
	<b>TOTALE IMPORTO IVA COMPRESA</b>					<b>€ 1.459.120,00</b>

**QUADRO ECONOMICO****A) STIMA servizio controllo impianti Termici**

Descrizione		
a.1	STIMA COSTI DEL PERSONALE (30 mesi)	1.871.000,00
a.2	SPESE (30 mesi)	1.119.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO A BASE D'ASTA</b>		<b>2.990.000,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Descrizione		
b.1	spese (eventuali) per commissioni giudicatrici	0,00
b.2	spese per pubblicità *	10.000,00
b.3	contributo a favore ANAC non soggetto a IVA	600,00
b.4	imprevisti	0,00
b.5	stima servizio (30 mesi)	2.990.000,00
b.6	accantonamento ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (quota 80%)	32.292,00
b.7	accantonamento ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (quota 20%)	8.073,00
<b>TOTALE SERVIZIO A + B</b>		<b>3.040.965,00</b>

\*le spese dovranno essere corrisposte dall'aggiudicatario

**COMUNE DI GENOVA                      REPERTORIO**

Contratto fra il Comune di Genova e la società ..... per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel Comune di Genova – CIG 9025092D83

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila..... il giorno ..... (.....) del mese di ..... in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

**INNANZI A ME -**

..... - Segretario Generale del Comune di Genova

**sono comparsi**

**PER UNA PARTE** - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102 (di seguito Comune), rappresentato dall'Ing. Michele PRANDI nato a Finale Ligure (SV) il 07 luglio 1977 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Ambiente in esecuzione della determinazione dirigenziale n.....in data.....

**E PER L'ALTRA PARTE** - la Società.....di seguito per brevità denominata.....con sede in.....Via.....n.....C.A.P. ....Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di.....n....., rappresentata dal Signor.....nato a .....il.....e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di..... munito degli idonei poteri a quanto infra.

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

**premettono**

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. ....in data..... esecutiva ai sensi di legge (modificata con determinazione dirigenziale n. ....in

data.....) l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta telematica, selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, al conferimento in appalto del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel Comune di Genova per un importo stimato in Euro € 2.990.000,00 (duemilioninovecentonovantamila) oltre IVA - oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero; tale importo è definito non comprendendo il valore dell'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni economiche, come previsto all'art. 4 del capitolato speciale;

- che tale servizio di controllo non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico nn ..... - redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, alla Società ..... per essere risultata prima nella graduatoria formatasi, avendo presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico avendo conseguito il punteggio complessivo di .... punti;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 a s.m.i. nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. ....in data ..... esecutiva il ..... l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Società.....;

- che sono stati compiuti gli adempimenti dal Codice dei contratti pubblici e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni ed inoltre è in corso di validità il

DURC per la stipula del presente contratto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1. Oggetto del contratto** - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida alla Società ..... che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova.

Il servizio avrà durata di due anni e sei mesi decorrenti dal..... fino al ..... la Civica Amministrazione si riserva l'opzione di proseguire il servizio, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, per una durata massima di ulteriori 12 mesi.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva altresì la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

La Società ..... si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

**Articolo 2 Capitolato d'appalto** - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del

Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale n.....in

data.....modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale

del.....n.....in data.....ed alle condizioni di cui alla

determinazione dirigenziale del.....n. ....in data ....., tutti provvedimenti della

Direzione Ambiente che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano

di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale

Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente

atto sotto la lettera "....." perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si

obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune

di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011.

**Articolo 3. Ammontare del contratto** - Le Parti come sopra costituite dichiarano che

l'importo del presente servizio ammonta ad Euro .....,00 (euro ...../00)

oltre I.V.A. e potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto a seconda delle effettive

prestazioni richieste dalla Civica Amministrazione e rese dalla Società .....

Le parti si danno reciprocamente atto che, in virtù della percentuale di ribasso offerta .....%

(.....), i prezzi unitari posti a base gara vengono così a ridursi:

.....

**Articolo 4 Articolazione dell'appalto** - Costituisce oggetto del presente atto il servizio

relativo all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo del rendimento di

combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ubicati nel

territorio comunale da eseguirsi secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola

d'arte così come imposto dal D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192 DPR 16 aprile 2013 n. 74 e

Regolamento Regionale n. 1/2018 e ss.mm., vigenti in materia.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nel progetto – offerta presentata dalla Società ..... in sede di gara, nel rispetto di quanto disposto dal Capitolato Speciale, in particolare dagli artt 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 31.

La Società.....non può per nessun motivo...introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti: essa ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato e che questi gli abbiano ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato.

In particolare i dati relativi al numero degli impianti termici nel Comune di Genova riportati all'art. 3 del Capitolato Speciale devono intendersi puramente indicativi, non vincolanti e suscettibili, nel corso dell'espletamento del servizio, di variazioni in aumento o in diminuzione, senza che per questo la Società..... possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art 6 del Capitolato Speciale la predetta Società deve assicurare che il servizio sia sempre svolto esclusivamente con personale in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dall'art. 3 del regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

L'amministrazione Comunale effettuerà, mediante il Direttore dell'esecuzione del Contratto, controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese; in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società ..... saranno applicate le penalità previste dall'art.28 del predetto Capitolato, riservandosi la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

**Articolo 5 Pagamenti** - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 25 del Capitolato Speciale. Le parti si danno reciprocamente

atto che il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo, la Civica Amministrazione non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è .....

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso il Banco/Posta "..." Agenzia n. ... - di ..... - Codice IBAN..... dedicato anche in via esclusiva non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge.

Vengono altresì indicati i seguenti conti correnti dedicati al pagamento di fornitori afferenti il presente contratto: .....

Le persone titolari o delegate a operare sui suddetti conti sono:  
..... nato a ..... il ..... Codice Fiscale .....

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge n. 270/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro, il Comune, prima di effettuare il

pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, presso "l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione".

**Articolo 6 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ..... ha presentato fidejussione bancaria/polizza fidejussoria della Società .....emessa in .....n.....del .....per l'importo di Euro.....(....) ridotto nella misura del ...% ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avente validità fino al ..... autenticata nelle firme dal Dott.....Notaio in.....in data.....con il numero.....di Repertorio.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**Articolo 7. Responsabilità verso terzi e assicurazione.** L'Impresa ..... assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio / della fornitura e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Ambiente polizza assicurativa, così come previsto all'art. 21 del Capitolato Speciale, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.** Sono a carico della Società ..... tutti gli oneri

disposti all'art. 6 del Capitolato Speciale; in particolare la Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito/a sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor.....che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Amministrazione.

**Articolo 9. Subappalto** - Le Parti si danno reciprocamente atto che la società ..... non ha presentato alcuna richiesta di subappalto, pertanto è vietato il subappalto . Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto degli artt. n. 105 e 174 del D.Lgs. n-50/2016, le prestazioni che l'Impresa ..... ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività.....

**Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori** – La società .....dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

DUVRI la società ....., ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente

contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo.

La società s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

**Articolo 11. Risoluzione del contratto** - La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 29 del Capitolato Speciale.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- e) in caso di esito interdittivo delle **informative antimafia** emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

g) in ogni altro caso previsto dalla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con la Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018.

Costituirà inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. l'ipotesi di applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

**Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza** – La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. In particolare la Società, è tenuta ad applicare la "clausola sociale" così come indicata negli Atti di gara.

**Articolo 13. Trattamento dati personali** – L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere  
L'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL

REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.

**Articolo 14 Documenti che fanno parte del contratto** - Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 10 del presente contratto;
- il modello Clausole di Integrità sottoscritto in sede di gara;
- l'offerta presentata in sede di gara dalla società

**Articolo 15 Clausola anti pantouflage**- La Società non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Società;

**Articolo 16 Controversie** - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 17 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale** - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta/ ristretta sono a carico della Società .....che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di ..... pagine e parte della ..... da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante

Il Contraente:

Ufficiale Rogante